Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno LXVII — Roma — Mercoledì, 30 giugno 1926 — Numero 149

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, **anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE** all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A Boffi* — Ancona: *G Focola* — Aquila *F Agnelli* — Arezzo: *A Pellegrini* — Ascoli Piceno: (*) — Avellino *C Leprini* — Bari: *Fratelli Favia* — Belluno: *S Benetta* — Benevento *E Tomaselli* — Bergamo: *Anonima libraria italiana* — Bologna *L Cappelli* — Bolzano: *L Trevisini* — Brescia: *E Castoldi* — Cagliari *R Carta Raspi* — Caltanissetta *P Milia Russo* — Campobasso: (*) — Carrara: *Libreria Bajni* — Caserta: *Ditta F Croce e Figlio* — Catania: *G. Giannotta* — Catanzaro: *V Scaglione* — Chieti *F Piccirilli* — Como: *C Nani e C* — Cosenza: (*) — Cremona: *Libreria Sonsogno* — Cuneo: *G Salomone* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini* — Firenze *Armando Rossini.* — Fiume: *« Dante Alighieri » di G Dolcetti* — Foggia *G Pilone* — Forlì: *G Archetti* — Genova *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana. Società Editrice Internazionale.* — Girgenti: *L Bianchetta* — Grosseto: *F Signorelli* — Imperia *S Benedusi* — Lecco *Libreria Fratelli Spacciante* — Livorno *S Belforte e C* — Lucca: *S Belforte e C* — Macerata *Libreria Editrice P M Ricci* — Mantova *Arturo Mondovi* — Massa: *E Medici* — Messina: *G Principato* — Milano *Libreria Fratelli Treves, in Galleria, Società Editrice Internazionale* — Modena *G T Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R Majolo e figlio* — Novara: *R Guaglio* — Padova: *A Draghi* — Palermo: *O. Fiorenza* — Parma: *D Viannini* — Pavia *Succ Bruni Marelli.* — Perugia *Simonelli* — Pesaro *O Semprucci* — Piacenza *V Porta* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite* — Pola: *E Schmidt* — Potenza: (*) — Ravenna *E Lavagna e F* — Reggio Calabria *R D'Angelo* — Reggio Emilia: *L Bonvicini* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi, A. Signorelli* — Rovigo: *G Marin* — Salerno: *P Schiavone* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi* — Sassari: *G Ledda* — Siena *Libreria San Bernardino* — Siracusa *G Greco* — Sondrio: *Zarucchi* — Spezia: *A Zacutti* — Taranto: *Fratelli Filippi* — Teramo: *L d'Ignazio* — Torino: *F Casanova e C; Società Editrice Internazionale* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M Disertori* — Treviso: *Longo e Zoppelli* — Trieste: *L Cappelli* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E.N.I.T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *NB.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

II Mostra zootecnica in Teano.

Con decreto 9 giugno 1926 di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 22 detto al registro n. 8 Finanze, foglio 105, il comune di Teano è stato autorizzato a promuovere, a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, la II Mostra zootecnica che avrà luogo in quella città nel corso del mese di giugno 1926.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1363.

LEGGE 25 giugno 1926, n. 1065.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Stato di previsione del Ministero delle finanze.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

Art. 2.

Per gli effetti di che all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, i Ministri potranno autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 4.

I capitoli della parte passiva del bilancio, a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme con decreti Reali, in applicazione del disposto dall'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 3 annesso alla presente legge.

Art. 5.

I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme mediante decreti del Ministro per le finanze, ai sensi del secondo comma dell'art. 41 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 4 allegato alla presente legge.

Art. 6.

L'efficacia di tutte le disposizioni emanate in conseguenza della guerra, che hanno autorizzato le concessioni di indennità temporanee mensili, soprassoldi od altri assegni, indennità o miglioramenti economici, sotto qualsiasi forma o denominazione, a favore delle varie categorie di personale civile e militare dipendente dallo Stato, è prorogata fino a tutto l'esercizio finanziario 1926-27, nei modi e limiti in cui le disposizioni medesime, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al termine dell'esercizio finanziario 1925-26.

Art. 7.

Fermo il disposto degli articoli 180, 181, 182 e 183 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 113 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, l'efficacia di tutte le disposizioni, non contrarie a quelle degli articoli citati, contenute nel decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente le indennità di viaggio e di soggiorno, con le modificazioni apportate dal R. decreto 23 febbraio 1921, n. 221, e da successivi provvedimenti, è prorogata fino a tutto l'esercizio finanziario 1926-27.

Art. 8.

E' prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1926-27 la efficacia delle disposizioni dei Regi decreti 31 luglio 1919, numero 1304, e 7 settembre 1919, n. 1730, della legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e del R. decreto 29 dicembre 1921, n. 1964, concernenti le concessioni di assegni mensili a favore dei pensionati, nonchè delle disposizioni, riflettenti gli assegni medesimi, di cui ai comma secondo e terzo dell'art. 10 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1923-24, reso esecutivo con la legge 17 giugno 1923, n. 1263, sull'esercizio provvisorio.

E' del pari prorogato a tutto l'esercizio finanziario 1926-27 l'assegno temporaneo ai militari affetti da infermità di 9ª categoria, di cui all'art. 11 del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1383.

Art. 9.

E' estesa agli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri per l'esercizio finanziario 1926-27 l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 11 giugno 1925, n. 869.

Art. 10.

L'Amministrazioine del fondo di massa del corpo della Regia guardia di finanza è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *B*);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *C*).

Per gli effetti di che all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine dell'Amministrazione del fondo di massa del corpo della Regia guardia di finanza, quelle descritte nell'elenco n. 5, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 6, annesso alla presente legge, potrà l'Amministrazione del fondo di massa autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari incaricati.

CAPO II.

Stato di previsione dell'entrata.

Art. 11.

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, a provvedere allo smaltimento dei generi di privativa secondo le tariffe vigenti, e a far entrare nelle casse dello Stato le somme e i proventi che gli sono dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge (tabella *D*).

E' altresì autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pel suddetto esercizio.

Art. 12.

E' continuata al Ministro per le finanze la facoltà di emettere buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme in vigore.

Per la somma dei buoni ordinari in circolazione non è fissato limite alcuno, ferme le anticipazioni che possono domandarsi alla Banca d'Italia, al Banco di Napoli ed al Banco di Sicilia, in conformità delle vigenti leggi.

Art. 13.

E' data facoltà al Governo di provvedere mediante accensione di debiti, nei modi e colle norme che ravviserà opportuni, alla provvista dei fondi occorrenti per far luogo al rimborso dei buoni del tesoro triennali e quinquennali in circolazione che giungono a scadenza ed alla corresponsione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, della sovvenzione stabilita, per spese straordinarie, dall'art. 2, lettera *b*), del R. decreto 20 ottobre 1925, n. 1932.

Art. 14.

E' approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927, e cioè:

RIEPILOGO.

Entrata e spesa effettiva.

Entrata	L.	18,543,060,966.21
Spesa	»	18,353,303,655.49
Avanzo effettivo	L.	+ 189,757,310.72

Movimento di capitali.

Entrata	L.	2,088,953,225.53
Spesa	»	2,209,978,199.16
Eccedenza passiva	L.	— 121,024,973.63

Partite di giro.

Entrata	L.	57,857 —
Spesa	»	57,857 —
	L.	—

Riassunto generale.

Entrata	L.	20,632,072,048.74
Spesa	»	20,563,339,711.65
Avanzo finale	L.	+ 68,732,337.09

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Riepilogo degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927, rettificati con le note di variazioni e con le variazioni apportate dalla Giunta generale del bilancio.

	Parte ordinaria — Entrate o spese effettive	Parte straordinaria — Entrate o spese effettive	Parte straordinaria — Movimento di capitali	Parte straordinaria — Totale (Colonne 2 e 3)	Insieme — Entrate e spese effettive	Insieme — Movimento di capitali	Insieme — Totale delle entrate e spese reali (Colonne 1 e 4)	Partite di giro	Totale generale (Colonne 7 e 8)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Spesa:									
Ministero delle finanze	6,720,334,496.04	2,121,059,741.35	2,126,256,787.87	4,247,316,529.22	8,841,394,237.39	2,126,256,787.87	10,067,651,025.26	57,857 —	10,067,708,882.26
Id. della giustizia e degli affari di culto	412,505,900 —	55,835,332 —	—	55,835,332 —	468,341,232 —	—	468,341,232 —	—	468,341,232 —
Id. degli affari esteri	63,294,800 —	66,940,000 —	—	66,940,000 —	130,234,800 —	—	130,234,800 —	—	130,234,800 —
Id. delle colonie	259,341,500 —	91,723,785.78		91,723,785.78	351,065,285.78	—	351,065,285.78	—	351,065,285.78
Id. dell'istruzione pubblica	1,134,363,776.50	184,601,159.39	632,730.96	185,233,890.35	1,318,964,935.89	632,730.96	1,319,597,675.85	—	1,319,597,675.85
Id. dell'interno	465,571.240 —	134,185,349.98	71,611.57	134,256,961.55	599,756,589.98	71,611.57	599,828,201.55	—	599,828,201.55
Id. dei lavori pubblici	349,615,325 —	1,144,630,000 —	10,000 —	1,144,640,000 —	1,494,245,325 —	10,000	1,494,255,325 —	—	1,494,255,325 —
Id. delle comunicazioni	170,959,660 —	6,285,600 —	—	6,285,600 —	177,245,260 —	—	177,245,260 —	—	177,245,260 —
Id. della guerra	2,421,000,000 —	345,192,746.88	2,400,000 —	347,592,746.88	2,766,192,746.88	2,400,000 —	2,768,592,746.88	—	2,768,592,746.88
Id. della marina	950,793,000 —	258,802,130 —	—	258,802,130 —	1,209,595,130 —	—	1,209,595,130 —	—	1,209,595,130 —
Id. dell'aeronautica	659,200,000 —	40,800,000 —	—	40,800,000 —	700,000,000 —	—	700,000,000 —	—	700,000,000 —
Id. dell'economia nazionale	226,504,998.75	69,763,113.82	80,607,059.76	150,370,173.58	296,268,112.57	80,607,059.76	376,875,172.33	—	376,875,172.33
	13,833,484,696.29	4,519,818,959.20	2,209,978,199.16	6,729,797,158.36	18,353,303,655.49	2,209,978,199.16	20,563,281,854.65	57,857 —	20,563,339,711.65
Entrata	18,271,854,443.13	271,206,523.08	2,088,953,225.53	2,360,159,748.61	18,543,060,966.21	2,088,953,225.53	20,632,014,191.74	57,857 —	20,632,072,048.74
Avanzo	+ 4,438,369,746.84	—	—	—	+ 189,757,310.72	—	+ 68,732,337.09	—	+ 68,732,337.09
Disavanzo	—	— 4,248,612,436.12	— 121,024,973.63	— 4,369,637,409.75	—	+ 121,024,973.63	—	—	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA A.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Oneri generali dello Stato.	
	Debiti perpetui.	
1	Rendite consolidate 3, 3.50, 4.50 e 5 per cento e debiti perpetui diversi (Spesa obbligatoria)	2,082,828,962.18
2	Rendita per la Santa Sede	3,225,000 —
		2,086,053,962.18
	Debiti redimibili.	
3	Debiti redimibili diversi - Interessi e premi (Spesa obbligatoria)	260,737,637.91
4	Interessi sulle obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti d'America (Regi decreti 18 e 19 novembre 1925, numeri 1964 e 1977 (Spesa obbligatoria)	175,000,000 —
		435,737,637.91
	Debiti variabili.	
5	Interessi di capitali diversi dovuti dal tesoro dello Stato (Spese fisse)	315,243.89
6	Interessi di buoni del tesoro ordinari e spese di negoziazione (Spesa obbligatoria)	1,000,000,000 —
7	Interessi di buoni del Tesoro quinquennali di cui al R. decreto 5 maggio 1916, n. 505, interessi di buoni del Tesoro settennali di cui ai Regi decreti 30 dicembre 1920, n. 1723, 8 settembre 1921, n. 1250, e 19 febbraio 1922, n. 560, interessi di buoni del Tesoro novennali di cui alla legge 6 luglio 1922, n. 915 ed ai Regi decreti 6 marzo 1924, n. 2351; 27 marzo 1925, n. 323 ed 11 giugno 1925, n 871; premi sorteggiati e spese per provvigione, collocamento e distribuzione di buoni ed altre accessorie e premi per la estinzione anticipata di buoni poliennali convertiti in obbligazioni del debito, redimibile 4.75 per cento (Spesa obbligatoria)	640,000,000 —
8	Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria)	180,000,000 —
9	Interessi dell'1.50 per cento al netto sopra anticipazioni ordinario degli Istituti di emissione ed interessi di L. 0.25 per cento al netto sopra anticipazioni straordinarie degli Istituti stessi (Spesa obbligatoria)	21,250,000 —
10	Certificati ferroviari di credito 3.50 e 3.65 per cento netto - Interessi (Spesa obbligatoria)	21,705,697.68 —
11	Interessi per titoli del debito pubblico austriaco prebellico stampigliati dal Governo italiano (R. decreto 3 novembre 1921, n. 1584)	2,000,000 —
12	Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Interessi 3.75 per cento netto (Spesa obbligatoria)	1,990,183.66
13	Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti, a tutto l'esercizio 1946-47, a norma dell'art. 3 dell'allegato *M*, approvato con l'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Interessi - (30ª delle cinquanta annualità)	2,757,262.29
		1,870,018,387.52
	Annualità fisse, sovvenzioni e sussidi.	
14	Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168 (Spesa obbligatoria)	7,024,250.19
15	Sovvenzione annua con effetto dal 1° luglio 1910 all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il servizio di navigazione delle linee *A*, *B*, *C*, *D*, allegato *B*, della legge 5 aprile 1908, n. 111, articolo 2	2,700,000 —
16	Quote di prodotto spettanti ai concessionari delle ferrovie comprese nella rete principale in esercizio dello Stato (Mantova-Modena; Belluno Cadore; Borgo S. Lorenzo-Pontassieve)	1,500,000 —
17	Annualità dovute alla Società sub concessionaria della ferrovia sicula occidentale, alla Società delle strade ferrate meridionali e alla Società per le strade ferrate del Mediterraneo)	44,275,085.19
18	Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli istituti di beneficenza di detta città (legge 12 maggio 1901, n. 164) (Spesa obbligatoria)	400,000 —
19	Annualità fissa e perpetua alla Congregazione di carità di Roma (legge 10 febbraio 1907, n. 25, art. 2)	105,000 —
20	Contributo dello Stato a favore dell'Opera di previdenza a favore degli impiegati civili dello Stato e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione, ai sensi dell'art. 31 del R. decreto 21 novembre 1923 n. 2480)	6,000,000 —
21	Annualità e prestazioni diverse (Spese fisse ed obbligatorie)	3,705,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
22	Contributo ordinario a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova (art. 13 della legge 12 febbraio 1903, n. 50 e art. 1 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 66)	4,500,000 —
23	Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (Spese fisse ed obbligatorie)	185,000 —
		70,394,285.38
	Spese derivanti da assegnazioni o concessioni speciali.	
24	Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (leggi 3 marzo 1904, n. 67, e 19 giugno 1913, n. 641) (Spesa d'ordine)	100,000 —
25	Sussidio da corrispondersi all'Istituto Nazionale per gli orfani degli impiegati civili ed all'Istituto Nazionale Umberto I per gli orfani degli impiegati subalterni e degli operai delle pubbliche amministrazioni (art. 19 della legge 19 giugno 1913, n. 641)	75,000 —
26	Assegno a favore dell'orfanotrofio militare di Napoli in dipendenza dell'atto di transazione 20 gennaio 1914, tra l'Amministrazione del Tesoro e il detto Istituto per il ripristino dell'annua prestazione dovuta in virtù dell'art. 4 del R. decreto 2 gennaio 1819, inserito nella collezione delle leggi e decreti del Regno delle Due Sicilie al n. 1449	12,750 —
27	Prodotto della tassa supplementare di bollo applicata agli stipendi degli insegnanti elementari ai termini dell'art. 14 della legge 5 luglio 1908, n. 391, e da versarsi a fondo unico per l'educazione ed istruzione degli orfani degli insegnanti elementari presso la Cassa depositi e prestiti giusta il disposto degli articoli 27 e 31 del regolamento approvato con R. decreto 10 giugno 1909, n. 612	*per memoria*
28	Somma da pagarsi all'Amministrazione della Real Casa per la estensione al personale dell'Amministrazione stessa dei miglioramenti economici concessi agli impiegati ed agenti governativi, e per stipendi, assegni e retribuzioni a favore del personale amministrativo, tecnico, d'ordine e subalterno addetto alla gestione dei beni retrocessi dalla Corona al Demanio dello Stato (Regi decreti 3 ottobre e 31 dicembre 1919, nn. 1792 e 2578) (Spesa obbligatoria)	6,000,000 —
29	Somma da corrispondersi alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta l'articolo 4 del decreto-legge 16 novembre 1916, n. 1686	91,815 —
		6,279,565 —
	Spese per organi e servizi generali dello Stato.	
	Dotazioni.	
30	Dotazione della Corona (art. 1° del R. decreto 3 ottobre 1919, n. 1792)	11,250,000 —
31	Assegno a S. A. R. il principe creditario Umberto di Savoia, Principe di Piemonte (legge 14 giugno 1925, n. 901)	2,000,000 —
32	Appannaggio a S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto, duca d'Aosta, ed a S. A. R. la Principessa Laetitia Bonaparte, vedova di S. A. R. il Principe Amedeo di Savoia (legge 27 marzo 1890, n. 6698, serie 3ª)	1,000,000 —
33	Appannaggio a S. A. R. il Principe Tomaso Alberto Vittorio, duca di Genova (legge 26 aprile 1883, n. 1292, serie 3ª)	1,000,000 —
		15,250,000 —
	Spese per le Camere legislative.	
34	Spese pel Senato del Regno	9,200,000 —
35	Spese per la Camera dei Deputati	14,500,000 —
36	Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento (Spesa obbligatoria)	4,434,733.05
		28,134,733.05
	Presidenza del Consiglio dei ministri.	
37	Personale di ruolo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri (Spese fisse)	96,380
38	Assegni ed indennità di missione al personale dei Gabinetti e della Segreteria generale della Presidenza del Consiglio dei ministri	130,000 —
39	Premi di operosità e di rendimento al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'ufficio stampa, al personale di servizio addetto al Gabinetto del Presidente del Consiglio ed alla Segreteria particolare del sottosegretario di Stato alla Presidenza e compensi al personale estraneo ivi addetto	80,000 —
40	Spese per l'ufficio stampa presso la Presidenza del Consiglio.	150,000 —
41	Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei ministri	325,000 —
42	Funzioni pubbliche e feste governative	100,000 —
		881,380 —
	Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio.	
43	Personale della Consulta Araldica	9,980 —
44	Spese pel servizio araldico (art. 10 del Regio decreto 2 luglio 1896, n. 313)	27,220 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
45	Assegnazione a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta	1,000,000 —
46	Spese pel funzionamento della Commissione suprema di difesa militare (R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2957)	785,000 —
47	Premi di operosità e di rendimento al personale della Commissione suprema di difesa	30,000 —
48	Stipendi ed altri assegni compresa l'indennità militare e l'indennità caro viveri agli ufficiali in servizio presso la segreteria generale della Commissione suprema di difesa e presso gli osservatori industriali	1,060,000 —
49	Somma da erogare a beneficio di istituzioni pei combattenti bisognosi	1,000,000 —
50	Premi di operosità e di rendimento al personale addetto agli uffici di presidenza e per l'assistenza ai reduci e alle famiglie dei caduti	50,000 —
		3,962,120 —
	Spese per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.	
51	Indennità fissa annuale agli ufficiali ed al personale civile e paga giornaliera ai militi di truppa in servizio presso il Comando generale e presso i dipendenti Comandi di zona, di gruppo di legioni, di legione e di coorte della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ed agli ufficiali in servizio collettivo (Regi decreti 15 marzo 1923, n. 967; 24 settembre 1923, n. 2146 e 4 maggio 1925, n. 803)	15,430,000 —
52	Diarie giornaliere eventuali agli ufficiali, ai graduati ed ai militi di truppa comandati a prestare servizio collettivo in occasione di chiamate o concentramenti per istruzione, riviste e funzioni di carattere statale, e relative spese di trasporto e di mantenimento - Spese per le esercitazioni di tiro (Regio decreto 15 marzo 1923, n. 967)	6,000,000 —
53	Fitto, manutenzione, riparazione ed adattamento di locali per i Comandi	1,500,000 —
54	Indennità eventuali agli ufficiali ed ai militi per servizi isolati fuori di residenza	3,530,000 —
55	Provvista, manutenzione e trasporto di armi, munizioni, biciclette e trombe a squillo; di materiali per il servizio sanitario e di equipaggiamento generale di vestiario e scarpe - Provvista, manutenzione e funzionamento di vetture e carri automobili - Spese di casermaggio - Spese d'ufficio di qualsiasi natura cui non venga provveduto a cura del Provveditorato generale - Provvista attrezzi e materiali vari per gare sportive - Provvista e manutenzione strumenti per le musiche legionali	9,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
56	Spese di cura per malattie contratte in servizio - Rimborso al Ministero della guerra delle rette di ricovero dei componenti la Milizia negli stabilimenti sanitari e nei luoghi di pena - Spese per il funzionamento di colonie climatiche	300,000 —
57	Premio per l'assicurazione dei componenti la Milizia per infortuni derivanti da cause di servizio ai sensi del Regio decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2414 - Contributo all'Opera di Previdenza Sociale per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale	1,050,000 —
58	Assegni fissi per spese di ufficio, cancelleria, illuminazione e riscaldamento, trasporti e facchinaggio, forniture e manutenzione mobili e suppellettili	*per memoria*
59	Spese segrete inerenti ai servizi della milizia volontaria per la sicurezza nazionale	600,000 —
60	Indennità e paghe ai componenti la milizia portuaria; spese per vestiario, casermaggio, vitto, fitto di locali ed altre per la milizia stessa	3,400,000 —
61	Premio di operosità e di rendimento ai funzionari civili che prestano servizio presso il Comando generale della milizia	20,000 —
		40,830,000 —
	Corte dei conti.	
62	Personale di ruolo (Spese fisse)	10,000,000 —
63	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti	200,000 —
64	Sussidi al personale in attività di servizio	25,000 —
65	Sussidi agli ex impiegati e loro famiglie	12,000 —
66	Spesa occorrente alla Corte dei conti per il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse	80,000 —
		10,317,000 —
	Avvocature erariali.	
67	Personale di ruolo (Spese fisse)	8,800,000 —
68	Assegni fissi per spese d'ufficio (Spese fisse)	200,000 —
69	Fitto di locali non demaniali (Spese fisse)	400,000 —
		9,400,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	Spese generali di amministrazione.	
	Ministero e Intendenze di finanza.	
70	Personale di ruolo amministrativo, d'ordine e di servizio del Ministero e delle Intendenze (Spese fisse)	35,200,000 —
71	Personale di ruolo del cessato regime	4,800,000 —
72	Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e di servizio del palazzo delle finanze, della Corte dei conti e relative dipendenze, e paghe agli operai che vi sono addetti	300,000 —
73	Spese per il normale funzionamento della biblioteca del Ministero	55,000 —
74	Assegni fissi per spese d'ufficio alle intendenze (Spese fisse)	1,000,000 —
75	**Fitto di locali non demaniali per le intendenze, e spese di riparazioni gravanti l'Amministrazione (Spese fisse)**	400,000 —
		41,755,000 —
	Ragionerie delle Amministrazioni centrali e delle Intendenze di finanza.	
76	Personale di concetto e d'ordine delle ragionerie delle Amministrazioni centrali (Spese fisse)	14,500,000 —
77	Personale di ragioneria e d'ordine delle Ragionerie delle Intendenze di finanza nonchè personale assimilato ex regime austriaco ed ex Stato Fiumano addetto alle Ragionerie delle Intendenze	10,500,000 —
78	Retribuzione al personale straordinario, avventizio ed assimilato delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, nonchè degli uffici dipendenti	846,490 —
79	**Premi di operosità e di rendimento al personale delle Ragionerie centrali, delle Ragionerie delle Intendenze di finanza ed al personale di altre Amministrazioni in servizio presso le Ragionerie medesime**	735,000 —
80	**Indennità di tramutamento al personale delle Ragionerie delle Intendenze di finanza od a quello di nuova nomina delle Ragionerie centrali; indennità per recarsi al domicilio eletto agli impiegati delle Ragionerie predette collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio; indennità di viaggio e soggiorno per missioni relative ai servizi dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato,**	440,000 —
81	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari delle Ragionerie centrali, delle Ragionerie delle Intendenze di finanza ed a quelli cessati dal servizio e loro famiglie, nonchè al personale subalterno addetto alle Ragionerie centrali	136,200 —
		27,157,690 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	Servizi del Tesoro.	
82	**Personale delle Sezioni speciali del tesoro e degli uffici di gestione e di controllo (Spese fisse).**	11,800,000 —
83	**Assegni fissi per spese d'ufficio alla tesoreria centrale e al**l'agente contabile dei titoli del debito pubblico (Spese fisse)	8,510 —
84	**Assegni fissi per spese d'ufficio delle Sezioni speciali del tesoro (Spese fisse)**	200,000 —
85	**Spese per trasporto fondi di tesoreria, acquisto di casseforti e** recipienti per la conservazione dei valori	600,000 —
86	Spese per i servizi del tesoro, **retribuzioni ai diurnisti degli uffici del Tesoro, aggio ed altro spese per l'accertamento** e la riscossione delle entrate del Tesoro	2,000,000 —
87	Spese riservate a disposizione della Direzione generale del Tesoro	50,000 —
88	Spese per l'accertamento **presso le Intendenze di finanza e presso la Cassa depositi e prestiti della legittimità dei do**cumenti prodotti per le operazioni di debito pubblico	1,500 —
89	Spese di liti nell'interesse delle **Amministrazioni del Tesoro, del Debito pubblico e dell'Azienda dei danneggiati dalle** truppe borboniche in Sicilia e degli altri uffici centrali non aventi capitolo proprio e spese accessorie (Spesa obbligatoria)	8,000 —
90	Spese per la Commissione tecnica permanente di cui all'art. 20 del regolamento 30 ottobre 1896, n. 508; per la Commissione permanente di cui all'art. 110 del testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col Regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e per la Commissione di cui all'articolo 183, lettera *d*), del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, della legge sulle pensioni (articolo 3 del decreto luogotenenziale 22 gennaio 1918, n. 81) e per la Commissione costituita presso l'Amministrazione del debito pubblico per la convalidazione dei titoli deteriorati a norma del decreto luogotenenziale 6 gennaio 1916, n. 50	14,000 —
91	Spese di commissione, di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
92	Spese di commissione ed altre inerenti alla riscossione ed al versamento dell'indennità dovuta dal Governo cinese (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
93	**Spese per i servizi del tesoro all'estero, per le delegazioni al**l'estero, per l'applicazione dell'*affidavit* o per telegrammi di borsa	150,000 —
94	Indennità di missione ai funzionari addetti al servizio informazioni e spese varie inerenti al servizio medesimo	30,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
95	Indennità di soggiorno all'estero, di missione e spese di ufficio pei vice ispettori e funzionari adibiti a servizi del tesoro.	400,000 —
96	Spese inerenti al servizio di vigilanza sugli Istituti di emissione, sui servizi del Tesoro e sulle spese di risanamento della città di Napoli	2,000
97	Allestimento dei titoli del Debito pubblico e spese per spedizione dei titoli stessi per comprovarne la legittimità della circolazione	20,000 —
98	Spese per lo scarto degli atti degli uffici provinciali del tesoro	5,000 —
99	Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine)	1,000,000 —
100	Rimborso ad amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti (art. 17 delle norme approvate con Regio decreto 5 settembre 1909 n. 776) o prima di dette condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio (Spesa d'ordine)	35,000 —
101	Rimborso di somme riscosse in eccedenza da Comuni, Provincie od Enti morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento delle scuole medie di regia istituzione o convertite in regie (art. 17 del regolamento approvato con Regio decreto 15 settembre 1907, n. 652) (Spesa d'ordine)	150,000 —
102	Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato (Spesa obbligatoria) .	2,000 —
103	Mercedi al personale straordinario adibito alla Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato e spese inerenti al funzionamento dell'ufficio	17,000 —
104	Assegno fisso per spese d'ufficio alla Cassa speciale dei biglietti di Stato (Spese fisse)	3,000 —
105	Spese per l'abbruciamento dei biglietti a debito dello Stato.	25,000 —
106	Contributo alla Banca d'Italia in dipendenza dell'articolo 11 ~~della convenzione 13 giugno 1925 approvata col decreto mi-~~ nisteriale 16 giugno 1925, n. 12428	4,000,000 —
		20,521,010 —
	Spese diverse.	
107	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze esclusi quelli delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze, al personale d'ordine e di servizio delle Regie avvocature erariali, ed al personale di altre Amministrazioni	1,520,000 —
108	Indennità per missioni e traslochi effettuati dai funzionari e subalterni dipendenti dall'Ufficio Centrale del personale, dalla Corte dei conti, dalla Avvocatura generale erariale, dalla Direzione generale del Tesoro (escluse le missioni compiute dagli ispettori del tesoro appartenenti al ruolo organico dell'amministrazione centrale nell'interesse dei servizi del tesoro e della vigilanza sugli istituti di emissione o quelle compiute nell'interesse dell'Officina carte valori) e dalla Direzione generale delle pensioni di guerra; e per i viaggi al luogo di eletto domicilio di tutti i funzionari dell'Amministrazione finanziaria, esclusi quelli dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato, collocati a riposo e delle famiglie di funzionari ed agenti morti in attività di servizio	000,000 —
109	Indennità di viaggio e di soggiorno agli ispettori del tesoro appartenenti al ruolo organico dell'amministrazione centrale per missioni compiute nell'interesse dei servizi del Tesoro e indennità di missione al personale di ruolo per la vigilanza sugli Istituti di emissione	120,000 —
110	Sussidi ad impiegati già appartenenti all'amministrazione delle finanze o del tesoro e loro famiglie	400,000 —
111	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri ed al personale di basso servizio in attività di funzioni, dell'Amministrazione centrale e provinciale esclusi quelli del ruolo tecnico e di servizi speciali dei monopoli industriali.	300,000 —
112	Telegrammi di Stato e telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	1,300,000 —
113	Spese da rimborsarsi ai sindacati degli agenti di cambio del Regno per le comunicazioni giornaliere, telegrafiche e telefoniche dei corsi dei cambi e delle rendite, da servire al Ministero delle finanze per la fissazione delle quotazioni medie ufficiali (Spesa obbligatoria)	45,000 —
114	Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
115	~~Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti.~~	~~70,000 —~~
116	Compensi ad estranei per incarichi e studi diversi nell'interesse dell'Amministrazione finanziaria	80,000 —
117	Spese casuali	60,000 —
118	Retribuzione al personale avventizio dipendente dall'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze, escluse le Ragionerie centrali e le Ragionerie delle Intendenze, dalla Corte dei conti e dalle avvocature erariali. Retribuzione ai cottimisti	6,000,000 —
119	Personale avventizio delle nuove provincie assunto secondo le norme del cessato regime	1,250,000 —
120	Contributo dello Stato per l'iscrizione alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali del personale subalterno e di servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato e per la costituzione di un fondo di riversibilità a favore delle	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	vedove e degli orfani degli agenti del personale stesso (art. 3 della legge 8 luglio 1912, n. 750, e regolamento 1° agosto 1913, n. 1543, articoli 17 e 18) (Spesa obbligatoria)	100,000 —
		11,845,000 —
	Debito vitalizio.	
	Pensioni ordinarie, indennità ed assegni.	
121	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	60,000,000 —
122	Pensioni ordinarie al personale del cessato regime	33,000,000 —
123	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	200,000 —
124	Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai di ambo i sessi della officina governativa carte-valori	80,000 —
125	Assegni di medaglie al valore a favore dei pensionati, degli impiegati civili in attività di servizio, degli ex militari provvisti di pensione dipendente da fatti anteriori alle guerre italo-turca e europea, e dei loro aventi diritto	650,000 —
126	Pensioni e indennità agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri e complemento delle pensioni e indennità suddette per quelli inscritti alla Cassa Nazionale di previdenza giusta la legge 16 giugno 1904, n. 259 (Spesa obbligatoria)	9,000,000 —
127	Pensioni e indennità agli operai delle saline e complemento delle pensioni e indennità suddette per quelli inscritti alla Cassa Nazionale di previdenza, giusta la legge 9 luglio 1905, n. 397 (Spesa obbligatoria)	80,000 —
		103,010,000 —
	Spese per servizi speciali.	
	Regia Zecca e scuola dell'arte della medaglia.	
128	Personale di ruolo della Regia Zecca e della scuola dell'arte della medaglia (Spese fisse)	220,000 —
129	Spese generali d'esercizio della Zecca - Acquisti di macchine e di materie prime per le lavorazioni affidate alla Zecca - Riparazione e manutenzione dei locali	1,500,000 —
130	Mercedi, cottimi, retribuzioni di lavoro straordinario agli operai - Assicurazione alla Cassa Nazionale per gli infortuni sul lavoro - Assicurazione contro la disoccupazione involontaria - Spese sanitarie - Assegni di malattia agli operai - Contributo dello Stato al personale operaio della Regia Zecca da versarsi alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali ed indennità varie al personale di ruolo destinato alla Zecca	1,200,000 —
131	Premi per prolungamento di orario agli impiegati addetti alla Regia Zecca	50,000 —
132	Premi e compensi per modelli di nuovi tipi di monete e di altre valute dello Stato - Spese per la Commissione artistica tecnico-monetaria e per le Commissioni istituite per concorsi relativi all'arte della monetazione e della medaglia	24,000 —
133	Sussidi ai lavoranti di zecca e loro superstiti	2,000 —
134	Scuola dell'arte della medaglia - Spese pel funzionamento della scuola	35,000 —
		3,031,000 —
	Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.	
135	Personale tecnico, d'ordine e di servizio di ruolo dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici (Spese fisse)	35,000,000 —
136	Indennità di missione, di tramutamento e di disagiata residenza, e spese per lavori a cottimo e indennità di cancelleria al personale straordinario, provvisorio ed avventizio per la formazione e conservazione del catasto; paghe ai canneggiatori	2,500,000 —
137	Indennità di missione e indennità di disagiata residenza, spese per lavori a cottimo e indennità di cancelleria al personale di ruolo per la formazione o conservazione del catasto	5,000,000 —
138	Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico, d'ordine e di servizio del catasto e dei servizi tecnici di finanza (Spesa obbligatoria)	200,000 —
139	Indennità agli impiegati dei ruoli del già personale aggiunto, tecnico, d'ordine e di servizio in caso di cessazione dal servizio o in caso di morte alle loro vedove ed ai loro figli (Spesa obbligatoria)	400,000 —
140	Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale	50,000 —
141	Acquisto di strumenti, carta da disegno ed oggetti diversi, spese per la riproduzione zincografica delle mappe, manutenzione e riparazione d'istrumenti e materiale diverso, adattamento dei locali di ufficio, trasporti e spese per la formazione e conservazione del nuovo catasto	1,500,000 —
142	Indennità di viaggio e di soggiorno; indennità di disagiata residenza al personale di ruolo e spese per lavori a cottimo degli Uffici tecnici di finanza	3,100,000 —
143	Indennità di tramutamento ai personale di ruolo dell'amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici	70,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
144	Assegni fissi per spese d'ufficio agli uffici tecnici di finanza ed agli uffici del catasto (Spese fisse)	500,000 —
145	Fitto di locali non demaniali ad uso degli uffici del catasto e degli uffici tecnici di finanza (Spese fisse). . . .	510,000 —
		48,830,000 —
	Amministrazione del demanio e delle tasse	
	Spese comuni ai servizi del demanio e delle tasse.	
146	Personale di ruolo (ispettori e conservatori delle ipoteche, ricevitori del registro, applicati delle ipoteche ed aiuti conservatori, applicati del registro ed aiuti ricevitori, bollatori ed indicatori del registro	48,000,000 —
147	Costituzione di un fondo in invalidità e vedovanza a favore del personale degli uffici finanziari esecutivi già inscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (Leggi 17 luglio 1910, n. 518 e 20 dicembre 1914, n. 1383 e Regio decreto 18 giugno 1925, n. 1291) (Spesa obbligatoria) . .	200,000 —
148	Sussidi ai commessi e già commessi degli Uffici del registro e delle ipoteche ed alle loro famiglie; sussidi di malattia agli operai del deposito generale dei valori bollati di Torino e del deposito sussidiario di Roma . .	7,000 —
149	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi e per altre missioni compiute d'ordine dell'Amministrazione del demanio e delle tasse.	2,500,000 —
150	Indennità di tramutamento al personale dell'Amministrazione esterna del demanio e delle tasse	200,000 —
151	Spese per lavori di sicurezza degli uffici esecutivi posti in locali di proprietà privata e di adattamento, e manutenzione dei locali stessi e spese per il tramutamento dei detti uffici; spese per l'impianto di macchine bollatrici negli uffici del bollo e per l'opportuno adattamento dei locali.	200,000 —
152	Assegni fissi per spese d'ufficio (Spese fisse).	1,300,000 —
153	Fitto di locali (Spese fisse)	1,800,000 —
154	Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	600,000 —
155	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	10,000,000 —
		64,006,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	Spese proprie dei servizi delle tasse.	
156	Aggi ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di bollo sugli scambi; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme ricuperate dall'erario sui crediti inscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi; indennità di cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione (Spesa obbligatoria). . . .	10,500,000 —
157	Premi a funzionari di pubblica sicurezza, a graduati e agenti della forza pubblica e di finanza e ad altri per la scoperta e la repressione delle contraffazioni di bolli e valori bollati e dei furti a danno dell'Amministrazione delle tasse; per l'accertamento delle contravvenzioni alle tasse di bollo ordinarie comprese nella tariffa generale ed alle tasse sugli affari e spese relative	25,000 —
158	Spese generali di esercizio, funzionamento e gestione del deposito generale dei valori bollati di Torino, del deposito sussidiario di Roma e dei magazzini compartimentali. Spese di trasporto dei valori bollati dal deposito generale e dal sussidiario predetti e dalle cartiere alle Intendenze sedi di economato ed agli uffici esecutivi — Rimborso delle spese di viaggio e indennità di missione ai funzionari che accompagnano le spedizioni di valori bollati .	2,350,000 —
159	Diritto addizionale spettante all'ente autonomo per il teatro alla Scala in Milano (art. 18 del decreto-legge 4 maggio 1920, n. 567; decreto ministeriale 29 dicembre 1920, n. 87888; legge 29 agosto 1922, n. 1254) (Spesa d'ordine) . . .	2,000,000 —
160	Quota dei 90 per cento spettante alla Società concessionaria « Unione radiofonica italiana » sulle tasse dovute sugli apparecchi ed accessori radioelettrici di cui all'art. 15 del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 1917 (Spesa d'ordine) .	1,000,000 —
161	Quote spettanti ai comuni sul provento della tassa sugli automobili, sui motocicli e sugli autoscafi ed alle provincie sul prodotto della tassa sulle autovetture ed autocarri — Quota spettante ai comuni sul provento della tassa di bollo sui biglietti d'ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè concerti, ecc. (legge 29 agosto 1922, n. 1254) (Spesa d'ordine)	20,000,000 —
162	Quota spettante alle provincie a titolo di compartecipazione nella misura massima del 10 per cento, sul provento della tassa di bollo sugli scambi (art. 19 del Regio decreto 20 ottobre 1925, n. 1944) (Spesa d'ordine)	60,000,000 —
163	Restituzione di tasse sul pubblico insegnamento (Spesa d'ordine)	1,100,000 —
164	Spese per l'accertamento, la riscossione, ed il riscontro delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, sui conti dei caffè ed osterie; per la formazione degli elenchi degli esercenti per la riscossione della tassa sui conti dei caffè ed osterie; per la bollatura delle carte da giuoco; per la riscossione delle tasse per i servizi di audizione circolare ed in ge-	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	nere per la riscossione delle tasse di bollo e di concessioni governative, premi per la scoperta delle contravvenzioni relative alle tasse anzidette e spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi (Spesa obbligatoria)	500,000 —
165	Spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazine ed il riscontro della tassa di bollo sugli scambi, compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti, e premi per la scoperta delle contravvenzioni relative (Spesa obbligatoria)	8,000,000 —
166	Spese per il personale addetto alla vigilanza fiduciaria permanente istituita presso gli uffici del registro e spese varie inerenti alla esecuzione della vigilanza stessa	3,000,000 —
		108,475,000 —
	Spese proprie dei servizi del demanio.	
167	Personale di ruolo dei canali demaniali d'irrigazione (Canali Cavour) e dei canali patrimoniali dell'antico demanio (Spese fisse)	1,050,000 —
168	Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali (Spese fisse)	32,400 —
169	Spese di materiale per la parte che non è a carico degli affittuari delle miniere dell'isola d'Elba, pei servizi di Magione e delle annualità perpetue	10,000 —
170	Spese per il personale avventizio salariato, indennità e mercedi, legna ed orto per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio	140,000 —
171	Spese per verifiche e delimitazione dei terreni di demanio pubblico	60,000 —
172	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro	1,000,000 —
173	Spese per l'amministrazione, manutenzione e miglioramento delle speciali proprietà demaniali non amministrate dal Provveditorato generale — Beni della Corona, beni già della Corona tenuti in gestione provvisoria dall'Amministrazione del demanio e delle tasse, mar Piccolo di Taranto, ecc.	500,000 —
174	Spese e passività relative ai beni provenienti da eredità vacanti devolute allo Stato ai sensi del decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686	70,000 —
		2,862,400 —
	Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour).	
175	Indennità di missione ed assistenza ai valori di manutenzione, di alloggio, di legna ed orto e diverse	44,000 —
176	Assegni fissi per spese d'ufficio (Spese fisse)	20,000 —
177	Spese di materiale pel servizio amministrativo, tecnico e telegrafico	5,000 —
178	Restituzioni di somme indebitamente percette e rimborsi per risarcimenti di danni (Spesa d'ordine)	8,000 —
179	Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria, e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro	1,200,000 —
180	Canoni ed annualità passive (Spese fisse ed obbligatorie)	35,500 —
181	Fitto di locali per gli uffici (Spese fisse)	4,500 —
182	Spese per imposte e sovrimposte (Spesa obbligatoria)	1,000,000 —
183	Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria)	15,000 —
184	Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Spesa d'ordine)	16,000 —
		2,348,000 —
	Provveditorato generale dello Stato. *Amministrazioni dei beni dell'antico demanio.*	
185	Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio (Spese fisse)	200,000 —
186	Sussidi agli agenti di custodia delle proprietà demaniali ed ai loro superstiti	8,000 —
187	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per missioni compiute nell'interesse dei servizi dipendenti dal Provveditorato generale	12,000 —
188	Spese di coazione e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	70,000 —
189	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	85,000 —
190	Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio — Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale — Imposte consorziali — Contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (Spesa obbligatoria)	10,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
191	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria e di miglioramento delle proprietà demaniali e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro	4,000,000 —
192	Fitto di locali di proprietà privata (Spese fisse). . . .	1,530 —
		20,376,530 —
	Asse ecclesiastico.	
193	Stipendi ed assegni al personale assunto per la sorveglianza dei beni (Spese fisse)	20,000 —
194	Spese di amministrazione	40,000 —
195	Restituzione di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (Spesa d'ordine)	35,000 —
196	Contribuzioni fondiarie — Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Spesa obbligatoria)	500,000 —
197	Spese di coazioni e di liti; risarcimento di danni ed altri accessori dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	35,000 —
		630,000 —
	Servizi del Provveditorato per tutte le amministrazioni.	
198	Personale del ruolo tecnico speciale (Spese fisse). . . .	900,000 —
199	Spese d'ufficio, di cancelleria, illuminazione, riscaldamento, trasporti e facchinaggi, fornitura e manutenzione di macchine, di mobili e suppellettili, di macchine da scrivere e calcolatrici e materiali speciali, rilegature e diverse . .	14,000,000 —
200	Spese per registri, moduli, carta, spese di stampa e trasporti relativi e spese varie inerenti agli stampati elettorali.	55,000,000 —
201	Spese per le automobili pei servizi del Provveditorato generale dello Stato.	60,000 —
202	Spese di gestione dei magazzini principali di Firenze, Milano, Napoli e Roma	540,000 —
203	Indennità di trasferimento, di viaggio e di soggiorno per missioni ed ispezioni riguardanti i servizi dipendenti dal Provveditorato generale dello Stato	150,000 —
204	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione e compensi ad estranei all'Amministrazione dello Stato per lavori straordinari relativi ai servizi del Provveditorato generale	150,000 —
205	Spese per l'amministrazione, stampa e pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* (Spesa obbligatoria)	2,000,000 —
206	Provvigione ai depositari per la vendita di pubblicazioni ufficiali e spese varie per posta, vetture e spedizione (Spesa d'ordine)	80,000 —
		72,880,000 —
	Officina per la fabbricazione delle carte-valori.	
207	Personale di ruolo (Spese fisse)	230,000 —
208	Indennità di trasferimento e di missione e rimborso viaggi al personale di ruolo pei servizi dell'officina, delle cartiere private e premi per prolungamento d'orario, giusta il Regio decreto 22 giugno 1924, n. 1063 — Compensi ordinari e straordinari al personale diurnista, avventizio e assimilato addetto ai servizi delle carte-valori	100,000 —
209	Mercedi, cottimi, premi, retribuzione di lavoro straordinario agli operai — Spese sanitarie e assegni di malattia — Assicurazione degli operai alla Cassa Nazionale per gli infortuni degli operai sul lavoro — Assicurazione contro la disoccupazione involontaria — Contributo dello Stato per gli operai dell'officina governativa carte-valori da versarsi alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.	5,000,000 —
210	Sussidi agli operai e loro superstiti	7,000 —
211	Spese per la gestione dell'Officina carte-valori (acquisto di materie prime e di macchine, spese generali, ecc.). Riparazione e manutenzione dei locali	15,000,000
		20,337,000 —
	Amministrazione delle imposte dirette.	
212	Personale di ruolo degli ispettori e degli uffici distrettuali delle imposte dirette e del catasto (Spese fisse) . . .	56,000,000 —
213	Indennità di missione e di trasloco nell'interesse del servizio delle imposte dirette	2,000,000 —
214	Assegni fissi per spese d'ufficio (Spese fisse)	1,200,000 —
215	Spese per la sistemazione dei locali di proprietà privata, in uso degli uffici delle imposte	40,000 —
216	Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali	15,000 —
217	Diritto di scritturazione e diritto fisso stabiliti in aggiunta ai diritti catastali dell'art. 2 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 18, ed un terzo dei diritti catastali sui certificati, copie ed estratti richiesti con urgenza di cui all'art. 3 del decreto medesimo, devoluti al personale degli uffici distrettuali delle imposte	1,700,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
218	Spese e premi pel servizio di accertamento e per la ricerca di materia imponibile nella applicazione delle diverse imposte ordinarie e straordinarie	300,000 —
219	Spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette	40,000 —
220	Spese per la gestione e le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali (Spesa obbligatoria)	20,000 —
221	Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281 (Spesa obbligatoria)	2,500 —
222	Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria)	118,000 —
223	Spese pel funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza per la risoluzione dei reclami inerenti all'applicazione delle imposte dirette e delle Commissioni istituite dall'art. 27 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per gli accertamenti di cui all'art. 2 della legge 9 luglio 1908, n. 434 (Spesa obbligatoria)	2,000,000 —
224	Spese per il pagamento delle competenze spettanti ai membri della Commissione centrale per le imposte dirette e dei premi di operosità e di rendimento agli impiegati addetti alla segreteria, compreso il personale subalterno	150,000 —
225	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	100,000,000 —
226	Fitto di locali (Spese fisse)	1,500,000 —
		165,115,500 —
	Corpo della Regia guardia di finanza.	
227	Stipendi, paghe, razioni viveri agli allievi, indennità fisse ed eventuali, assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e premi speciali	197,655,000 —
228	Premi di rafferma ai sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza - Art. 11 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281	6,300,000 —
229	Compensi alla guardia di finanza	29,340 —
230	Sussidi alla guardia di finanza	10,000 —
231	Sussidi agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza collocati a riposo e loro superstiti	30,000 —
232	Casermaggio materiali, illuminazione e riscaldamento delle caserme, comunicazioni, trasporti, siepi metalliche al confine, preparazione alla mobilitazione, mantenimento della scuola allievi ufficiali; spese di giustizia, risarcimenti ed altre per la guardia di finanza	7,310,250 —
233	Spese pei servizi di polizia tributaria (Art. 29 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281)	300,000 —
234	Assegni, retribuzioni, salari, indennità varie e premi ai personali delle scuole allievi ufficiali e sottufficiali e della azienda del casermaggio per le guardie di finanza, indennità di missione agli impiegati civili; indennità di tramutamento e di servizio per l'istruzione militare del personale presente al Corpo e richiamato (legge 27 luglio 1912, n. 660); ispezioni militari al Corpo per parte di ufficiali superiori del Regio esercito (art. 9 della legge 19 luglio 1906, n. 367) - Consigli e Commissioni di disciplina e di esami d'avanzamento; premi per arresti di disertori della guardia di finanza; spese funebri nei casi in cui queste sono a carico dello Stato	300,000 —
235	Spese per la vigilanza finanziaria in mare, nei laghi e sulla laguna; acquisto e noleggio di galleggianti, di macchine, attrezzi e materiali e altre spese pel mantenimento e l'esercizio dei galleggianti erariali, dei magazzini, degli scali e delle officine relative	4,000,000 —
236	Retribuzioni e compensi regolamentari al personale di macchina e di officina addetto al naviglio per la vigilanza finanziaria, ai consegnatari dei materiali, ed al personale dirigente e d'amministrazione, mercedi al personale operaio assunto a giornate, premi di assicurazione del personale operaio contro gli infortuni sul lavoro, spese di cura per gli operai infortunati, ed altre spese inerenti alla gestione del personale suddetto; retribuzioni al personale estraneo per prestazioni nell'interesse del naviglio	1,500,000 —
237	Costruzione di casotti, lavori di manutenzione e sistemazione dei fabbricati ad uso di caserme delle guardie di finanza	2,200,000 —
238	Pagamento ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o detenute nel carcere militare e per concorso alle spese di giustizia militare	300,000 —
239	Pagamento delle rette di ospedalità pei sottufficiali e militari di truppa ricoverati in luoghi di cura (art. 25 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281) (Spesa obbligatoria)	1,500,000 —
240	Acquisto di oggetti e di materiali sanitari per le infermerie e per i reparti - Retribuzioni e indennità agli ufficiali medici del Regio esercito non a disposizione del Ministero delle finanze, incaricati del servizio sanitario presso i reparti del Corpo; ai medici civili con convenzione ed a quelli che sono chiamati di volta in volta - Profilassi contro le malattie infettive e veneree; mezzi meccanici di difesa contro la malaria - Disinfezioni nei reparti ed altre spese riguardanti il servizio sanitario - Rimborso spese di cura e di mantenimento dei militari della Regia guardia di finanza ricoverati nelle infermerie del Corpo e negli stabilimenti sanitari militari e civili per ferite riportate in guerra o in servizio o per causa del servizio stesso (R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3171)	1,600,000 —
241	Fitto di locali in servizio della guardia di finanza compresi i magazzini di mobilitazione (Spese fisse)	5,000,000 —
		228,034,590 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette.	
	Spese generali.	
242	Sussidi agli operai ed agenti dell'Amministrazione delle dogane ed imposte indirette	7,000 —
243	Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando	50,000 —
244	Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane e delle imposte indirette	150,000 —
245	Personale degli ispettori superiori delle dogane e delle imposte indirette e direttore dell'ufficio tecnico delle dogane (Spese fisse)	228,600 —
246	Personale di ruolo dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette (Spese fisse)	1,550,000 —
247	Indennità di viaggio e di soggiorno agli ispettori superiori delle dogane e imposte indirette in missione nell'interesse dei diversi rami del servizio gabellario	120,000 —
248	Acquisto di materiale e pubblicazioni scientifiche e altre spese pei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette	150,000 —
249	Assegni fissi per spese d'ufficio ai laboratori chimici (Spese fisse)	65,000 —
250	Indennità di viaggio e di soggiorno al personale dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette	10,000 —
251	Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto dei generi e oggetti confiscati, nonchè le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali (Spesa obbligatoria)	100,000 —
252	Prelevamento di campioni, indennità di trasferta, premi per la scoperta delle contravvenzioni, trasporto dei corpi di reato e spese per l'esercizio della vigilanza diretta a reprimere la fabbricazione ed il commercio dei vini artificiali ai sensi del decreto Luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729	50,000 —
		2,480,600 —
	Imposte di fabbricazione.	
253	Personale tecnico di ruolo delle imposte di fabbricazione (Spese fisse)	6,100,000 —
254	Indennità di viaggio e di soggiorno al personale in servizio per le imposte di fabbricazione e alla guardia di finanza: indennità di viaggio e di soggiorno per missioni nell'interesse del servizio medesimo e competenze ai membri delle Commissioni	5,000,000 —
255	Aggio agli esattori ed ai ricevitori provinciali e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione (Spesa d'ordine)	30,000 —
256	Restituzione di imposte di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate, restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie (Spesa obbligatoria)	7,000,000 —
257	Restituzione di imposte di fabbricazione indebitamente percepite (Spesa d'ordine)	1,000,000 —
258	Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi e per l'adulterazione degli spiriti adoperati nelle industrie, e spese per l'accertamento delle imposte di fabbricazione	6,000,000 —
259	Assegni fissi per spese d'ufficio per le imposte di fabbricazione (Spese fisse)	100,000 —
260	Mercedi al personale operaio delle imposte di fabbricazione incaricato dell'applicazione dei congegni meccanici e loro riparazione	65,000 —
261	Fitto di locali (Spese fisse)	25,000 —
262	Costruzione, manutenzione, sistemazione di fabbricati relativi alle imposte di fabbricazione	35,000 —
		25,355,000 —
	Dogane.	
263	Personale di ruolo delle dogane (Spese fisse)	37,500,000 —
264	Indennità di giro per ispezioni e indennità per maneggio di denaro (Spese fisse)	85,000 —
265	Assegni fissi per spese d'ufficio (Spese fisse)	700,000 —
266	Indennità agli impiegati ed agenti doganali per servizi notturni e per trasferte, servizi disagiati o per disagiata residenza, indennità, compreso il cambio agli impiegati ed agenti residenti in dogane situate in territorio estero	3,000,000 —
267	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione nell'interesse del servizio doganale e indennità ai sottufficiali della Guardia di finanza, incaricati della reggenza delle piccole dogane	500,000 —
268	Acquisto delle materie prime per la fabbricazione ed applicazione dei contrassegni doganali e di materiale speciale ad uso delle dogane e loro trasporto; illuminazione delle barriere doganali. Noleggio di barche ed altri mezzi di trasporto per uso dei direttori di dogana, mercedi al personale operaio straordinario addetto all'applicazione dei con-	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	trassegni doganali; assegno alle visitatrici provvisorie ed agli uffici non doganali incaricati della emissione delle bollette di legittimazione; specie di facchinaggio Spese per visite mediche ordinate d'ufficio pel personale delle dogane	700,000 —
269	Costruzione di caselli doganali, manutenzione e sistemazione dei fabbricati delle dogane, spese per impianti, di materiale fisso, di condutture di acque, di riscaldamento e di illuminazione di edifici doganali e di barriere . . .	900,000 —
270	Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali (Spesa obbligatoria)	85,000 —
271	Spese per il Collegio dei periti doganali, competenze ed indennità di viaggio; spese per facchinaggio, raccolta di disegni, studi per merci, per il funzionamento del servizio dell'ufficio tecnico delle dogane - Spese per imballaggio e spedizione di campioni - Acquisto di libri, campioni, utensili, strumenti ed oggetti per il campionario e spese per la loro manutenzione	71,000 —
272	Spese pel mantenimento del corso annuale d'istruzione tecnica degli impiegati doganali	5,000 —
273	Indennità di missione e rimborso di spese varie al preposti ai servizi delle statistiche del commercio e della navigazione.	40,000 —
274	Premi di operosità e di rendimento al personale addetto ai lavori occorrenti per la rilevazione, raccolta e revisione dei dati statistici del commercio con l'estero, e della navigazione - Compensi a persone estranee all'Amministrazione dello Stato adibite ai lavori predetti	350,000 —
275	Contributi dell'amministrazione finanziaria alla costituzione ed al mantenimento di istituti internazionali attinenti alla legislazione doganale ed alle statistiche commerciali .	13,690 —
276	Restituzione di diritti all'esportazione (Spesa obbligatoria) .	20,000,000 —
277	Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona (Spesa d'ordine)	5,000,000 —
278	Fitto di locali (Spese fisse)	400,000 —
		69,340,690 —
	Dazi di consumo.	
279	Indennità di viaggio e di soggiorno per missioni nell'interesse del servizio daziario e competenze della Commissione centrale del dazio consumo (Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2030)	55,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927
280	Spese diverse per l'applicazione dell'addizionale governativo al dazio consumo sulle bevande vinose e alcooliche e sulla birra di cui al R. decreto 13 febbraio 1925, n. 117, premi al personale delle Amministrazioni comunali, agli appaltatori e al dipendente personale	500,000 —
281	Premi di operosità e rendimento al personale dipendente dallo Stato, per lavori straordinari inerenti all'applicazione dell'addizionale governativo, al dazio consumo sulle bevande vinose ed alcooliche e sulla birra di cui al R. decreto 13 febbraio 1925, n. 117	250,000 —
		805,000 —
	Amministrazione delle privative.	
	Spese generali.	
282	Personale di ruolo tecnico e di servizi speciali per le privative (tabacchi e sali)	26,500,000 —
283	Indennità di trasferimento e di missione pel servizio di ispezione compartimentale e di zona delle privative . . .	225,000 —
284	Assegni fissi per spese d'ufficio e spese per acquisto di macchine da scrivere ed altro materiale riguardanti il servizio di ispezione compartimentale e di zona delle privative	30,000 —
285	Fitto di locali per gli uffici degli ispettori compartimentali e di zona (Spese fisse)	10,000 —
286	Spese per la pubblicazione e diffusione di notizie nell'interesse dell'Amministrazione dei monopoli industriali e per l'acquisto di libri, abbonamenti, pubblicazioni periodiche e traduzioni occorrenti all'Amministrazione centrale .	30,000 —
287	Spese per la partecipazione dell'Amministrazione delle privative ad esposizioni, mostre e fiere campionarie . . .	150,000 —
288	Sussidi al personale degli impiegati delle privative (tabacchi e sali) ed a quello salariato in servizio dell'Amministrazione esterna delle privative a coloro che hanno appartenuto ai personali medesimi e ai superstiti di questi . . .	70,000 —
289	Premi per i servizi inerenti alla scoperta e repressione del contrabbando ed alla esecuzione della polizia fiscale nell'interesse dei monopoli industriali, spese per otturamento delle sorgenti salse e di vigilanza sugli stabilimenti che producono sale o lo impiegano a prezzo di costo ed altre per impedire la produzione naturale o clandestina del sale .	50,000 —
290	Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto dei generi e oggetti confiscati, come pure le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali (Spesa obbligatoria) .	50,000 —
		27,115,000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	Tabacchi.	
291	Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza agli impiegati, ai salariati ed alla guardia di finanza addetta al servizio delle coltivazioni, delle manifatture e dei magazzini per i tabacchi greggi · Indennità di viaggio e di soggiorno per missioni inerenti ai servizi degli uffici suddetti - Indennità regolamentari e premi per prolungamento d'orario e per incarichi e servizi speciali inerenti al funzionamento degli uffici medesimi	4,500,000 —
292	Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli operai, per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse degli stabilimenti suddetti - Congedi indennizzati - Premi di operosità e di rendimento o di economia - Gratificazioni · Indennità di tramutamento e di missione - Sussidi di infermità - Sussidi agli operai richiamati o trattenuti alle armi ed alle loro famiglie - Indennizzi di licenziamento - Contributi alla Cassa Nazionale per gli infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale inscritto alla Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa di maternità e alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria (Spesa obbligatoria)	90,000,000 —
293	Paghe e soprassoldi per incarico e servizi speciali ai salariati delle coltivazioni dei tabacchi; soprassoldi ai salariati per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse delle contivazioni suddette - Congedi indennizzati - Premi di operosità e di rendimento o di economia - Gratificazioni - Indennità di trasferimento e di missione - Sussidi di infermità - Sussidio agli operai richiamati o trattenuti alle armi ed alle loro famiglie - Indennizzo di licenziamento ai verificatori subalterni ed agli altri salariati - Contributo alla Cassa nazionale per infortuni sul lavoro dei salariati; contributo dello Stato per i salariati inscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa nazionale di maternità, ed alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria (Spesa obbligatoria)	7,500,000 —
294	Acquisto e trasporto di macchine, strumenti, materiali diversi, concimi e semi, e altre spese di varia indole per le coltivazioni sperimentali, i campi dimostrativi e i servizi dell'Istituto didattico e sperimentale - Borse di studio per la preparazione di particolari maestranze specializzate nella tabacchicoltura	250,000 —
295	Compra di tabacchi e relative spese accessorie, premi e concorsi di Stato per la coltivazione indigena del tabacco; lavori di bottaio e facchinaggi; indennità, spese per informazioni e missioni all'estero; spese di ricevimento per campionamento e perizia dei tabacchi e per il funzionamento delle agenzie governative e loro succursali all'estero incaricate del servizio d'informazioni sulla coltura e sul commercio del tabacco per gli eventuali acquisti diretti da farsi a norma dell'art. 10 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Spesa obbligatoria)	580,000,000 —
296	Trasporto di tabacchi e di materiali diversi, indennità di missione e spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti (Spesa obbligatoria)	18,000,000 —
297	Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, materiali diversi e recipienti; provvista di combustibili e di altri articoli; fornitura d'acqua, di energia elettrica e di gas per le agenzie e gli uffici delle coltivazioni di tabacco - Spese di assistenza medica, di medicinali, di visite medico-collegiali e altre di varia indole occorrenti alle agenzie ed uffici suddetti, comprese quelle per indennità d'ufficio al personale preposto a riparti e zone di vigilanza	465,000 —
298	Assegni fissi per spese d'ufficio per le coltivazioni dei tabacchi (Spese fisse)	70,000 —
299	Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, materiali diversi e recipienti, provvista di ingredienti, combustibili, articoli per la fabbricazione e condizionatura dei prodotti e per usi vari; fornitura di acqua, di energia elettrica e di gas per i magazzini dei tabacchi greggi e le manifatture - Spese di assistenza medica, di medicinali, di visite medico-collegiali ed altre di varia indole occorrenti ai magazzini ed opifici suddetti, comprese quelle pel mantenimento delle sale di allattamento e custodia dei bambini delle operaie e per gli asili infantili	28,500,000 —
300	Assegni fissi per spese d'ufficio ai magazzini dei tabacchi greggi e alle manifatture (Spese fisse)	300,000 —
301	Manutenzione, adattamento, miglioramento e ampliamento dei fabbricati in servizio dell'azienda dei tabacchi	2,700,000 —
302	Fitto di locali di proprietà privata in uso delle agenzie ed uffici delle coltivazioni, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture (Spese fisse)	1,430,000 —
303	Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei tabacchi, premi alle Società per l'assicurazione globale dei generi di monopolio contro i danni dell'incendio e del furto, e spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei tabacchi stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite (Spesa d'ordine)	7,500,000 —
304	Spese e premi di gestione e di controllo per l'esercizio diretto delle rivendite di Stato di tabacchi nazionali ed esteri (Spesa d'ordine)	695,000 —
305	Premi di operosità e di rendimento per la gestione ed il controllo delle rivendite di Stato dei tabacchi nazionali ed esteri in esercizio diretto	25,000 —
306	Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Spesa d'ordine)	100,000 —
		742,035,000 —
	Sali.	
307	Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai delle saline, ed ai salinari di Cervia e di Pirano; mano d'opera per adulterare i sali che si vendono a prezzo di	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	eccezione, soprassoldi agli operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse degli stabilimenti suddetti - Congedi indennizzati - Premi di operosità e rendimento o di economia - Gratificazioni - Indennità di trasferimento e di missione - Sussidi di infermità - Sussidi agli operai richiamati o trattenuti alle armi ed alle loro famiglie - Indennità di licenziamento - Contributo alla Cassa nazionale per infortuni sul lavoro e contributo dello Stato per il personale inscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa nazionale di maternità ed alla Cassa sociale di risparmio fra gli operai della Salina di Lungro ed alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria (Spesa obbligatoria)	13,500,000 —
308	Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali (Spesa d'ordine)	8,500,000 —
309	Indennità di tramutamento, di giro, di disagiata residenza, di cavalcatura, e per le funzioni di economo-cassiere; premi per prolungamento di orario e per servizi speciali al personale delle saline - Indennità di viaggio e di soggiorno per missioni inerenti ai servizi degli uffici suddetti.	500,000 —
310	Manutenzione, adattamento e miglioramento delle saline e degli annessi fabbricati; nuove costruzioni per i servizi delle saline ed a uso di abitazione del personale addottovi: acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, materiali diversi e recipienti; provvista di combustibili, di articoli e sostanze speciali per la produzione, la condizionatura e la sofisticazione dei sali e per usi vari; fornitura di acqua, di energia elettrica e di gas per le saline - Spese di assistenza medica, di medicinali, di visite medico collegiali per trasporto degli impiegati dai centri abitati agli stabilimenti, per servizio religioso ed insegnamento elementare inferiore, per assicurazione incendi ed altre di varia indole	5,500,000 —
311	Assegni fissi per spese d'ufficio (Spese fisse)	45,000 —
312	Compra dei sali compresi i canoni e le spese inerenti ai fondi saliferi di Cervia e di Pirano già di proprietà privata (Spesa obbligatoria)	1,500,000 —
313	Trasporto di sali e di materiali diversi; acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione, e spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti (Spesa obbligatoria)	37,000,000 —
314	Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445, e art. 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754 (Spesa d'ordine) . .	170,000 —
315	Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei sali; premio alle Società per l'assicurazione globale dei generi di monopolio contro i danni dell'incendio e del furto; spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei sali stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite (Spesa d'ordine). .	9,500,000
316	Spese per il servizio di somministrazione gratuita del sale ai pellagrosi; costo del sale così somministrato ed indennità proporzionali spettanti ai rivenditori di generi di privativa che hanno eseguito la suddetta somministrazione (Spesa obbligatoria)	100,000 —
		76,315,000 —
	Tabacchi e sali (Spese promiscue).	
317	Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e assegni speciali ai reggenti provvisori degli uffici di vendita (Spesa d'ordine).	2,500,000 —
318	Spese inerenti ai servizi dei magazzini di deposito dei tabacchi e dei sali per acquisto, manutenzione e riparazione di istrumenti da pesare, attrezzi, articoli e materiali diversi; per indennità di tramutamento, di missione, di disagiata residenza e premi per prolungamento d'orario; per assegni speciali agli incaricati della gerenza delle sezioni di deposito e per servizi di vigilanza notturna permanente ai locali dei depositi e sezioni di deposito, da affidare a privati; per visite medico-collegiali	420,000 —
319	Spese inerenti ai servizi degli uffici di vendita e delle rivendite per adattamento, manutenzione e riparazione di locali; per acquisto, manutenzione e riparazione di istrumenti da pesare, attrezzi, articoli e materiali diversi, per indennità di tramutamento e di missione e per assegni speciali agli incaricati della gerenza delle sezioni di vendita . .	200,000 —
320	Assegni fissi per spese d'ufficio, per i magazzini di deposito e gli uffici di vendita (Spese fisse)	200,000 —
321	Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai in servizio dei magazzini di deposito dei prodotti dei monopoli industriali (tabacchi e sali); soprassoldi agli operai per prolungamento di orario normale di lavoro nell'interesse dei magazzini suddetti - Congedi indennizzati - Premi di operosità e di rendimento o di economia - Gratificazioni - Indennità di trasferimento e di missione - Sussidi di infermità - Indennizzi di licenziamento - Contributo alla Cassa Nazionale per infortuni sul lavoro - Contributo dello Stato per il personale dei detti magazzini iscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali per assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia degli operai e contro la disoccupazione involontaria (Spesa obbligatoria)	1,265,000 —
322	Rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa derivante dalla esenzione di tassa sui vaglia postali di servizio relativi a versamenti di prodotti di monopolio dei sali e tabacchi	3,193,715 —
323	Fitto di locali di proprietà privata pel servizio dei magazzini di deposito e dei magazzini di vendita dei sali e tabacchi .	700,000 —
		8,478,715 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	Fiammiferi ed apparecchi di accensione.	
324	Acquisto, perizia, condizionatura e trasporto delle pietrine focale; paghe agli operai per il condizionamento dei pacchi postali delle pietrine focale e per il collaudo dei fiammiferi; spese per materiali e trasporti diversi; canone pei vaglia postali di servizio (Spesa obbligatoria)	430,000 —
325	Indennità di missione per la vigilanza alle fabbriche di apparecchi di accensione, pietrine focaie e di fiammiferi ed altre indennità di missione riguardanti tale ramo di servizio dei monopoli industriali	220,000 —
		650,000 —
	Chinino di Stato.	
326	Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare compresi i sali di chinino nelle corteccie di china e spese occorrenti per la lavorazione, trasformazione e condizionatura dei detti sali - Spese di costruzione e adattamento dei laboratori e magazzini ad uso dell'azienda medesima - Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai addetti all'azienda del chinino; soprassoldi agli operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse dell'azienda; mercedi e sussidi agli operai ammalati; indennità di licenziamento ed indennizzi per infortuni sul lavoro; contributo dello Stato pel personale a mercede giornaliera inscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali ed alla Cassa di assistenza contro la disoccupazione involontaria (Spesa obbligatoria)	8,000,000 —
327	Spese permanenti e transitorie occorrenti alla gestione del chinino; premi per prolungamento di orario; spese per analisi di controllo per la propaganda antimalarica e per il trasporto nel Regno dei preparati chinacei destinati alla vendita; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali di servizio; indennità di missione; compensi per lavori e servizi eseguiti da estranei nell'interesse della azienda del chinino; manutenzione di locali	450,000 —
328	Fitto di locali ~~di proprietà privata~~ (Spese fisse)	10,000 —
329	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale per lavori eseguiti nell'interesse dell'azienda del chinino	60,000 —
330	Sussidi al personale di ruolo e fuori ruolo compresi gli operai, in servizio dell'azienda del chinino, a coloro che hanno appartenuto al personali medesimi ed ai superstiti di questi	3,000 —
331	Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle privative e ai farmacisti, medici e rivenditori (Spesa d'ordine)	400,000 —
332	Sussidi e premi per diminuire le cause della malaria (articoli 1 e 2 sub-5 della legge 19 maggio 1904, n. 209)	2,500,000 —
333	Spese di esercizio della piantagione dell'albero della china in Giava, comprese quelle per costruzione di fabbricati e depositi e loro manutenzione	1,250,000 —
		12,673,000 —
	Lotto.	
334	Spese e rimunerazioni per le estrazioni, per gli archivi segreti e i magazzini del lotto e medaglia di presenza ai componenti la Commissione centrale per il conferimento dei banchi - Spese di liti e di giustizia penale, premi e spese per la repressione del lotto clandestino e sussidi al personale ausiliario - Indennità di funzionamento degli archivi suddetti per maneggio di valori - Spese di varia indole per i servizi del lotto - Concorso obbligatorio per costituzioni di doti ad alcuni istituti di beneficenza in Napoli	340,000 —
335	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale per lavori eseguiti nell'interesse del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto ai sensi dell'art. 63 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290	2,700 —
336	Aggio d'esazione e complemento di aggio per la gestione delle collettorie (Spesa d'ordine)	35,200,000 —
337	Corresponsioni ai gestori del lotto a titolo di parziale indennizzo per le spese di fitto dei locali dei banchi e sussidi ai ricevitori in caso di trasferimento (articoli 7 e 8 del R. decreto 31 ottobre 1921, n. 1520)	125,000 —
338	Vincite al lotto (Spesa obbligatoria)	180,000,000 —
339	Fitto di locali (Spese fisse)	30,000 —
		215,703,700 —
	Fondi di riserva.	
340	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato)	40,000,000 —
341	Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato)	30,000,000 —
		70,000,000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese per organi e servizi generali dello Stato.	
	Contributi, concorsi, rimborsi e sussidi vari.	
342	Somme da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli come concorso dello Stato nei lavori di risanamento di quella città, corrispondenti alla metà della somma stabilita dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati dall'art. 1 della Convenzione 15 gennaio 1895, approvata coll'art. 5 dell'allegato I alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ed ai termini delle leggi 17 luglio 1898, n. 318, 5 luglio 1908, n. 351, e 12 luglio 1912, n. 783	*per memoria*
343	Contributo a favore del comune di Napoli, corrispondente all'ammontare dell'imposta di ricchezza mobile e della tassa di negoziazione percepite sugli interessi delle obbligazioni emesse in base alla legge 14 maggio 1881, n. 198, serie III (art. 9 decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, e R. decreto 16 novembre 1919, n. 2237)	1,300,000 —
344	Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la parziale estinzione del prestito di 150 milioni di lire contratto dal comune di Roma per la esecuzione del piano regolatore, e assunta a carico dello Stato ai sensi dell'art. 2 della legge 15 luglio 1911, n. 755, e quote a carico dello Stato delle annualità per mutui successivi e per spese accessorie ai detti mutui contratti dal comune di Roma con la Cassa depositi e prestiti a forma della stessa legge (16a rata) e quota riferentesi ai suddetti mutui passati a carico dello Stato per effetto del R. decreto 23 maggio 1924, n. 906 (Spesa obbligatoria)	18,302,166.28
345	Contributo del Tesoro per spese di istruzione e beneficenza all'estero, sostenute dalla Direzione generale del Fondo per il culto	4,370,000 —
346	Contributo all'Amministrazione del Fondo per il culto, per corrispondere i miglioramenti economici al clero del Regno (Regi decreti 19 settembre 1921, n. 1283, 2 febbraio 1922, n. 164, 9 luglio 1923, nn. 1635 e 1636, 10 aprile 1924, n. 726 e 31 marzo 1925, n. 364)	71,500,000 —
347	Somma da corrispondersi alla Repubblica di San Marino a titolo di assegnazione straordinaria di cui all'art. 1 della convenzione addizionale 24 giugno 1921, approvata con la legge 31 agosto 1921, n. 1488 modificata con la convenzione addizionale 20 maggio 1924 approvata con Regio decreto 19 luglio 1924, n. 1324	1,500,000 —
348	Aumento fino alle lire 1500 degli assegni supplementari che si concedono ai parroci del Regno (decreti luogotenenziali 17 marzo 1918, n. 396, e 6 luglio 1919, n. 1156 e Regio decreto 31 marzo 1925, n. 364)	10,500,000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
349	Contributo all'Amministrazione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma ai termini dell'art. 5 del disegno di legge relativo allo stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-21, reso esecutivo con la legge 30 giugno 1920, n. 906 e dell'art. 6 del R. decreto 31 marzo 1925, n. 364	1,100,000 —
350	Rimborsi dovuti a Società ferroviarie per le perdite derivanti dalle tariffe eccezionali instituite con i Regi decreti 24 giugno, 27 luglio e 3 agosto 1903, nn. 249, 369 e 378; e 11 luglio, 22 settembre e 7 novembre 1904, nn. 429, 569 e 636 (legge 16 giugno 1907, n. 385, portante provvedimenti per la riduzione delle tariffe ferroviarie) . .	25,000 —
351	Sussidio alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari (art. 43 del R. decreto 19 aprile 1923, n. 1000) (5a delle dieci annualità)	250,000 —
352	Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interessi sui mutui concessi ai comuni e per contributo nel pagamento delle annualità (Spesa obbligatoria)	4,207,713.55
353	Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni da essa fatte in conto del mutuo di lire 2,600,000 da somministrarsi all'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma, giusta la legge 18 giugno 1914, n. 557.	100,000 —
354	Rimborso alle amministrazioni provinciali delle spese di spedalità sostenute per il ricovero nei manicomi di militari colpiti da infermità mentali provocate da cause di servizio dipendenti dalla guerra (decreto Luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157) (Spesa obbligatoria e d'ordine) . .	1,500,000 —
355	Rimborso all'Opera nazionale dei combattenti della quota non superiore all'uno per cento degli interessi a carico dell'opera stessa per le anticipazioni sulle polizze di assicurazione concesse a favore dei combattenti (articoli 6 e 11 del R. decreto 7 marzo 1920, n. 283)	1,000,000 —
356	Rimborso alla provincia ed ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione d'imposta concessa coll'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140 (Spesa obbligatoria)	270,000 —
357	Imposta sui terreni corrispondenti alla riduzione non accordata ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a lire 8000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario della stessa provincia (art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140) (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
358	Assegno annuo da corrispondersi dal Demanio dello Stato all'Istituto internazionale di agricoltura ai termini del R. decreto 23 maggio 1920, n. 724, e da rimborsarsi dall'Opera nazionale dei combattenti sulle rendite delle tenute già in dotazione della Corona, trasferite in proprietà dell'Opera stessa	300,000 —
359	Contributo del Demanio al comune di Bagni di Montecatini per il pagamento della differenza fra l'interesse normale dovuto alla Cassa depositi e prestiti e quello 3 per cento a carico del Comune stesso pei due prestiti contratti	

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	per la fognatura, e quota di ammortamento del mutuo di lire 225,000 da pagarsi alla Cassa stessa — parte non coperta dalla quota di utili spettante al Demanio per l'esercizio delle terme	*per memoria*
360	Quota di concorso per la integrazione provvisoria delle deficienze verificatesi nei bilanci dei Comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna in dipendenza delle disposizioni sui tributi locali di cui al titolo III della legge 15 luglio 1906, n 383 (art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, art. 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538, legge 30 dicembre 1910, n. 901, R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1484, legge 16 giugno 1912, n. 614, R. decreto 4 agosto 1913, n 1134, legge 11 giugno 1914, n. 569 e R. decreto 8 agosto 1924, n. 1485)	*per memoria*
361	Concorso dello Stato per la costruzione di un fabbricato in Assisi ad uso del Convitto « Principe di Napoli » da eseguirsi dal Santuario di San Francesco di Assisi — Seconda delle tre rate (R. decreto 20 ottobre 1925, n. 2002).	500,000 —
		116,724,879.83
	Spese diverse.	
362	Somministrazione al bilancio della Tripolitania e della Cirenaica per la costruzione di strade ferrate e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione, autorizzata fino a lire 100,000,000 col decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808 e ridotta a lire 89,000,000 col R. decreto 8 aprile 1923, n. 904 (7ª rata)	12,000,000 —
363	Interessi 4 per cento dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle somme fornite in conto dell'anticipazione disposta colla legge 1° aprile 1915, n. 448, per completare il primo gruppo di lavori del porto di Massaua e per altri lavori accessori	80,000
364	Interessi 4 per cento dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle somme fornite in conto dell'anticipazione autorizzata col decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808, per somministrazione al bilancio della Tripolitania e della Cirenaica per costruzione di strade ferrate e per la relativa dotazione di materiale rotabile e di trazione.	1,300,000 —
365	Interessi 4 per cento sulle anticipazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti in conto delle somme di lire 18,000,000, e di lire 12,000,000, autorizzate rispettivamente dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 1394 e del R. decreto 19 aprile 1925, n. 922, per la costruzione del tronco Mogadiscio-Bur Hacaba-Baidoa della ferrovia Mogadiscio-confine Etiopico e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione	1,000,000 —
366	Interessi e quote d'interessi dovute alla Cassa depositi e prestiti sulle somme fornite per le ferrovie della Colonia Eritrea e per lavori straordinari di pubblica utilità nella stessa Colonia	2,471,371.83
367	Interessi 4 per cento, dovuti alla Cassa depositi e prestiti sul mutuo di lire 9 milioni somministrato per la concessione di mutui ai comuni per integrarne l'opera di soccorso a favore dei rimpatriati bisognosi, a termini della legge 17 marzo 1915, n. 237 — Interessi scadibili al 31 ottobre 1926 compresi nella nona annualità	76,365.47
368	Spesa per l'ammortamento delle annualità dovute alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni da questa concesse alle Casse provinciali di credito agrario di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Bari, Benevento, Campobasso, Chieti, Messina, Sassari e Teramo (art. 47 della legge 25 giugno 1906, n. 255 e art. 7 della legge 15 luglio 1906, numero 383)	175,000 —
369	Pensioni da pagarsi per conto della Monarchia austro-ungarica a termine dell'art. 8 della convenzione *A*, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa d'ordine)	500 —
370	Spesa per indennità dovuta ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma, stati aboliti col precedente articolo numero 148 (Spesa obbligatoria)	25,000 —
371	Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle Confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinate e da ordinarsi in conformità dell'art. 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'amministrazione dei beni già appartenenti a dette Confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
372	Spese di indemaniamento e di amministrazione dei beni delle Confraternite romane di cui all'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, e spese per imposte ed oneri sui beni indemaniati (Spesa obbligatoria)	600 —
373	Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896, dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal Demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343 (Spesa obbligatoria e d'ordine)	300 —
374	Somma da pagarsi per la cessione al tesoro dello Stato di quote di indennità dovute dalla Cina a Missioni ed a privati a termini dell'art. 9 della legge 18 giugno 1911, numero 543	*per memoria*
375	Interessi passivi nella misura dell'1.50 per cento da corrispondersi alla Banca d'Italia sul conto corrente pel servizio di tesoreria provinciale ai sensi dell'art. 12 della convenzione 30 ottobre 1894 approvata con R. decreto 10 dicembre 1894, n. 533, convertito nella legge 8 agosto 1895, n. 486 (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
376	Quote di indennità cinesi dovute ai privati, in conformità al protocollo di pace firmato il 7 settembre 1901 fra i rappresentanti del Governo cinese e quelli delle potenze interessate	500,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
377	Ammontare degli utili netti derivanti al tesoro dalle operazioni relative ai mutui per opere pubbliche e dal conto corrente di cui agli articoli 2 e 4 del Regio decreto 22 settembre 1914, n. 1028, da trasformarsi in valuta aurea ad ulteriore accrescimento del fondo di garanzia dei biglietti di Stato.	*per memoria*
378	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei fondi necessari per l'esecuzione dei Reali decreti 31 luglio 1919, n. 1304, e 7 settembre 1919, n. 1730, e della legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e del R. decreto 29 dicembre 1921, n. 1964, relativi all'indennità caro-viveri ai pensionati del Monte pensioni insegnanti elementari	20,000,000 —
379	Interessi nella misura del 4 e dell'1 per cento dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle somme da essa mutuate senza interessi o al saggio ridotto del 3 per cento a favore di comuni, provincie e Consorzi per l'esecuzione di opere pubbliche a sollievo della disoccupazione (Articolo 1 del R. decreto 10 agosto 1920, n. 1140)	9,600,000 —
380	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti della quota di lire 40 milioni, e relativi interessi, assunta a carico dello Stato, sull'importo capitale complessivo dei mutui concessi alle Amministrazioni provinciali, comunali, ed ai Consorzi appartenenti alle due provincie di Belluno ed Udine, in dipendenza dei Regi decreti 28 novembre 1919, n. 2405, 25 aprile 1920, n. 572, 8 giugno 1920, n. 864 e 3 aprile 1921, n. 571 — Scadenza al 25 giugno 1927 — (Regio decreto 6 ottobre 1921, n. 1426)	2,101,071.37
381	Interessi da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti sulle somministrazioni di fondi per anticipazioni alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 28 dicembre 1922, n. 1824 (Spesa obbligatoria)	600,000 —
382	Concorso dovuto dallo Stato ai comuni ed alle provincie nella misura del 2 per cento delle somme vigenti a mutuo al principio di ciascun anno sui prestiti contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti per la corresponsione della indennità di caro-viveri e degli aumenti di stipendio agli impiegati, agenti e salariati dipendenti dai Comuni e delle Provincie, a termini dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1181, e dell'art. 8, lettera c), del decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107.	200,000 —
383	Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti quale differenza tra il saggio normale e quello di favore dei mutui da concedersi alle provincie ed ai comuni per metterli in grado di corrispondere ai dipendenti impiegati, agenti e salariati l'indennità stabilita dal decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1181 (decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1770)	5,500,000 —
384	Quota a carico dell'Italia nelle spese per la costituzione ed il funzionamento del Segretariato generale della Lega delle Nazioni	8,000,000 —
385	Quota a carico dell'Italia nelle spese di funzionamento dei Tribunali arbitrali misti istituiti in dipendenza dei Trattati di pace	200,000 —
386	Spese per dazi doganali e trasporti inerenti ai risarcimenti dovuti dagli Stati nemici in base a trattati di pace . .	6,000,000 —
387	Spese varie esclusi i premi di operosità e rendimento per il servizio dei risarcimenti in natura dovuti secondo i trattati di pace dagli Stati ex nemici	150,000 —
388	Assegnazione per assicurare da parte dello Stato agli Istituti di credito delle nuove provincie non aventi scopo di lucro, per una durata non eccedente i 25 anni, la garanzia di cui all'art. 3 del R. decreto 9 dicembre 1920, n. 1883, modificato col R. decreto 5 aprile 1925, n. 491, in corrispondenza della responsabilità degli enti verso i depositanti .	5,000,000 —
389	Assegnazione al comune di Venezia, per venti anni a decorrere dal 1° gennaio 1924, di cui all'art. 7 del R. decreto 9 dicembre 1923, n. 3233, sul provento della maggiore tassa di lire 0.50 per ogni tonnellata metrica di merce sbarcata od imbarcata, tanto nella stazione marittima, quanto a Porto Marghera (4ª rata)	250,000 —
390	Quota assunta a carico dello Stato per conto del comune di Livorno e quota parte a carico dello Stato nelle opere di sistemazione e di ampliamento del nuovo porto industriale di Livorno, e interessi 6 per cento sulle somme contabilizzate e non pagate durante ed al termine dell'esecuzione dei lavori (art. 4 del R. decreto 16 dicembre 1923, n. 3249 (Spesa obbligatoria)	45,000 —
391	Somministrazione all'azienda delle ferrovie dello Stato delle somme occorrenti per la gestione relativa alle materie prime, materiale da costruzione, bestiame ed ogni altra merce da ottenere dagli Stati ex-nemici in conto di riparazioni dei danni di guerra (R. decreto 14 marzo 1921, numero 445)	3,000,000 —
392	Sovvenzione a fondo perduto da corrispondere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il completamento degli impianti ferroviari della città di Milano (Regio decreto 19 febbraio 1925, n. 267) (terza delle cinque rate).	52,000,000 —
393	Rimborso alla Cassa Nazionale per gli infortuni degli operai sul lavoro, dell'ammontare dei pagamenti da essa effettuati, delle rendite di infortunio sul lavoro, dovute ai cittadini del Trentino dagli Istituti di previdenza aventi sede oltre la linea di armistizio (R. decreto 1° settembre 1920, n. 1284)	2,000,000 —
394	Rimborso all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella Venezia Giulia e Zara con sede in Trieste, ed alla Cassa nazionale infortuni dell'ammontare dei pagamenti effettuati per rendite di infortunio sul lavoro, dovute ai cittadini della Venezia Giulia, di Zara e di Fiume, ai sensi del Regio decreto 27 ottobre 1924, n. 1756	1,000,000 —
395	Spese per fornitura di tondelli monetari ed accessori normali e per l'acquisto di metalli destinati alla monetazione (R. decreto 21 gennaio 1923, n. 215).	*per memoria*
396	Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti per effetto della surroga dei depositanti della Cassa postale di risparmio di Vienna (Regi decreti 9 novembre 1921, n. 1871, e 22 luglio 1923, n. 1817)	2,500,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
397	Pensioni agli ex impiegati della Banca Austro-Ungarica di nazionalità italiana (R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2478) .	155,000 —
398	Somma occorrente per il pagamento del canone *à forfait* di franchi oro 6,000,000, di cui all'articolo 29 dell'accordo 29 marzo 1923, per la sistemazione della Südbahn, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816	28,000,000 —
399	Somma occorrente per il pagamento del contributo annuo di due franchi oro per ogni tonnellata di merce in transito al porto di Trieste in eccedenza a 650,000 tonnellate annue ai termini dell'articolo 25, n. 25, dell'accordo 29 marzo 1923, per la sistemazione della Südbahn, approvato con R. decreto 12 luglio 1923, n. 1816	19,000,000 —
400	Somma per l'eventuale pagamento per conto dell'Austria, in dipendenza della garanzia assoluta fino all'importo massimo di franchi oro 6,760,000, ai termini dell'art. 36 dell'accordo 29 marzo 1923, per la sistemazione della Südbahn, approvato con R. decreto 12 luglio 1923, n. 1816 . . .	*per memoria*
401	Somma occorrente per l'eventuale pagamento per conto dell'Ungheria in dipendenza della garanzia assunta nei limiti della somma massima di franchi oro 3,300,000 ai sensi dell'art. 43 dell'accordo 29 marzo 1923, per la sistemazione della Südbahn, approvato con R. decreto 12 luglio 1923, n. 1816	*per memoria*
402	Somma occorrente pel pagamento dei titoli redimibili del debito pubblico prebellico austriaco, posto a carico dell'Italia (Regi decreti 3 novembre 1921, n. 1584, e 24 giugno 1923, n. 1448)	2,000,000 —
403	Indennità di viaggio e di soggiorno e indennità per le sedute ai componenti la Commissione di esperti per la determinazione degli istrumenti industriali da conservarsi per eventuali necessità belliche ed altre spese pel funzionamento della Commissione stessa (R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2871 e R. decreto 3 giugno 1924)	15,000 —
404	Assegnazione straordinaria da erogare a favore del sindacato bancario istituito per la penetrazione italiana in Oriente (R. decreto 5 aprile 1925, n. 418) (Spesa ripartita - Terza ed ultima rata)	1,000,000 —
405	Somma da corrispondere alla Cassa di ammortamento per l'estinzione dei debiti di guerra a integrazione dell'interesse in ragione del 5 per cento sulle somme investite dalla Cassa stessa (art. 2 R. decreto 3 marzo 1926, n. 332).	*per memoria*
406	Contributo all'azienda per l'esercizio dei magazzini generali di Trieste (art. 10 del R. decreto 3 settembre 1925, n. 1789) (Seconda annualità)	5,000,000 —
407	Assegno temporaneo mensile ai funzionari, militari, agenti ed operai già appartenenti all'Amministrazione dello Stato ed alle loro vedove, orfani e genitori, provvisti di pensione ordinaria sia o no privilegiata (R. decreto 31 luglio 1919, n. 1304, legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e R. decreto 29 dicembre 1921, n. 1964)	175,000,000 —
		366,005,208.67

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	Contributi e concorsi in dipendenza di pubbliche calamità.	
408	Metà a carico dello Stato delle annualità d'interessi e d'ammortamento relative ai mutui ammortizzabili in 50 anni concessi dalla Cassa depositi e prestiti a provincie e comuni, anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per riparare i danni causati dal terremoto (articolo 13, legge 25 giugno 1906, n. 255) (Spesa obbligatoria) .	25,000 —
409	Metà a carico dello Stato delle annualità di interessi e d'ammortamento relative ai mutui estinguibili in 50 anni, concessi dalla Cassa depositi e prestiti a provincie e comuni danneggiati dalle alluvioni nel Friuli, nella provincia di Roma, e nel circondario di Rieti (art. 2 ultimo comma R. decreto 3 marzo 1924, n. 289) (Spesa obbligatoria).	50,000 —
410	Rimborso alle provincie ed ai comuni della Calabria delle sovrimposte comunali e provinciali sull'imponibile dei fabbricati sgravato in causa del terremoto e non compensato con imponibile nuovo comunque derivante. (Art. 3 della legge 14 luglio 1907, n. 538, e art. 2 della legge 25 giugno 1908, n. 355) (Spesa obbligatoria)	400,000 —
411	Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui contratti da privati e da istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 (art. 265 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e decreto Luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 836, e R. decreto 3 maggio 1920, n. 545) (Spesa obbligatoria) .	8,500,000 —
412	Metà a carico dello Stato nelle spese di ammortizzazione di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, portante provvedimenti in dipendenza del terremoto calabro-siculo del 28 dicembre 1908, per l'esecuzione di piani regolatori e di ampliamenti dei centri urbani e rispettive frazioni (art. 118 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399) (Spesa obbligatoria) . .	2,500,000 —
413	Contributo diretto dello Stato a favore dei proprietari che abbiano costruito, ricostruito e riparato a proprie spese gli edifici distrutti o danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (art. 331 e 335 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e R. decreto 3 maggio 1920, n 545 (Spesa obbligatoria) .	3,500,000 —
414	Contributo diretto dello Stato nella misura del 50 per cento a favore dell'Unione Edilizia Nazionale per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici passati in sua proprietà ai sensi degli articoli 351, n. 2, 355 e seguenti del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e R. decreto 3 maggio 1920, n. 545 (Spesa obbligatoria)	10,000,000 —
415	Concorso dello Stato sui mutui ipotecari a favore dei danneggiati dall'eruzione dell'Etna del 1910 (Articolo 1 della legge 21 luglio 1911, n. 841, e 15 della legge 12 luglio 1912, n. 772) (Spesa obbligatoria)	500 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
416	Contributo dello Stato nella spesa di ammortamento dei mutui contratti dai danneggiati dai terremoti del 25 agosto 1909 nelle provincie di Siena e Grosseto e 7 giugno 1910 nelle provincie di Avellino, Potenza e nei comuni di Baronissi, Calvanico e Laviano in provincia di Salerno per la riparazione dei fabbricati danneggiati o distrutti (articoli 2 e 8, comma 2, della legge 13 luglio 1910, n. 467) (Spesa obbligatoria)	40,000 —
417	Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti e corrispondente alla metà degli interessi sui mutui contratti dai comuni danneggiati dai terremoti del 25 agosto 1909 nelle provincie di Siena e Grosseto e 7 giugno 1910 nelle provincie di Avellino e Potenza e nei comuni di Baronissi, Calvanico e Laviano in provincia di Salerno, per riparare i danni cagionati dai terremoti medesimi (art. 6 della legge 13 luglio 1910, n. 467) (Spesa obbligatoria)	2,000 —
418	Contributo dello Stato nelle spese per il pagamento degli interessi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti delle Amministrazioni delle provincie e dei comuni danneggiati dalle alluvioni, dai nubifragi e dalle mareggiate dell'ultimo quadrimestre 1910 per le opere di cui all'articolo 4 della legge 13 aprile 1911, n. 311, e dalle piene e frane nelle provincie meridionali continentali, eccettuata la Basilicata, della Sicilia e della Sardegna, per le opere previste dal decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679 modificato dall'altro decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019) (Spesa obbligatoria)	400,000 —
419	Contributo dello Stato nelle spese di ammortamento dei mutui contratti dai privati e dagli Istituti di beneficenza per la riparazione, ricostruzione e nuova costruzione dei fabbricati urbani e rustici, degli opifici e degli stabilimenti termali; nonchè pel ripristino della cultura nei fondi danneggiati o distrutti dai nubifragi o dalle mareggiate dell'ultimo quadrimestre 1910 nelle provincie di Napoli, Salerno e Porto Maurizio (art. 5 della legge 13 aprile 1911, n. 311) (Spesa obbligatoria)	50,000 —
420	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi e della quota d'ammortamento di un mutuo fino al massimo di L. 20 mila che il comune di Castiglione di Sicilia è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti. (Art 9 della legge 12 luglio 1912, n 772) (Spesa obbligatoria)	437.57
421	Contributo dello Stato nelle spese di ammortamento dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti dalle Amministrazioni provinciali e comunali per le opere di cui agli articoli 1 e 5 del R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, convertito nella legge 12 luglio 1912, n. 772) (Spesa obbligatoria)	20,000 —
422	Contributo dello Stato nella spesa d'ammortamento di mutui contratti dai privati e da istituti pubblici di beneficenza per le riparazioni, ricostruzioni e nuova costruzione dei fabbricati urbani e rustici e degli opifici danneggiati o distrutti dalle alluvioni dalle mareggiate, dal terremoto o dall'eruzione di cui all'art. 1, lettere *b*) e *d*) del R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, nonchè pel ripristino della coltura nei fondi danneggiati e per la ricostruzione in altre terre della proprietà distrutta. (Articoli 6 del R. decreto 21 dicembre 1911, n 1471, e 12 della legge 12 luglio 1912, n. 772) (Spesa obbligatoria)	100,000 —
423	Contributo dello Stato a favore dei privati e degli istituti pubblici di beneficenza per le opere eseguite e da eseguire, di cui all'art. 6 del Regio decreto 21 dicembre 1911. n. 1471 (articoli 12 della legge 12 luglio 1912, n. 772 e 8 della legge 19 luglio 1914, n. 761 (Spesa obbligatoria)	500 —
424	Contributi e concorsi dello Stato in dipendenza del terremoto 8 maggio 1914 (articoli 5, 6, 7 e 8 della legge 19 luglio 1914, n. 761) (Spesa obbligatoria)	450,000 —
425	Contributo dello Stato nel pagamento del 50 per cento delle semestralità comprensive degli interessi al 4.50 per cento e dell'ammortamento e contributo dello Stato nel pagamento della metà dell'ammontare complessivo degli interessi al 4.50 per cento sui mutui di favore concessi per lavori eseguiti o da eseguire dai danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 a seconda che siano provvisti di un imponibile complessivo inferiore o superiore alle lire 5,000 (art. 1, n. 1, lett. *a*, e n. 2, lett. *a*, del Regio decreto 13 maggio 1915, n. 775) (Spesa obbligatoria)	260,000 —
426	Contributo diretto dello Stato per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni eseguite o da eseguire dai danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915. Corresponsione del decimo sui contributi stessi nel caso di cessioni a società anonime o cooperative di lavoro o all'Unione edilizia nazionale, che assumano i lavori suddetti (articoli 1, 31, 32, 33, 34 e 35 del Regio decreto 13 maggio 1915, n. 775, art. 1 del decreto luogotenenziale 4 febbraio 1917, n. 151, Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545 e Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705) (Spesa obbligatoria)	14,000,000 —
427	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti da provincie e da comuni (questi ultimi anche nell'interesse degli istituti di beneficenza o di altri enti morali) allo scopo di procurarsi i mezzi per le spese a loro carico occorrenti per le riparazioni o le ricostruzioni degli edifici pubblici o di uso pubblico danneggiati o distrutti dal terremoto del 13 gennaio 1915 (art. 2 del decreto-legge 21 gennaio 1915, n. 27 (Spesa obbligatoria).	50,000 —
428	Metà a carico dello Stato nelle spese di ammortamento di mutui della Cassa depositi e prestiti ai comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915, per la esecuzione dei piani regolatori e di ampliamento del loro centro urbano e rispettive frazioni (art. 6 del decreto luogotenenziale 29 aprile 1915, n. 582) (Spesa obbligatoria).	100,000 —
429	Assegnazione occorrente per corrispondere ai comuni ed alle provincie danneggiate dal terremoto del 13 gennaio 1915 e compresi nell'elenco approvato con Regio decreto 7 febbraio 1915, n. 72, la differenza fra l'ammontare della sovrimposta sui terreni e sui fabbricati riscossa nel 1914 e quella che sarà applicata per i successivi anni fino al 1923, ed ai comuni di cui all'art. 1 del Regio decreto 5 febbraio 1915, n. 62, la differenza di cui trattasi limitatamente alla sovrimposta sui fabbricati per il periodo predetto (art. 6 del Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 27, decreto Luogotenenziale 3 febbraio 1918, n. 347, art. 3 del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705 e Regio decreto 3 giugno 1924, n. 938) e Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 86 (Spesa obbligatoria)	100,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
430	Contributo diretto dello Stato per le riparazioni, ricostruzioni o nuove costruzioni eseguite e da eseguire dai danneggiati dai terremoti delle provincie di Pesaro e Forlì. Corresponsione del decimo sui contributi nel caso di cessione a società anonime o cooperative di lavoro che assumano i lavori di cui sopra (articoli 1, 31, 32, 33, 34 e 35 del decreto luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518, e art. 4 del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1705) (Spesa obbligatoria).	1,500,000 —
431	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, sui mutui contratti dalla Cassa depositi e prestiti da provincie e da comuni (questi ultimi anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza e di altri enti morali allo scopo di procurarsi i mezzi per le spese a loro carico occorrenti per le riparazioni o le ricostruzioni degli edifici pubblici o di uso pubblico danneggiati dai terremoti nelle provincie di Pesaro e di Forlì (art. 1, lett. *D*, del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1056) (Spesa obbligatoria)	15,000 —
432	Contributo dello Stato nel pagamento del 50 per cento delle semestralità, comprensive degli interessi al 4.50 per cento e dell'ammortamento o contributo diretto dello Stato nel pagamento della metà dell'ammontare complessivo degli interessi al 4.50 per cento sui mutui di favore concessi per lavori eseguiti o da eseguire dai danneggiati dal terremoto nelle provincie di Arezzo, Perugia, Firenze e Roma, a seconda che siano provvisti di un imponibile inferiore o superiore alle lire 5,000 (art. 1, n. 1, lett. *A*, e n. 2, lett. *A*, del decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518, art. 2 del decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 697, decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080, Regio decreto 8 luglio 1919, n. 1384, e Regio decreto 12 marzo 1920, n. 503 (Spesa obbligatoria)	450,000 —
433	Contributo diretto dello Stato per le riparazioni, ricostruzioni o nuove costruzioni eseguite e da eseguire dai danneggiati dai terremoti nelle provincie di Arezzo, Perugia e Firenze. Corresponsione del decimo sui contributi nel caso di cessione a società anonime o cooperative di lavoro che assumano i lavori di cui sopra (articoli 1, 31, 32, 33, 34 e 35 del decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518, richiamato dall'art 2 del decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 697; art. 1 del decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080; art. 1 del Regio decreto 8 luglio 1919, n. 1384; Regio decreto 12 marzo 1920, n. 503 e Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705 (Spesa obbligatoria).	5,500,000 —
434	Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni da essa fatto agli enti danneggiati dal terremoto 6-7 settembre 1920 e corrispondenti alla sovrimposta della quale rimane sospesa la riscossione (art. 14 del Regio decreto 10 marzo 1921, n. 227) (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
435	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti da provincie e comuni (questi ultimi anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza e di altri enti morali) allo scopo di procurarsi i mezzi a loro carico occorrenti per le riparazioni e le ricostruzioni degli edifici pubblici o di uso pubblico danneggiati dai terremoti nelle provincie di Arezzo e di Perugia (art 1, lett. *D*, decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1056, art. 1 decreto luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 697, art. 3 del decreto luogotenenziale 7 ottobre 1917, n. 1807, decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2380, Regio decreto 8 luglio 1919, n. 1384, e Regio decreto 12 marzo 1920, n. 503) (Spesa obbligatoria)	30,000 —
436	Contributo dello Stato per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni eseguite e da eseguire dai danneggiati dal terremoto del 6-7 settembre 1920 nella Lunigiana e nella Garfagnana. Corresponsione del decimo sui contributi nel caso di cessione a società anonime o cooperative di lavoro che assumano i lavori predetti (articoli 1, 31, 32, 33, 34 e 35 del decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518; Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, e Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1315 (Spesa obbligatoria)	6,000,000 —
437	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti da provincie e comuni (questi ultimi anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza ed altri enti morali) allo scopo di procurarsi i mezzi occorrenti per le riparazioni e ricostruzioni degli edifici pubblici o di uso pubblico danneggiati dal terremoto del 6-7 settembre 1920 (articoli 2, 3 e 4 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1056, e 22 del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1315) (Spesa obbligatoria)	20,000 —
438	Anticipazioni ai privati, a sensi dell'art. 1 del Regio decreto 27 settembre 1923, n. 2309 e dell'art. 1 del Regio decreto 3 giugno 1924, n. 937 delle quote semestrali del contributo dello Stato nella spesa per la ricostruzione o la riparazione delle case distrutte o danneggiate dai terremoti del 28 dicembre 1908, dell'8 maggio 1914 e del 13 gennaio 1915 e pagamento dei diritti a mutuo trasferiti all'Unione edilizia nazionale e incamerati dallo Stato giusta l'art. 1 del Regio decreto 26 dicembre 1924, n. 2278	109,000,000 —
439	Contributo dello Stato a favore dei danneggiati dai terremoti del 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918 e 29 giugno 1919 (Regio decreto 23 dicembre 1923, n. 2873 e Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1626)	6,000,000 —
	Anticipazione dei contributi diretti dello Stato ai danneggiati dal terremoto del 6 e 7 settembre 1920 (Terremoto Tosco-Emiliano) (Regio decreto 27 gennaio 1924, n. 107. — 3a delle 8 annualità)	6,250,000 —
		175,313,437.57

Spese per la beneficenza romana.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
441	Contributo del Tesoro dello Stato a favore della beneficenza pubblica romana (art. 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343).	230,000 —
442	Contributo del Tesoro dello Stato a favore dell'Istituto di Santo Spirito in Sassia e degli Ospedali riuniti di Roma (art. 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343; legge 3 febbraio 1898, n. 43, e art. 3 della legge 8 luglio 1903, n. 321)	970,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
443	Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'art. 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma (Spesa obbligatoria)	300,000 —
444	Corresponsione all'Istituto di S. Spirito ed agli Ospedali riuniti di Roma a pareggio del fabbisogno annuale (legge 8 luglio 1903, n. 321, regolamento 5 marzo 1905, n. 185, art. 8 della legge 18 giugno 1908, n. 286, art. 2 del Regio decreto 18 aprile 1920, n. 481 e art. 1 del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1961)	7,500,000 —
445	Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti, per l'ammortamento del mutuo concesso all'Istituto di S. Spirito e Ospedali riuniti di Roma per effetto dell'art. 1 della legge 18 giugno 1908, n. 286 (18a delle 50 annualità); dell'art. 1 del Regio decreto 18 aprile 1920, n. 481 (7a delle 50 annualità); del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 584 (4a delle 50 annualità) e del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1961, art. 5	2,195,605.28
446	Concorso dello Stato da corrispondersi al Pio Istituto di Santo Spirito e Ospedali riuniti di Roma in ragione dell'ottanta per cento della diaria determinata a norma dell'art. 4 del Regio decreto 18 aprile 1920, n. 481 per ciascuna degenza in più verificatasi in confronto delle degenze del 1906 (articolo primo, comma secondo, del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1961)	10,000,000 —
447	Corresponsione all'Amministrazione degli Ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità per degenti dei quali non fu possibile all'Amministrazione suddetta accertare il domicilio di origine ed addebitarne il Comune (art. 9 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	600,000 —
448	Concorso straordinario dello Stato a pareggio di bilancio nella spesa dipendente da miglioramenti economici al personale del Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti di Roma (art. 3 del Regio decreto 18 aprile 1920, n 481)	3,200,000 —
449	Assegnazione a favore del Comune di Roma ai sensi dell'art. 6 del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1961 (3a delle quaranta annualità)	2,000,000 —
		25,995,605.28
	Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio.	
	Spese di assistenza ai reduci della guerra ed alle famiglie dei caduti.	
450	Rimborso alle ferrovie ed alle linee di navigazione esercitate dallo Stato del prezzo dei viaggi gratuiti in terza classe a tariffa militare, concessi ai minorenni ed agli interdetti per infermità di mente, rimasti orfani a causa della guerra ed alle persone che li accompagnano (decreto luogotenenziale 7 marzo 1918, n. 440)	800,000 —
451	Sussidi temporanei ai Comitati provinciali ed agli istituti per la protezione degli orfani di guerra e spese varie per l'applicazione della legge 18 luglio 1917, n. 1143	35,000,000 —
452	Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra per i fini di cui alla legge 25 marzo 1917, n. 481	22,000,000 —
453	Contributo a favore dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra con sede in Milano per i servizi di assistenza e di avviamento alla rieducazione e di collocamento a favore dei mutilati e degli invalidi stessi (Decreto luogotenenziale 19 dicembre 1918, n. 2055)	500,000 —
454	Assegnazione straordinaria per contributi e sovvenzioni a enti, sussidi ed altre provvidenze a favore dei mutilati e invalidi di guerra, da attuarsi dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra di cui al decreto luogotenenziale 19 dicembre 1918, n. 2055	1,000,000 —
455	Spesa relativa al servizio pel collocamento degli invalidi di guerra, ai termini della legge 25 agosto 1903, n. 1312, e del Regio decreto 22 gennaio 1922, n. 92	300,000 —
456	Corresponsione all'Amministrazione delle Poste, del valore facciale dei francobolli speciali effettivamente usati dall'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra (art. 2 e 5 Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 2127)	1,000,000 —
457	Corresponsione all'Amministrazione delle poste del canone annuo per le corrispondenze ordinarie ufficiali in arrivo all'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi di guerra (Comitato centrale) ed organi dipendenti, spedite dalle autorità pubbliche senza affrancatura (art. 6 lettera *C* e art. 7 n. 2 del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 2127)	230,000 —
458	Corresponsione all'Amministrazione delle poste del canone annuo per la corrispondenza ufficiale in partenza, del Comitato centrale dell'Associazione nazionale combattenti	11,480 —
459	Somma da erogare a beneficio delle famiglie dei militari morti o dispersi in guerra e ad Enti e istituzioni aventi per iscopo l'assistenza e la tutela delle famiglie stesse	1,000,000 —
		61,841,480 —
	Assegni vitalizi e pensioni straordinarie.	
460	Assegni vitalizi in dipendenza della cessata liquidazione della gestione dell'antico Monte di Pietà di Roma	2,460 —
461	Pensioni ed assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e pensioni diverse	20,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
462	Interessi dovuti alla Cassa depositi o prestiti sulle anticipazioni da essa fatte a termini delle leggi 14 luglio 1907, n. 537, 4 giugno 1911, n. 486, e del Regio decreto 9 novembre 1921, n. 1591 riguardanti le pensioni ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale (Spesa obbligatoria)	5,500,000 —
		25,502,460 —
	Spese generali di amministrazione.	
	Servizi diversi.	
463	Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo, dipendenti dall'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze, (escluso quello delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze), della Corte dei conti e delle avvocature erariali (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853)	50,000,000 —
464	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo delle Ragionerie centrali e delle ragionerie delle Intendenze di finanza (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, o Regi decreti 3 giugno 1920, n 737, e 5 aprile 1923, n. 853).	3,942,250 —
465	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato escluso quello delle Ragionerie centrali e delle ragionerie delle Intendenze di finanza (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1232, o Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853)	4,000,000 —
466	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato delle Ragionerie centrali e delle ragionerie delle Intendenze di finanza. . .	339,720 —
467	Indennità temporanea ai salariati dell'azienda delle privative.	35,000,000 —
468	Indennità di licenziamento agli avventizi che cessino dal servizio per diminuite esigenze (Regio decreto 2 marzo 1924, num 319)	100,000 —
469	Restituzione di quote presuntivamente indebite o inesigibili riscosse per conto del ramo dei danneggiati dalle truppe borboniche nel 1860	1,000 —
470	Personale fuori ruolo del Ministero e delle Intendenze (Spese fisse)	71,800 —
		98,454,270 —
	Spese per servizi speciali.	
	Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.	
471	Spese per la formazione delle mappe geometriche particellari nelle provincie che ne sono sprovviste	5,500,000 —
472	Spese per la formazione del nuovo catasto nelle provincie toscane	3,500,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
473	Spese per la formazione del nuovo catasto nelle provincie di Belluno e di Udine	2,500,000 —
474	Spese per la formazione del nuovo catasto nelle provincie di Ascoli Piceno, Macerata, Parma, Perugia, Piacenza e Sondrio	2,000,000 —
475	Spese per l'esecuzione mediante appalto delle operazioni inerenti alla formazione delle mappe catastali — Regio decreto 21 gennaio 1926, n. 144 — (Spesa ripartita: 2a delle quattro annualità)	500,000 —
		14,000,000 —
	Amministrazione del demanio e delle tasse.	
476	Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (Spesa obbligatoria) . . .	600 —
477	Assegni agli investiti di benefizi di Regio patronato — Asse ecclesiastico (Spese fisse)	13,000 —
		13,600 —
	Provveditorato generale dello Stato.	
478	Onere a carico del demanio per le eventuali deficienze della Cassa dei giubilati annessa al Regio Teatro San Carlo di Napoli	28,800 —
479	Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico	6,600 —
480	Spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori, dipendenti dalla vendita dei beni — Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	25,000 —
481	Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni — Asse ecclesiastico (Spesa d'ordine)	20,000 —
482	Assegnazione straordinaria pei lavori da eseguirsi al palazzo Venezia in Roma (Regio decreto 11 novembre 1924, n. 1825, e art. 1 Regio decreto 10 maggio 1925, n. 737) (terza ed ultima rata)	650,000 —
483	Assegnazione straordinaria per opere di restauro al palazzo demaniale ex Camerlenghi in Venezia e per prezzo d'esproprio delle botteghe annesse (Regio decreto 24 maggio 1925, n. 731) (seconda delle tre rate)	400,000 —
		1,130,400 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	Amministrazione delle imposte dirette.	
484	Aggio sulle riscossioni delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni dei redditi soggetti alle imposte dirette e sulle riscossioni delle imposte del 1872 e retro; spese di stralcio e di liti pel servizio del macinato (Spese d'ordine)	400 —
	Corpo della Regia guardia di finanza.	
485	Indennità temporanea mensile agli ufficiali e soprassoldo caroviveri alla truppa (decreti luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314, 6 ottobre 1918, n. 1593, e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737); indennità speciale ai sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza ai sensi del Regio decreto 23 dicembre 1920, n. 1894	25,500,000 —
486	Assegnazione straordinaria per la integrazione del naviglio adibito alla vigilanza finanziaria sul mare, sui laghi e sulla laguna (Regio decreto 10 maggio 1925, n. 615 — Seconda delle sei rate)	2,000,000 —
487	Assegnazione straordinaria per l'impianto della recinzione metallica lungo il confine del Regno e per la costruzione di una cancellata in Fiume, compreso l'acquisto e l'espropriazione delle relative zone di terreno (Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1835 — Seconda ed ultima rata)	1,000,000 —
		28,500,000 —
	Amministrazione delle dogane e delle imposte dirette.	
488	Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca (Spesa obbligatoria).	1,000,000 —
489	Costruzione di un edificio ad uso della dogana di Milano al nuovo scalo delle merci a piccola velocità in via Farini (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 582 - 5ª ed ultima delle cinque annualità)	729,000 —
490	Costruzione, ampliamento e sistemazione di fabbricati ad uso delle dogane sulla linea del confine (Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1631 — 2ª delle tre annualità	1,300,000 —
		3,029,000 —
	Amministrazione delle privative.	
491	Assegni e sussidi mensili di licenziamento agli operai delle manifatture dei tabacchi	86,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
492	Prorata al Municipio di Pontecorvo per prezzo convenuto per la costruzione e la vendita all'Amministrazione finanziaria di locali ad uso dell'agenzia delle coltivazioni dei tabacchi - Legge 17 luglio 1898, n. 310 (Spesa ripartita) (28ª delle trenta annualità)	12,000 —
493	Spese di funzionamento delle due fattorie per la coltivazione dei tabacchi nella provincia di Salerno in esercizio diretto del Ministero delle finanze, giusta la legge 14 luglio 1907, n. 524, articolo 2 del decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 486 (ultima rata delle dieci annualità)	210,000 —
494	Premi ai coltivatori della Sardegna che introdurranno nelle loro aziende la coltivazione del tabacco secondo le norme e le condizioni stabilite dagli articoli 100 a 110 del regolamento 8 novembre 1900 sulla coltivazione del tabacco (articolo 38 della legge 14 luglio 1907, n. 562) (19ª delle venti annualità)	10,000 —
495	Premi ai coltivatori della Basilicata che introdurranno nelle loro aziende la coltivazione del tabacco secondo le norme e le condizioni stabilite dagli articoli 100 a 110 del regolamento 8 novembre 1900 sulla coltivazione indigena del tabacco (art. 6 della legge 9 luglio 1908, n. 445) (19ª delle venti annualità)	10,000 —
496	Spese per le agenzie all'estero incaricate della vendita dei tabacchi nazionali lavorati comprese le spese per imballaggio, trasporti, assicurazioni, dazi doganali, tasse interne di vendita ed altre accessorie da sostenersi nei vari Stati esteri (decreto luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 2105)	1,500,000 —
		1,828,000 —
	Amministrazione delle pensioni di guerra.	
497	Pensioni privilegiate di guerra ai militari del Regio esercito e assimilati o rispettive famiglie e soprassoldi di medaglie al valore militare loro dovuti in dipendenza della guerra fra varie Potenze e di quella italo-turca	1,070,000,000 —
498	Pensioni privilegiate di guerra ai militari della Regia marina e assimilati e rispettive famiglie e soprassoldi al valore militare loro dovuti in dipendenza della guerra fra varie Potenze e di quella italo-turca	7,000,000 —
499	Assegni per una sola volta ai militari colpiti da una delle infermità ascritte alla decima categoria, indicata nella tabella A annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 (art. 7)	4,000,000 —
500	Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra ai sensi dell'articolo 4 del testo unico approvato col decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426 e dell'articolo 69 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491	8,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
501	Assegni d'invalidità, assegni alimentari e sussidi provvisori ad ex-militari od a famiglie di caduti dell'esercito austro-ungarico, pertinenti alle nuove provincie compresa quella del Carnaro	35,000,000 —
502	Pensioni alle famiglie dei caduti per la causa nazionale ed ai mutilati per la causa stessa (art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275)	1,600,000 —
503	Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del Palazzo Braschi e del Palazzo degli Esami e paghe agli operai che vi sono addetti	140,000 —
504	Indennità di missione e spese di viaggio per servizi delle pensioni di guerra	20,000 —
505	Sussidi agli impiegati di ruolo e straordinari e al basso personale in attività di servizio	50,000 —
506	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	5,000 —
507	Stipendi ed indennità agli ufficiali medici richiamati in servizio per far parte delle Commissioni di cui agli articoli 56 e 57 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491	700,000 —
508	Spese per il funzionamento del Comitato e delle Commissioni di cui agli articoli 51, 56 e 57 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 - Competenze, indennità, diarie e rimborso spese di viaggio per i membri - anche estranei all'amministrazione - del Comitato e delle Commissioni predette e per le autorità sanitarie locali delegate ai sensi del penultimo comma del citato articolo 57 - Indennità e spese di viaggio ai richiedenti pensione di guerra chiamati a visita presso le Commissioni mediche di cui ai citati articoli 56 e 57 - Spese per visite mediche all'estero.	2,000,000 —
509	Personale del ruolo transitorio di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2884	8,000,000 —
510	Retribuzione al personale avventizio	1,800,000 —
511	Indennità temporanea mensile al personale del ruolo transitorio di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2884.	800,000 —
512	Indennità temporanea mensile al personale (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853)	1,000,000 —
513	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti.	1,500,000 —
		1,131,115,000 —
	Spese per i risarcimenti dei danni di guerra e per le nuove provincie.	
514	Saldi in contanti delle indennità per risarcimento dei danni di guerra pagato in obbligazioni del debito pubblico al 3.50 per cento denominate « Obbligazioni delle Venezie » e spese di emissione delle obbligazioni medesime	20,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	Spese per i servizi di stralcio del cessato Ministero per le terre liberate passati in parte al Ministero delle finanze.	
515	Personale straordinario e diurnista - Retribuzioni e mercedi.	33,000 —
516	Indennità temporanea mensile al personale (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314; e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853)	28,000 —
517	Spese per l'impianto ed il funzionamento delle Commissioni, dei reparti speciali presso le Intendenze e le direzioni di finanza, presso gli uffici tecnici di finanza, presso gli uffici distrettuali delle imposte e presso gli uffici del registro incaricati dell'accertamento dei danni di guerra e della liquidazione e pagamento delle relative indennità e per tutte le altre operazioni inerenti a tale servizio (articolo 26 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, art. 1 del Regio decreto 24 luglio 1919, n. 1425, e Regi decreti 18 aprile 1920, nn. 579 e 580)	4,000,000 —
518	Spese per somministrazioni in natura a privati e ad enti pubblici danneggiati per fatto di guerra e per eventuale trasporto e collocamento degli oggetti somministrati (art. 6 e 26 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426)	*per memoria*
519	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli (articolo 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290)	45,000 —
520	Premi di operosità e di rendimento ai sensi dell'art. 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e del Regio decreto 11 maggio 1924 n. 665, al personale addetto agli uffici provinciali ed alle Commissioni per lavori relativi all'accertamento ed alla liquidazione dei danni di guerra, ed ai funzionari di altre amministrazioni eventualmente incaricati di compiti inerenti al servizio medesimo.	300,000 —
		4,406,000 —
	Spese pei servizi delle liquidazioni di guerra.	
521	Spese di qualsiasi natura per le liquidazioni delle gestioni di guerra o per il funzionamento dei servizi relativi alle liquidazioni medesime	1,000,000 —
522	Premi di operosità e di rendimento al personale addetto ai servizi delle liquidazioni di guerra	200,000 —
523	Rimborsi di somme indebitamente riscosse per ricuperi deliberati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e per le terre liberate e dal Comitato liquidatore per le gestioni di guerra e restituzioni di quote inesigibili (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
		1,200,000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	Onere per la concessione delle polizze ai combattenti.	
524	Annualità da versare alla Cassa depositi e prestiti per il servizio e l'estinzione delle polizze gratuite di assicurazione dei combattenti (art. 1 Regio decreto 2 gennaio 1925, n. 1 e Regio decreto 10 maggio 1925, n. 852)	50,000,000 —
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Estinzione di debiti.	
525	Debiti redimibili - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	50,717,105.25
526	Ammortamento delle Obbligazioni sette per cento collocate negli Stati Uniti d'America (1ª annualità) (Regi decreti 18 novembre 1925, n. 1964 e 19 novembre 1925, n. 1977)	37,500,000 —
527	Rimborsi di capitali dovuti dal tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria)	40,000 —
528	Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti a norma dell'art. 3 dell'allegato *M* approvato coll'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Ammortamento (30ª delle 50 annualità)	2,242,787.71
529	Quota d'ammortamento dei buoni del Tesoro a lunga scadenza (legge 7 luglio 1901, n. 323, e R. decreto 28 ottobre 1901, n. 475)	*per memoria*
530	Rimborso di buoni del tesoro quinquennali di cui al R. decreto 5 maggio 1916, n. 505, e di buoni quinquennali 4 per cento, di cui al decreto Luogotenenziale 19 settembre 1915, n. 1436	1,167,569,400 —
531	Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 (Spesa obbligatoria)	6,203,594.85
532	Rimborso del capitale vigente dei certificati di credito ferroviari 3.65 per cento (art. 8, comma ultimo, legge 25 giugno 1905, n. 261 ed articoli 4 e 5, legge 24 dicembre 1908, n. 731)	*per memoria*
533	Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto emessi ai termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906, n. 638, che approvano le spese straordinarie occorrenti per le ferrovie esercitate dallo Stato (Spesa obbligatoria)	12,565,813.13
534	Rimborso del capitale dei certificati ferroviari di credito 3.50 per cento (Leggi 23 dicembre 1906, n. 638 e 24 dicembre 1908, n. 731 - articoli 4 e 5 - riguardanti provvedimenti per le spese ferroviarie e per i debiti redimibili)	*per memoria*
535	Annualità spettante al fondo pensioni e soccorsi degli agenti ferroviari dello Stato a saldo del debito della Società strade ferrate del Mediterraneo per disavanzo al 30 giugno 1905 nelle Casse pensioni e di soccorso della Rete Mediterranea in conseguenza della cessione allo Stato delle ferrovie Roma-Albano-Anzio-Nettuno, Roma-Viterbo e Varese-Porto Ceresio, approvata con decreto Luogotenenziale 13 settembre 1917, n. 1591 (9ª delle 49 annualità)	383,606.20
536	Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato, giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Ammortamento al 1° gennaio 1927 (Spesa obbligatoria)	1,885,397.09
537	Quota d'ammortamento compresa nella annualità da pagarsi dal tesoro alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma mutuata per la concessione ai comuni di prestiti destinati all'opera di soccorso degli emigrati indigenti rimpatriati (R. decreto 30 agosto 1914, n. 909, e legge 17 marzo 1915, n. 237 - 9ª annualità scadibile il 31 ottobre 1926 (Spesa obbligatoria)	1,025,904.00
538	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dell'anticipazione di L. 6,000,000 e relativi interessi, fatta al tesoro dello Stato per spese erogate dal Ministero dell'interno a favore delle provincie e dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, ai sensi del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399 (art. 3 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1891, e articolo 1 - comma 1° - del R. decreto 3 maggio 1920, n. 545) (7ª delle diciannove rate)	427,781,10
539	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dell'anticipazione di L. 15,000,000 e relativi interessi, fatta al tesoro dello Stato per spese erogate dal Ministero dell'interno a favore delle provincie e dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, ai sensi del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399 (Art. 2 del R. decreto 3 maggio 1920, n. 545) (5ª delle 17 rate)	1,330,487.10
540	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti ed agli altri Istituti indicati nell'art. 1 del R. decreto 24 febbraio 1924, n. 252, delle anticipazioni e relativi interessi, fatte al tesoro dello Stato per far fronte al pagamento degli impegni assunti dal Ministero dell'interno, anteriormente al 30 giugno 1923, per opere comunali e provinciali già autorizzate in dipendenza del terremoto del 23 dicembre 1908	*per memoria*
541	Annualità di ammortamento del mutuo di L. 15 milioni concesso dalla Cassa depositi e prestiti agli ospizi civili di Parma R. decreto 27 novembre 1921, n. 2005) (ultima delle cinque annualità)	3,380,119 —
542	Quota d'ammortamento compresa nell'annualità da pagarsi dal tesoro alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione delle somme mutuate per la concessione di prestiti ai comuni più gravemente danneggiati da operazioni guerresche per parte di forze nemiche (Decreto Luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 843) - Ammontare dell'annualità scadibile il 31 dicembre 1926) (Spesa obbligatoria)	4,426,960.86
543	Quota di capitale compresa nella quinta delle 35 annualità, di scadenza al 31 dicembre 1926 dovuta alla Cassa depositi e prestiti in rimborso della somma di L. 1,500,000 anticipata per lavori straordinari di pubblica utilità nella Colonia Eritrea (art. 7, legge 1° aprile 1915, n. 448) e di cui la finanza si rivale per due quinti mediante riduzione del contributo dello Stato per la Colonia Eritrea	24,778.33

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
544	Quota di capitale compresa nella terza delle 35 annualità, di scadenza al 31 dicembre 1926, dovuta alla Cassa depositi e prestiti in rimborso della somma di L. 2,000,000 anticipata per la sistemazione della ferrovia Massaua-Asmara (art. 4 R. decreto 6 gennaio 1918, n. 119) e di cui la finanza si rivale per due quinti mediante riduzione del contributo dello Stato per la Colonia Eritrea	29,370.46
545	Affrancazioni di annualità e restituzione di capitali passivi - Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	30,000 —
546	Rimborsi di capitali od affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato (Spesa obbligatoria) . .	90,000 —
547	Restituzione alle provincie delle anticipazioni fatte allo Stato per l'acceleramento dei lavori catastali	884,738.21
548	Annualità da corrispondersi alla massa del corpo della Regia guardia di finanza ad estinzione della somma dalla medesima anticipata per la spesa di costruzione di una caserma per la guardia di finanza in Roma (art. 3 della legge 22 giugno 1913, n. 644)	*per memoria*
549	Annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma anticipata per la costruzione dell'edificio a sede di esami nella capitale (legge 18 luglio 1911, n. 836 (6a delle 35 annualità scadenti il 1° gennaio di ogni anno)	19,603.06
550	Annualità d'ammortamento dovuta alla Cassa depositi a prestiti per le anticipazioni fatte all'Azienda termale di Salsomaggiore giusta le leggi 19 luglio 1914, n. 728 (articolo 3), e 7 aprile 1921, n. 450. (Art. 3 del R. decreto 15 luglio 1923, n. 1752)	837,161.30
		1,291,614,097.36
	Accensione di crediti.	
551	Somma necessaria per anticipi alle Commissioni internazionali, compresa quella di Wiesbaden, per i servizi di ricostituzioni e riparazioni in dipendenza dei trattati di pace, da reintegrarsi dalle Nazioni interessate . . .	1,000,000 —
	Riscatti di ferrovie.	
552	Provvisionali di riscatto delle linee ferroviarie di cui all'art. 3 della legge 11 luglio 1909, n. 488 . . .	1,376,294.89
553	Annualità di riscatto delle ferrovie Reali sarde (legge 7 agosto 1919, n. 1443, e convenzione 10 giugno 1922, approvata con R. decreto 11 gennaio 1923)	6,500,000 —
		7,876,294.89

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	Anticipazioni all'Azienda delle ferrovie dello Stato.	
554	Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie di Stato per lavori e provviste di materiale rotabile per sopperire alle deficienze al 1° luglio 1905 e per far fronte all'aumento del traffico (leggi 23 dicembre 1906, n. 368, e 7 luglio 1907, n. 429, art. 22, con l'aggiunta di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372, decreti Luogotenenziali 8 settembre 1918, n. 1343, 14 novembre 1918, n. 1791, e 9 marzo 1919, n. 361, in esecuzione del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698; leggi 8 dicembre 1921, nn. 1830 e 1831; R. decreto 3 febbraio 1924, n. 169; R. decreto 1° febbraio 1925, n. 171 e R. decreto 20 ottobre 1925, n. 1932	437,000,000 —
555	Somma da provvedersi all'Amministrazione dello ferrovie dello Stato per l'esecuzione di lavori occorrenti alla elettrificazione di linee ferroviarie esercitate dallo Stato o in corso di costruzione (Decreti Reali 25 agosto 1919, n. 1582, 2 maggio 1920, n. 597, 29 luglio 1925, n. 1375 e 20 ottobre 1925, n. 1932)	190,000,000 —
		627,000,000 —
	Anticipazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.	
556	Somma da provvedersi all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per la sistemazione ed il completamento delle linee telefoniche interurbane già gestite dallo Stato, mediante la costruzione di cavi sotterranei e l'ampliamento e la rinnovazione dei collegamenti (R. decreto 28 maggio 1925, n. 897 - seconda rata)	100,000,000 —
	Anticipazioni a Provincie, Comuni, Opere pie ed Enti morali.	
557	Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli, corrispondente alla metà della somma stabilita dall'art. 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati all'art. 1 della convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'art. 5 dell'allegato L alla legge 8 agosto 1895, n. 486, ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318, e legge 5 luglio 1908, n. 351	*per memoria*
558	Anticipazioni da parte dello Stato alla Cassa depositi e prestiti dell'annualità dovuta dal comune di Napoli, giusta l'articolo 1 del R decreto 25 ottobre 1924, n. 1757 (2a delle 10 annualità)	6,641,258.58
559	Anticipazione alle Amministrazioni degli Ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità non versate dai comuni debitori per degenti non romani (art. 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	12,000,000 —
560	Somma da anticipare all'Istituto « Vittorio Emanuele III » per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 13 del R. decreto 3 maggio 1920, n. 545,	

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	e al Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, ai sensi dell'art. 32 del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1705	*per memoria*
561	Anticipazione al Consorzio autonomo del porto di Genova delle somme occorrenti per l'esecuzione ed il completamento delle opere previste dall'art. 1 del R. decreto 15 settembre 1923, n. 1997, nonchè pei lavori supplementari di cui all'art. 1 del R. decreto 6 novembre 1924, n. 1881, elevata ai sensi dell'art. 3 (secondo comma) del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 66 e da ricuperarsi con gli interessi 4,50 per cento in 36 esercizi fino al 1958-59 .	86,280,000 —
562	Restituzione al Consorzio del porto di Genova delle somme eccedenti il gettito di L. 11,800,000 annue sull'ammontare delle tasse di cui all'articolo 2 del R. decreto 15 settembre 1923, n. 1997, e da accantonarsi dal Consorzio stesso per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto (art. 4 dell'indicato R. decreto e art. 3 del R. decreto 6 novembre 1924, n. 1881) (Spesa d'ordine)	200,000 —
563	Anticipazione di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 3 del R. decreto 9 dicembre 1923, n. 3233, per contributo degli Enti locali interessati alla sistemazione delle opere del porto di Venezia Marghera, in relazione all'ammontare dei lavori eseguiti e per esecuzione delle opere stesse da ricuperarsi rispettivamente mediante versamenti degli enti stessi e sul provento della maggior tassa di L. 0.50 per tonnellata metrica di merce sbarcata o imbarcata tanto nella stazione marittima quanto nel Porto di Marghera . . .	9,000,000 —
564	Anticipazione di cui al numero 1 dell'art. 4 del R. decreto 16 dicembre 1923, n. 3249, corrispondente alle quote di contributo a carico degli Enti locali interessati, dei lavori di sistemazione ed ampliamento del porto di Livorno ricuperabili in 20 annualità posticipate senza interesse (quarta rata)	3,335,000 —
565	Anticipazioni di cui all'art. 3 del R. decreto 3 marzo 1924, n. 288, per contributo degli Enti locali interessati alla esecuzione di opere straordinarie urgenti di sistemazione del porto di Venezia	1,000,000 —
566	Anticipazioni, pel tramite dell'Azienda dei Magazzini generali di Trieste, per l'attrezzatura dei moli e delle calate, compresi i mezzi meccanici di sollevamento per la costruzione degli «hangars», dei magazzini di deposito con le dotazioni relative, opere varie di raccordo e collegamento ferroviario e di collegamento nel porto di Trieste, da ricuperarsi, insieme con gli interessi 6 per cento, sul provento della tassa portuale di cui all'art. 4 del R. decreto 7 agosto 1925, n. 1792 (art. 2 del R. decreto medesimo) . . .	15,714,285.70
567	Eccedenza del provento della tassa portuale imposta a Civitavecchia, sull'ammontare dell'annualità dovuta dal Tesoro alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione del mutuo di L. 23 milioni autorizzato col R. decreto 7 maggio 1925, n. 1390, e da accantonarsi per l'esecuzione di nuovi lavori nel porto stesso	*per memoria*
		83,170,544.28

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	Partite che si compensano coll'entrata.	
568	Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine) .	1,000,000 —
569	Semestralità da pagare alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione concessa all'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, per effetto dell'art. 13 del R. decreto 3 maggio 1920, n. 545, ed al Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 per effetto dell'art. 32 del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1705 .	*per memoria*
570	Annualità da corrispondersi dal Tesoro alla Cassa dei depositi e prestiti per estinzione del mutuo di L. 200,000 contratto dalla Repubblica di S. Marino, in base all'art. 2 della Convenzione addizionale 16 febbraio 1906 resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446 (20ª delle cinquanta annualità)	9,310.04
571	Annualità da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione di L. 800,000 fatta allo Stato, per il mutuo concesso al comune di Melfi per la costruzione del palazzo di giustizia (art. 6, lettera *B*, del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021)	*per memoria*
572	Annualità da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione delle anticipazioni di L. 1,400,000 e di L. 4,200,000 fatte allo Stato per i mutui concessi al comune di Potenza, l'uno per la ricostruzione del palazzo di giustizia e l'altro per conto del locale istituto autonomo delle case popolari, per la costruzione delle case popolari ed economiche (art. 6 lettera *b* e *d*, del R. decreto 8 maggio 1924, n. 1021)	*per memoria*
573	Annualità da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione della anticipazione di L. 6,000,000 fatta allo Stato, per il mutuo concesso al comune di Matera, per la costruzione di case popolari (art. 6, lettera *d*), del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021)	*per memoria*
574	Somma corrispondente all'ammontare delle tasse portuali, dovuta alla provincia di Ravenna, quale parte dell'annualità di ammortamento del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti alla provincia stessa per opere di sistemazione nel porto Canale Corsini (art. 4 del R. decreto 8 luglio 1925, n. 1391)	300,000 —
575	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti, in estinzione del mutuo a favore del comune di Civitavecchia per le opere di sistemazione di quel porto, corrispondente all'ammontare delle tasse portuali ed al contributo di L. 480,000 a carico del Ministero dei lavori pubblici - Regio decreto 7 maggio 1925, n. 1390 - (2ª rata)	1,250,000 —
576	Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali (Spesa d'ordine)	680,000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
577	Prodotto netto dell'Amministrazione provvisoria dei beni exademprivili dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla Cassa adempr'vile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382 (Spesa d'ordine)	*per memoria*
578	Spese proprie del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623) (Spesa d'ordine)	1,033,300 —
579	Contributo a carico del Demanio dello Stato da prelevarsi dagli utili ad esso spettanti nella gestione delle Regie terme di Montecatini per differenza di interessi sul mutuo di L. 125,000 e per quota d'ammortamento del mutuo di L. 225,000, contratti con la Cassa depositi o prestiti dal comune di Bagni di Montecatini (art. 4 della legge 13 luglio 1911, n. 738)	13,591.30
580	Annualità di ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti per il mutuo di 16 milioni pel riscatto delle nuove Terme di Montecatini e per la sistemazione delle Regie e nuove Terme riunite ai sensi del R. decreto 1° marzo 1925, n. 275	300,000 —
		4,646,201.31
	Spese per il servizio del credito agli impiegati ed ai salariati dello Stato.	
581	Rimborso allo Stato della spesa per stipendi agli impiegati	75,500 —
582	Retribuzione al personale avventizio e diurnista	363,550 —
583	Spese di liti ed altre spese d'amministrazione a carico del fondo di garanzia	120,000 —
584	Concorso nelle spese di stampa e di cancelleria	40,000 —
585	Premi di operosità e di rendimento al personale	350,000 —
		949,050 —
	Reintegrazione alla Cassa in dipendenza di anticipazioni varie.	
586	Somme da versarsi in tesoreria a reintegrazione dei prelevamenti eseguiti per provvedere al riscatto delle indennità cinesi e corrispondenti alle annualità riscosse in conto delle indennità riscattate ai sensi della legge 18 giugno 1911, n. 543 (Spesa d'ordine)	*per memoria*
587	Somma da ricavarsi con accensione di debiti e da versare in Tesoreria, a reintegrazione del prelevamento effettuato per la costruzione della ferrovia Roma-Ostia (Regio decreto 11 maggio 1924, n. 860) (seconda rata)	10,000,000 —
		10,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	Versamenti a costituzione di fondi speciali.	
588	Versamento alla Cassa depositi e prestiti degli utili derivanti dalle operazioni di anticipazione di cui ai Regi decreti 18 agosto 1914, n. 827, e 23 maggio 1915, n. 711, da portarsi in aumento alla copertura dei biglietti di Stato	*per memoria*
	CATEGORIA III. — PARTITE DI GIRO.	
	Servizi diversi.	
589	Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso (Spesa d'ordine)	4,160 —
590	Rendita di proprietà dello Stato libera da qualsiasi vincolo (Spesa d'ordine)	53,697 —
		57 857 —

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Oneri generali dello Stato.

Denominazione	Competenza
Debiti perpetui	2,086,053,962.18
Debiti redimibili	435,737,637.91
Debiti variabili	1,820,018,387.52
Annualità fisse, sovvenzioni e sussidi	70,394,285.38
Spese derivanti da assegnazioni o convenzioni speciali	6,270,565 —
	4,418,483,837.99
Spese per organi e servizi generali dello Stato.	
Dotazioni	15,250,000 —
Spese per le Camere legislative	28,134,733.05
Presidenza del Consiglio dei Ministri	881,380 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio	3,962,120 —
	Spese per la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale	40,830,000 —
	Corte dei conti	10,317,000 —
	Avvocature erariali	9,400,000 —
		108,775.233.05
	Spese generali di amministrazione.	
	Ministero e Intendenze di finanza	41,755,000 —
	Ragionerie delle Amministrazioni centrali e delle Intendenze di finanza	27,157,690 —
	Servizi del Tesoro	20,521,010 —
	Spese diverse	11,845,000 —
	Debito vitalizio:	
	Pensioni ordinarie, indennità ed assegni	103 010,000 —
		204,288,700 —
	Spese per servizi speciali.	
	Regia zecca e scuola dell'arte della medaglia	3,031.000 —
	Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.	48,830,000 —
	Amministrazione del demanio e delle tasse:	
	Spese comuni ai servizi del Demanio e delle tasse	64,906,000 —
	Spese proprie dei servizi delle tasse	108,475,000 —
	Spese proprie dei servizi del Demanio	2,862,400 —
	Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour)	2,348,000 —
	Provveditorato generale dello Stato:	
	Amministrazione dei beni dell'antico demanio	20,376,530 —
	Asse ecclesiastico	630,000 —
	Servizi del Provveditorato per tutte le amministrazioni	72,880,000 —
	Officina per la fabbricazione delle carte-valori	20,337,000 —
	Amministrazione delle imposte dirette	165,115,500 —
	Corpo della Regia guardia di finanza	228,034,590 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette:	
	Spese generali	2,480,000 —
	Imposte di fabbricazione	25,355,000 —
	Dogane	69,349,690 —
	Dazi di consumo	805,000 —
	Amministrazione delle privative:	
	Spese generali	27,115,000 —
	Tabacchi	742,035,000 —
	Sali	76,315,000 —
	Tabacchi e sali (Spese promiscue)	8,478,715 —
	Fiammiferi ed apparecchi di accensione	650.000 —
	Chinino di Stato	12,073,000 —
	Lotto	215,703,700 —
	Fondi di riserva	70.000.000 —
		1,988,786,725 —
	Totale della categoria prima della parte ordinaria	5,720,334.496.04
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese per organi e servizi generali dello Stato.	
	Contributi, concorsi, rimborsi e sussidi vari	116,724,879.83
	Spese diverse	366,005,20[illegible].67
	Contributi e concorsi in dipendenza di pubbliche calamità	175,313,437.57
	Spese per la beneficenza romana	26,995,605.28
	Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio:	
	Spese di assistenza ai reduci della guerra ed alle famiglie dei caduti	61,841,480 —
	Assegni vitalizi e pensioni straordinarie	25,502,460 —
		772,383,071.35

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	Spese generali di amministrazione.	
	Servizi diversi	93,454,270 —
	Spese per servizi speciali.	
	Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici	14,000,000 —
	Amministrazione del demanio e delle tasse	13,000 —
	Provveditorato generale dello Stato	1,130,400 —
	Amministrazione delle imposte dirette	400 —
	Corpo della Regia guardia di finanza	23,500,000 —
	Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette	3,029,000 —
	Amministrazione delle privative	1,828,000 —
	Amministrazione delle pensioni di guerra	1,131,115,000 —
	Spese per i risarcimenti dei danni di guerra e per le nuove provincie	20,000,000 —
	Spese per i servizi di stralcio dei servizi del cessato Ministero per le terre liberate, passati in parte al Ministero delle finanze	4,400,000 —
	Spese per i servizi delle liquidazioni di guerra	1,200,000 —
	Onere per la concessione delle polizze ai combattenti	50,000,000 —
		1,255,222,400 —
	Totale della categoria prima della parte straordinaria	2,121,059,741.35
	Categoria II. — *Movimento di capitali.*	
	Estinzione di debiti	1,291,614,697.36
	Accensione di crediti	1,000,000 —
	Riscatti di ferrovie	7,870,294.89
	Anticipazioni all'azienda delle ferrovie dello Stato	627,000,000 —
	Anticipazione all'azienda di Stato per i servizi telefonici	100,000,000 —
	Anticipazioni a provincie, comuni, opere pie ed enti morali	83,170,544.28

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	Partite che si compensano coll'entrata	4,646,201.34
	Spese per il servizio del credito agli impiegati e salariati dello Stato	949,050 —
	Reintegrazioni alla Cassa in dipendenza di anticipazioni varie	10,000,000 —
	Versamenti a costituzione di fondi speciali	*per memoria*
	Totale della categoria seconda della parte straordinaria	2,126,256,787.87
	Totale del titolo II. — Spesa straordinaria	4,247,316,529.22
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	10,967,651,025.26
	Categoria III. — *Partite di giro.*	
	Servizi diversi	57,857 —
	Totale della categoria terza. - Partite di giro	57,857 —

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. - Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)		8,841,394,237.39
Categoria II. - Movimento di capitali (Parte straordinaria)		2,126,256,787.87
	Totale spese reali	10,967,651,025.26
Categoria III. - Partite di giro		57,857 —
	Totale generale	10,967,708,882.26

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA B.

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione del Fondo di Massa del Corpo della R. Guardia di Finanza, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Massa del Corpo.	
	Redditi patrimoniali.	
1	Interessi sulla rendita intestata al fondo di Massa, esclusa quella rappresentante rinvestimento dei premi di rafferma	1,108,547.50
2	Interessi dovuti dallo Stato sulle parziali anticipazioni fatte dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Regia Guardia di finanza in Roma (art. 4 della legge 22 giugno 1913, n 644 e decreto Luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848	*per memoria*
3	Parte dell'annualità fissa dovuta dallo Stato per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma corrispondente all'interesse sul capitale anticipato dalla Massa (art. 4 della legge 22 giugno 1913, n. 644 e decreto Luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848)	*per memoria*
		1,108,547.50
	Entrate diverse	
4	Quote di multe dovute alla Massa sul prodotto delle contravvenzioni o quote differenziali attribuite alla Massa sulle indennità per operazioni compiute fuori del circuito doganale o dell'orario d'ufficio, giusta l'art. 8 delle istruzioni approvate col decreto ministeriale 10 marzo 1917 . .	3,000,000 —
5	Rette di ospedalità versate dallo Stato alla Massa per il ricovero e la cura degli agenti nelle infermerie presidiarie del Corpo	600,000 —
6	Quota d'interessi sui premi di rafferma investiti in rendita, devoluta a favore della Massa	49,245 —
7	Importo di effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati agli agenti del Corpo	15,750,000 —
8	Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	*per memoria*
9	Importo degli effetti di vestiario e campioni pagati dai consegnatari a trasportatori o altrimenti venduti	30,000 —
10	Versamenti e ritenute per militari in congedo della Regia Guardia di finanza richiamati alle armi	*per memoria*
11	Vendita di mobili, libretti e scontrini ferroviari	6,000 —
12	Ricupero di somme indebitamente pagate e versamenti per avanzi di anticipazioni o titoli diversi	0,000 —
		19,515,245 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Massa del Corpo.	
13	Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	*per memoria*
14	Parte capitale dell'annualità fissa dovuta dallo Stato in rimborso dell'anticipazione fatta dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Regia Guardia di finanza in Roma (art. 3 della legge 23 giugno 1913, n. 644 e decreto Luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848)	*per memoria*
	Massa individuale.	
15	Assegni di primo corredo e contributi mensili per concorso alla spesa vestiario, depositi volontari e versamenti in conto o a saldo debiti di massa degli agenti usciti dal Corpo. .	13,000,000 —
	Premi di rafferma.	
16	Premi di rafferma versati alla Massa e da accreditare agli agenti e quote d'interessi sui premi investiti in rendita dello Stato da accreditarsi agli agenti	5,102,500 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	Partite che si compensano nella spesa.	
17	Ricupero di somme pagate dalla Massa per conto di ufficiali	5,000 —
18	Ricupero di assegni di corredo per gli agenti incorporati nella Compagnia di disciplina e di assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari	500,000 —
19	Quote di contravvenzione non riscosse dagli scopritori e depositate interinalmente alla Massa	60,000 —
20	Quote contravvenzionali spettanti al fondo per la repressione del contrabbando (articolo 27 della legge 2 aprile 1886, n. 3754)	100,000 —
21	Quote sul prodotto delle pene pecuniarie per contravvenzioni di qualsiasi specie, dovute per disposizioni di legge e decreti al personale della Regia Guardia di finanza versate al Fondo di massa per essere erogate in premi (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758)	2,000,000 —
22	Quote sul prodotto delle pene pecuniarie per contravvenzioni accertate dagli impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria, escluse quelle accertate nell'interno dei rispettivi uffici, versate al Fondo di massa, per essere erogate in premi (R. decreto 11 marzo 1923, n. 758)	100,000 —
		2,765,000 —

RIASSUNTO PER TITOLI.

CAPITOLI — Denominazione	Competenza
TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
Massa del Corpo:	
Redditi patrimoniali	1,108,547.50
Entrate diverse	19,515,245 —
Totale della Categoria I.	20,623,792.50

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Massa del Corpo	*per memoria*
	Massa individuale	13,000,000 —
	Premi di rafferma	5,102,500 —
	Partite che si compensano nella spesa	2,765,000 —
	Totale della Categoria II	20,867,500 —
	Totale della entrata straordinaria	20,867,500 —
	Totale generale	41,491,292.50

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

VOLPI.

TABELLA C.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo di Massa del Corpo della R. Guardia di Finanza, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
Num.	Denominazione	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Massa del Corpo.	
	Spese d'amministrazione e diverse	
1	Rimborso al Tesoro dello stipendio assegnato al personale addetto ai lavori della Massa nelle Ragionerie delle Intendenze di finanza e concorso della Massa alla spesa per il personale addetto all'Ufficio amministrativo del Comando generale (Spese fisse)	69,700 —
2	Stipendi al personale del magazzino centrale del vestiario - Indennità al direttore del magazzino, al magazziniere centrale, al controllore, ai comandanti di circolo, ecc., per la gestione dei magazzini vestiari; indennità di caro-viveri agli scrivani straordinari ed agli inservienti del magazzino centrale del vestiario; compensi al personale del magazzino centrale, da versarsi al fondo di previdenza	67,600 —
3	Spese d'ufficio e diverse pel Consiglio d'amministrazione e pel magazzino centrale del vestiario; medaglie di presenza e indennità di missione ai componenti il Consiglio d'amministrazione ed alla Commissione di collaudo e medaglie di presenza ai componenti delle Commissioni incaricate di presiedere le aste	40,000 —
4	Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento pel personale di truppa; spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa (Spesa obbligatoria)	15,000,000 —
5	Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	*per memoria*
6	Acquisto e riparazioni di mobili ed attrezzi; spese per carta, stampe, registri, legatura e materiale tipografico per la tipografia del Comando; acquisto di pubblicazioni educative per il personale di truppa	120,000 —
7	Manutenzione di locali pel Magazzino centrale del vestiario	20,000 —
8	Spese pel mantenimento delle infermerie regionali ed altre per la fornitura dei medicinali ai reparti del Corpo (Spesa obbligatoria)	1,000,000 —
9	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti per lavori nell'interesse dell'Amministrazione della Massa	50,000 —
10	Restituzione di quote contravvenzionali o di altre somme indebitamente versate alla Massa generale (Spesa d'ordine)	15,000 —
11	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923 n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
12	Spese casuali	50,000 —
13	Rimborso delle spese di cura e di mantenimento ai marescialli, sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza, ricoverati nelle infermerie legionali e negli stabilimenti sanitari militari, per infermità riportate in servizio ed a causa di questo oppure in occasione di disastri o pubbliche calamità; indennità e compensi nei casi d'infortunio o di danni per cause di servizio, indennizzi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dalla esecuzione di speciali servizi; spese funebri, nei casi in cui queste sono a carico della Massa (Spesa obbligatoria)	450,000 —
		16,901,300 —
	Spese d'istituto.	
	(Erogazione della rendita intestata al Fondo di massa)	
14	Concessioni ad agenti del Corpo ed alle loro vedove ed orfani, a termini dell'art. 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo ed assegni annessi alle croci al merito di servizio	1,108,547.50
	Fondi di riserva.	
15	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	2,598,945 —
16	Fondo di riserva per le spese impreviste	15,000 —
		2,613,945 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Massa del Corpo.	
17	Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
18	Importo degli interessi dovuti dallo Stato sulle parziali anticipazioni fatte dalla Massa per la costruzione di una caserma per la R. Guardia di finanza in Roma, da aggiungersi alla somma capitale agli effetti dell'ammortamento (art. 4 della legge 22 giugno 1913, numero 644 e decreto Luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848)	*per memoria*
19	Versamento al conto corrente col Tesoro pel successivo rinvestimento della somma corrispondente alla parte di capitale compresa nell'annualità fissa dovuta dallo Stato in rimborso dell'anticipazione fatta dalla Massa per la costruzione di una caserma per la guardia di finanza in Roma (legge 22 giugno 1923, n. 644 e decreto Luogotenenziale 11 ottobre 1917 n. 1848)	*per memoria*
	Massa individuale.	
20	Pagamento di acconti di Massa e spese di riparazione delle armi a carico dei sottufficiali e delle guardie; pagamento dei crediti di Massa	4,000,000 —
21	Importo degli effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati agli agenti	15,750,000 —
		19,750,000 —
	Premi di rafferma.	
22	Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi (Spesa obbligatoria)	5,102,500 —
	Partite che si compensano nell'entrata.	
23	Pagamenti per conto di ufficiali (Spesa obbligatoria)	5,000 —
24	Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella compagnia di disciplina, ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari (Spesa obbligatoria)	500,000 —
25	Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla Massa (Spesa d'ordine)	60,000 —
26	Spesa a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando (Spesa d'ordine)	100,000 —
27	Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di Massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento del personale della Regia guardia di finanza (R. decreto 11 marzo 1923 n. 758 (Spesa d'ordine)	2,000,000 —
28	Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento di impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria (R. decreto 11 marzo 1923, n. 758) (Spesa d'ordine)	100.000 —
		2,765,000 —

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effetive.*

Massa del Corpo:	
Spese d'amministrazione e diverse	16,901,300 —
Spese d'istituto	1,108,547.50
Fondi di riserva	2,613,945 —
Totale della categoria I	20,623,792.50

TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*

Massa del Corpo	*per memoria*
Massa individuale	19,750,000 —
Premi di rafferma	5,102,500 —
Partite che si compensano nell'entrata	2,765,000 —
Totale della Categoria II.	27,617,500 —
Totale della spesa straordinaria	27.617,500 —
Totale generale	48,241,292.50

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLE *B* e *C*.

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo di Massa del Corpo della R. Guardia di Finanza, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	TITOLO I.	
	CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*	
	PARTE ORDINARIA.	
	Entrata	20,623,792.50
	Spesa	20,623,792.50
	Differenza	—
	TITOLO II.	
	CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*	
	PARTE STRAORDINARIA.	
	Entrata	—
	Spesa	—
	Differenza	—
	Riepilogo della Categoria prima.	
	(PARTE ORDINARIA E STRAORDINARIA).	
	Entrata	20,623,792.50
	Spesa	20,623,792.50
	Differenza	—

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	PARTE STRAORDINARIA.	
	Entrata	20,867,500 —
	Spesa	27,617,500 —
	Differenza	— 6,750,000 —
	Riassunto generale delle differenze.	
	Differenza della Categoria I.	—
	Differenza della Categoria II.	— 6,750,000 —
	Differenze totali	— 6,750,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

ELENCO N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927 ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Cap. n. 1 - Rendite consolidate 3, 3.50, 4.50 e 5 per cento e debiti perpetui diversi.

Cap. n. 3 - Debiti redimibili diversi - Interessi e premi.

Cap. n. 4 - Interessi sulle obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti d'America (Regi decreti 18 e 19 novembre 1925, nn. 1964 e 1977).

Cap. n. 6 - Interessi di buoni del tesoro ordinari e spese di negoziazione.

Cap. n. 7 - Interessi di buoni del tesoro quinquennali di cui al Regio decreto 5 maggio 1916, n. 505, interessi di buoni del tesoro settennali di cui ai Regi decreti 30 dicembre 1920, n. 1723, 8 settembre 1921, n. 1250 e 19 febbraio 1922, n. 560, interessi di buoni del tesoro novennali di cui alla legge 6 luglio 1922, n. 915; ed ai Regi decreti 6 marzo 1924, n. 2351; 27 marzo 1925, n. 323, ed 11 giugno 1925, n. 871; premi sorteggiati e spese per provvigione, collocamento e distribuzione di buoni ed altre accessorie e premi per l'estinzione anticipata di buoni poliennali convertiti in obbligazioni del debito redimibile 4.75 per cento.

Cap. n. 8 - Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato.

Cap. n. 9 - Interessi dell'1.50 per cento al netto sopra anticipazioni ordinarie degli Istituti di emissione ed interessi di lire 0.25 per cento al netto sopra anticipazioni straordinarie degli Istituti stessi.

Cap. n. 10 - Certificati ferroviari di credito 3.50 e 3.65 per cento netto - Interessi.

Cap. n. 12 - Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato, giusta l'articolo 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Interessi 3.75 per cento netto.

Cap. n. 14 - Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168.

Cap. n. 18 - Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza di detta città (Legge 12 maggio 1901, n. 164).

Cap. n. 21 - Annualità e prestazioni diverse.

Cap. n. 23 - Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.

Cap. n. 24 - Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (Leggi 3 marzo 1904, n. 67, e 19 giugno 1913, n. 641).

Cap. n. 28 - Somma da pagarsi all'Amministrazione della Real Casa per la estensione al personale dell'Amministrazione stessa dei miglioramenti economici concessi agli impiegati ed agenti governativi, e per stipendi, assegni e retribuzioni a favore del personale amministrativo, tecnico, d'ordine e subalterno addetto alla gestione dei beni retrocessi dalla Corona al demanio dello Stato (Regi decreti 3 ottobre e 31 dicembre 1919, nn. 1792 e 2578).

Cap. n. 36 - Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a Società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento.

Cap. n. 89 - Spese di liti nell'interesse dell'Amministrazione del Tesoro, del Debito pubblico, dell'Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e degli altri uffici centrali non aventi capitolo proprio e spese accessorie.

Cap. n. 91 - Spese di commissione, di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero.

Cap. n. 92 - Spese di commissione ed altre inerenti alla riscossione ed al versamento della indennità dovuta dal Governo cinese.

Cap. n. 99 - Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato.

Cap. n. 100 - Rimborso ad amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti (articolo 17 delle norme approvate con Regio decreto 5 settembre 1909, n. 766) o prima di dette condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio.

Cap. n. 101 - Rimborso di somme riscosse in eccedenza da comuni, provincie od enti morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di regia istituzione o convertite in regie (articolo 17 del regolamento approvato con Regio decreto 15 settembre 1907, n. 652).

Cap. n. 102 - Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato.

Cap. n. 112 - Telegrammi di Stato e telegrammi da spedirsi all'estero.

Cap. n. 113 - Spesa da rimborsare ai sindacati degli agenti di cambio del Regno, per le comunicazioni giornaliere, telegrafiche e telefoniche, dei corsi dei cambi e delle rendite, da servire al Ministero delle finanze, per la fissazione delle quotazioni medie ufficiali.

Cap. n. 114 - Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Cap. n. 120 - Contributo dello Stato per l'iscrizione alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali del personale subalterno e di servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato e per la costituzione di un fondo di riversibilità a favore delle vedove e degli orfani degli agenti del personale stesso (art. 3 della legge 8 luglio 1912, n. 750, e regolamento 1° agosto 1913, n. 1543, articoli 17 e 18).

Cap. n. 123 - Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Cap. n. 126 - Pensioni e indennità agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri e complemento delle pensioni e indennità suddette per quelli inscritti alla Cassa nazionale di previdenza, giusta la legge 16 giugno 1904, n. 259.

Cap. n. 127 - Pensioni e indennità agli operai delle saline e complemento delle pensioni e indennità suddette per quelli inscritti alla Cassa nazionale di previdenza, giusta la legge 9 luglio 1905, n. 397.

Cap. n. 138 - Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico, d'ordine e di servizio, del catasto e dei servizi tecnici di finanza.

Cap. n. 139 - Indennità agli impiegati dei ruoli del già personale aggiunto, tecnico, d'ordine e di servizio in caso di cessazione dal servizio o in caso di morte alle loro vedove ed ai loro figli.

Cap. n. 147 - Costituzione di un fondo di invalidità e vedovanza, a favore del personale degli uffici finanziari esecutivi già inscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (leggi 17 luglio 1910, n. 518 e 20 dicembre 1914, n. 1383, e Regio decreto 18 giugno 1925, n. 1281).

Cap. n. 154 - Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori.

Cap. n. 155 - Restituzioni e rimborsi.

Cap. n. 156 - Aggi ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di bollo sugli scambi; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme ricuperate dall'erario sui crediti inscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi; indennità di cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione.

Cap. n. 159 - Diritto addizionale spettante all'ente autonomo del teatro alla Scala in Milano. (Articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 1920, n. 567; decreto ministeriale 29 dicembre 1920, n. 87888; legge 29 agosto 1922, n. 1254).

Cap. n. 160 - Quota del 90 per cento spettante alla Società concessionaria « Unione radiofonica italiana » sulle tasse dovute sugli apparecchi ed accessori radioelettrici di cui all'articolo 15 del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 1917.

Cap. n. 161 - Quote spettanti ai comuni sul provento della tassa sugli automobili, sui motocicli e sugli autoscafi ed alle provincie sul prodotto della tassa sulle autovetture ed autocarri. Quota spettante ai comuni sul provento della tassa di bollo sui biglietti d'ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè concerti, ecc. (Legge 29 agosto 1922, n. 1254).

Cap. n. 162 - Quota spettante alle provincie a titolo di compartecipazione, nella misura massima del 10 per cento, sul provento della tassa di bollo sugli scambi (art. 19 del Regolamento 20 ottobre 1915, n. 1944).

Cap. n. 163 - Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento.

Cap. n. 164 - Spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, sui conti dei caffè ed osterie; per la formazione degli elenchi degli esercenti per la riscossione della tassa sui conti dei caffè ed osterie; per la bollatura delle carte da giuoco; per la riscossione delle tasse per i servizi di audizione circolare ed in genere per la riscossione delle tasse di bollo e di concessioni governative; premi per la scoperta delle contravvenzioni relative alle tasse anzidette e spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi.

Cap. n. 165 - Spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro della tassa di bollo sugli scambi, compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti e premi per la scoperta delle contravvenzioni relative.

Cap. n. 178 - Restituzioni di somme indebitamente percette e rimborsi per risarcimenti di danni

Cap. n. 180 - Canoni ed annualità passive.

Cap. n. 182 - Spese per imposte e sovrimposte.

Cap. n. 183 - Spese di coazioni e di liti

Cap. n. 184 - Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate.

Cap. n. 188 - Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori.

Cap. n. 189 - Restituzioni e rimborsi.

Cap. n. 190 - Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale - Imposte consorziali - Contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

Cap. n. 195 - Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.

Cap. n. 196 - Contribuzioni fondiarie - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale

Cap. n. 197 - Spese di coazioni e di liti; risarcimento di danni ed altri accessori dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.

Cap. n. 205 - Spese per l'amministrazione, stampa e pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale*.

Cap. n. 206 - Provvigione ai depositari per la vendita di pubblicazioni ufficiali, e spese varie per posta, vetture e spedizione.

Cap. n. 220 - Spese per la gestione e le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali

Cap. n. 221 - Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.

Cap. n. 222. Spese di coazioni e di liti.

Cap. n. 223 - Spese pel funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza per la risoluzione dei reclami inerenti all'applicazione delle imposte dirette e delle Commissioni istituite dall'art. 27 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per gli accertamenti di cui all'art. 2 della legge 9 luglio 1908, n. 434.

Cap. n. 225 - Restituzioni e rimborsi

Cap. n. 239 - Pagamento delle rette di ospedalità pei sottufficiali e militari di truppa ricoverati in luoghi di cura (art. 25 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281).

Cap. n. 251 - Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori, spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto dei generi e oggetti confiscati, nonchè le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti, e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali.

Cap. n. 255 - Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione.

Cap. n. 256 - Restituzione di imposte di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate, restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie

Cap. n. 257 - Restituzione di imposte di fabbricazione indebitamente percepite.

Cap. n. 270 - Tasse postali per versamenti, spese per il trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali

Cap. n. 276 - Restituzione di diritti all'esportazione.

Cap. n. 277 - Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare d'ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona.

Cap. n. 290 - Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale, comprese quelle di trasporto dei generi e oggetti confiscati come pure le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali.

Cap. n. 292 - Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse degli stabilimenti suddetti - Congedi indennizzati - Premi di operosità e di rendimento o di economia - Gratificazioni - Indennità di tramutamento e di missione - Sussidi di infermità - Sussidi agli operai richiamati o trattenuti alle armi ed alle loro famiglie - Indennizzi di licenziamento - Contributo alla Cassa nazionale per gli infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale inscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa di maternità e alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Cap. n. 293 - Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali ai salariati delle coltivazioni dei tabacchi; soprassoldi ai salariati per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse delle coltivazioni suddette; congedi indennizzati - Premi di operosità, di rendimento o di economia - Gratificazioni - Indennità di trasferimento e di missione - Sussidi di infermità - Sussidio agli operai richiamati o trattenuti alle armi ed alle loro famiglie - Indennizzo di licenziamento ai verificatori subalterni ed agli altri salariati - Contributo alla Cassa nazionale per infortuni sul lavoro; contributo dello Stato per i salariati inscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa nazionale di maternità, ed alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Cap. n. 295 - Compra di tabacchi e relative spese accessorie; premi e concorsi di Stato per la coltivazione indigena del tabacco; lavori di bottaio e facchinaggi, indennità, spese per informazioni e missioni all'estero; spese di ricevimento per campionamento e perizia dei tabacchi e per il funzionamento delle agenzie governative e loro succursali all'estero incaricate del servizio d'informazioni sulla coltura e sul commercio del tabacco per gli eventuali acquisti diretti da farsi a norma dell'art. 10 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Cap. n. 296 - Trasporto di tabacchi e di materiali diversi; indennità di missione e spese nell'interesse per l'esecuzione di tali trasporti.

Cap. n. 303 - Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei tabacchi, premi alle Società per l'assicurazione globale dei generi di monopolio contro i danni dell'incendio e del furto, e spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei tabacchi stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite.

Cap. n. 304 - Spese e premi di gestione e di controllo per l'esercizio diretto delle rivendite di Stato di tabacchi nazionali ed esteri.

Cap. n. 306 - Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti.

Cap. n. 307 - Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai delle saline ed ai salinari di Cervia e di Pirano, mano d'opera per adulterare i sali che si vendono a prezzo di eccezione, soprassoldi agli operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse degli stabilimenti suddetti - Congedi indennizzati - Premi di operosità e rendimento o di economia - Gratificazione - Indennità di trasferimento e di missione - Sussidi di infermità - Sussidi agli operai richiamati o trattenuti alle armi ed alle loro famiglie - Indennità di licenziamento - Contributo alla Cassa nazionale per infortuni sul lavoro e contributo dello Stato per il personale inscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa nazionale di maternità ed alla Cassa sociale di risparmio fra gli operai della Salina di Lungro e alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Cap. n. 308 - Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali.

Cap. n. 312 - Compra dei sali compresi i canoni e le spese inerenti ai fondi saliferi di Cervia e di Pirano già di proprietà privata.

Cap. n. 313 - Trasporto di sali e di materiali diversi; acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione, e spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti

Cap. n. 314 - Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Articolo 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445, e articolo 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754.

Cap. n. 315 - Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei sali, premio alle Società per l'assicurazione globale dei generi di monopolio contro i danni dell'incendio e del furto, e spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei sali stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite.

Cap. n. 316 - Spese per il servizio di somministrazione gratuita del sale ai pellagrosi; costo del sale così somministrato ed indennità proporzionali spettanti ai rivenditori di generi di privativa, che hanno eseguito la suddetta somministrazione.

Cap. n. 317 - Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e assegni speciali ai reggenti provvisori degli uffici di vendita.

Cap. n. 321 - Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai in servizio dei magazzini di deposito dei prodotti dei monopoli industriali (tabacchi e sali); soprassoldi agli operai, per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse dei magazzini suddetti - Congedi indennizzati - Premi di operosità e di rendimento o di economia - Gratificazioni - Indennità di trasferimento e di missione - Sussidi di infermità - Indennizzi di licenziamento - Contributo alla Cassa nazionale per infortuni sul lavoro - Contributo dello Stato per il personale dei detti magazzini inscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, per assicurazioni contro la invalidità e la vecchiaia degli operai e contro la disoccupazione involontaria.

Cap. n. 324 - Acquisto, perizia, condizionatura e trasporto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il condizionamento dei pacchi postali delle pietrine focaie e per il collaudo dei fiammiferi; spese per materiali e trasporti diversi; canone pei vaglia postali di servizio.

Cap. n. 326 - Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare compresi i sali di chinino nelle cortecce di china e spese occorrenti per la lavorazione, trasformazione e condizionatura dei detti sali. Spese di costruzione e adattamento dei laboratori e magazzini ad uso dell'azienda medesima. Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai addetti all'azienda del chinino. Soprassoldi agli operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse dell'azienda; mercedi e sussidi agli operai ammalati - Indennità di licenziamento ed indennizzi per infortuni sul lavoro - Contributo dello Stato pel personale a mercede giornaliera inscritto alla Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali ed alla Cassa di assistenza contro la disoccupazione involontaria.

Cap. n. 331 - Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita, e spacciatori all'ingrosso delle privative e ai farmacisti, medici o rivenditori.

Cap. n. 336 - Aggio di esazione e completamento di aggio per la gestione delle collettorie.

Cap. n. 338 - Vincite al lotto.

Cap. n. 344 - Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la parziale estinzione del prestito di 150 milioni di lire contratto dal comune di Roma per la esecuzione del piano regolatore, e assunta a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1911, n. 755, e quote a carico dello Stato della annualità per mutui successivi e per spese accessorie ai detti mutui contratti dal comune di Roma con la Cassa depositi e prestiti a norma della stessa legge (16ª rata) e quote riferentisi ai suddetti mutui passati a carico dello Stato per effetto del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 906.

Cap. n. 352 - Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interessi sui mutui concessi ai comuni e per contributo nel pagamento delle annualità.

Cap. n. 354 - Rimborso alle Amministrazioni provinciali delle spese di spedalità sostenute per il ricovero nei manicomi di militari colpiti da infermità mentali provocate da cause di servizio dipendenti dalla guerra (decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157).

Cap. n. 356 - Rimborso alla provincia ed ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione d'imposta concessa con l'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140.

Cap. n. 357 - Imposta sui terreni corrispondente alla riduzione non accordata ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a lire 6000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario della stessa provincia (Art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140).

Cap. n. 369 - Pensioni da pagarsi per conto della Monarchia austro-ungarica a termine dell'art. 8 della convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137.

Cap. n. 370 - Spesa per indennità dovuta ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo n. 148.

Cap. n. 371 - Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinate o da ordinarsi in conformità dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al Tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'amministrazione dei beni già appartenenti a dette confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge.

Cap. n. 372 - Spese di indemaniamento e di amministrazione dei beni delle confraternite romane, di cui all'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, e spese per imposte ed oneri sui beni indemaniati.

Cap. n. 373 - Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896, dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal Demanio alla Congregazione di Carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343.

Cap. n. 375 - Interessi passivi nella misura dell'1.50 per cento da corrispondersi alla Banca d'Italia sul conto corrente pel servizio di tesoreria provinciale ai sensi dell'articolo 12 della convenzione 30 ottobre 1894 approvata col Regio decreto 10 dicembre 1894, n. 533 convertito nella legge 8 agosto 1895, n. 486.

Cap. n. 381 - Interessi da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti sulle somministrazioni di fondi per anticipazioni alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e Sassari ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 28 dicembre 1922, n. 1824.

Cap. n. 390 - Quota assunta a carico dello Stato per conto del comune di Livorno e quota parte a carico dello Stato nelle opere di sistemazione e di ampliamento del nuovo porto industriale di Livorno e interessi 6 per cento sulle somme contabilizzate e non pagate durante ed al termine dell'esecuzione dei lavori. (Art. 4 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249).

Cap. n. 408 - Metà a carico dello Stato delle annualità d'interessi e d'ammortamento relative ai mutui ammortizzabili in 50 anni concessi dalla Cassa depositi e prestiti a provincie e comuni, anche nell'interesse degli istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per riparare i danni causati dal terremoto. (Art. 13, legge 25 giugno 1906, n. 255).

Cap. n. 409 - Metà a carico dello Stato delle annualità di interesse e d'ammortamento relative ai mutui estinguibili in 50 anni concessi dalla Cassa depositi e prestiti a provincie e comuni danneggiati da alluvioni nel Friuli, nella provincia di Roma, e nel circondario di Rieti. (Art. 2 ultimo comma del Regio decreto-legge 3 marzo 1924, n. 289.

Cap. n. 410 - Rimborso alle provincie ed ai comuni della Calabria delle sovrimposte comunali e provinciali sull'imponibile dei fabbricati sgravati in causa del terremoto e non compensato con imponibile nuovo comunque derivante. (Art. 3 della legge 14 luglio 1907, n. 538 e art. 2 della legge 25 giugno 1908, n. 355).

Cap. n. 411 - Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui contratti da privati e da Istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 (articolo 265 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e decreto luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 836 e Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545).

Cap. n. 412 - Metà a carico dello Stato nelle spese di ammortizzazione di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, portante provvedimenti in dipendenza del terremoto calabro-siculo del 28 dicembre 1908 per l'esecuzione di piani regolatori e di ampliamenti dei centri urbani e rispettive frazioni (art. 118 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399).

Cap. n. 413 - Contributo diretto dello Stato a favore dei proprietari che abbiano costruito, ricostruito o riparato a proprie spese gli edifici distrutti o danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908. (Articoli 331 e 335 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399 e Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545).

Cap. n. 414 - Contributo diretto dello Stato nella misura del 50 per cento a favore della Unione Edilizia Nazionale per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici passati in sua proprietà ai sensi degli articoli 351, n. 2, 355 e seguenti del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399 e Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545.

Cap. n. 415 - Concorso dello Stato sui mutui ipotecari a favore dei danneggiati dall'eruzione dell'Etna del 1910 (articolo 1 della legge 21 luglio 1911, n. 841, e 15 della legge 12 luglio 1912, n. 772).

Cap. n. 416 - Contributo dello Stato nella spesa d'ammortamento dei mutui contratti dai danneggiati dai terremoti del 25 agosto 1909 nelle provincie di Siena e Grosseto, e 7 giugno 1910 nelle provincie di Avellino, Potenza e nei comuni di Baronissi, Calvanico e Laviano in provincia di Salerno per la riparazione dei fabbricati danneggiati o distrutti (articoli 2 e 3, comma 2, della legge 13 luglio 1910, n. 467).

Cap. n. 417 - Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti e corrispondente alla metà degli interessi sui mutui contratti dai comuni danneggiati dai terremoti del 25 agosto 1909 nelle provincie di Siena e Grosseto, e 7 giugno 1910 nelle provincie di Avellino e Potenza e nei comuni di Baronissi, Calvanico e Laviano in provincia di Salerno per riparare i danni cagionati dai terremoti medesimi (articolo 6 della legge 13 luglio 1910, n. 467).

Cap. n. 418. - Contributo dello Stato nelle spese per il pagamento degli interessi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti dalle Amministrazioni delle provincie e dei comuni danneggiate dalle alluvioni, dai nubifragi e dalle mareggiate dell'ultimo quadrimestre 1910 per le opere di cui all'articolo 4 della legge 13 aprile 1911, n. 311 e dalle piene e frane nelle provincie meridionali continentali, eccettuata la Basilicata, della Sicilia e della Sardegna, per le opere proviste dal decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679, modificato dall'altro decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019.

Cap. n. 419. - Contributo dello Stato nelle spese di ammortamento dei mutui contratti dai privati e dagli istituti di beneficenza per la riparazione, ricostruzione e nuova costruzione dei fabbricati urbani e rustici, degli opifici e degli stabilimenti termali, nonchè pel ripristino della coltura nei fondi danneggiati o distrutti dai nubifragi e dalle mareggiate dell'ultimo quadrimestre 1910 nelle provincie di Napoli, Salerno e Porto Maurizio (articolo 5 della legge 13 aprile 1911, n. 311).

Cap. n. 420 - Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi e della quota d'ammortamento di un mutuo fino al massimo di lire 20 mila che il comune di Castiglione di Sicilia è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti (art. 9 della legge 12 luglio 1912, n. 772).

Cap. n. 421 - Contributo della Stato nelle spese di ammortamento dei mutui contratti con la Cassa dei depositi e prestiti dello Amministrazioni provinciali e comunali per le opere di cui agli articoli 1 e 5 del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, convertito nella legge 12 luglio 1912, n. 772.

Cap. n. 422 - Contributo della Stato nella spesa d'ammortamento di mutui contratti dai privati e da istituti pubblici di beneficenza per le riparazioni, ricostruzioni e nuova costruzione dei fabbricati urbani e rustici e degli opifici danneggiati o distrutti dalle alluvioni, dalle mareggiate, dal terremoto o dall'eruzione di cui all'art. 1, lettere *b*) e *d*) del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, nonchè pel ripristino della coltura nei fondi danneggiati o per la ricostruzione in altre terre della proprietà distrutta (art. 6 del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, e 12 della legge 12 luglio 1912, n. 772).

Cap. 423 - Contributo dello Stato a favore dei privati e degli istituti pubblici di beneficenza per le opere eseguite e da eseguire, di cui all'art. 6 del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471 (art. 12 della legge 12 luglio 1912, n. 772 e 8 della legge 19 luglio 1914, n. 761)

Cap. n. 424 - Contributi e concorsi dello Stato in dipendenza del terremoto 8 maggio 1914 (articoli 5, 6, 7 e 8 della legge 19 luglio 1914, n. 761).

Cap. n. 425 - Contributo dello Stato nel pagamento del 50 per cento delle semestralità comprensive degli interessi al 4,50 per cento e dell'ammortamento o contributo dello Stato nel pagamento della metà dell'ammontare complessivo degli interessi al 4,50 per cento sui mutui di favore concessi per lavori eseguiti o da eseguire dai danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 a seconda che siano provvisti di un imponibile complessivo inferiore o superiore alle lire 5000 (art. 1, n. 1, lett. *a*, e n. 2. lett. *a*, del Regio decreto 13 maggio 1915, n. 775).

Cap. n. 426 - Contributo diretto dello Stato per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni eseguite o da eseguire dai danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 - Corresponsione del decimo sui contributi stessi nel caso di cessione a Società anonime o cooperative di lavoro o all'Unione edilizia nazionale, che assumano i lavori suddetti (articoli 1, 31, 32, 33, 34 e 35 del Regio decreto 13 maggio 1915, n. 775, e art. 1 del decreto luogotenenziale 4 febbraio 1917, n 151; Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, e Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705).

Cap. n. 427 Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti da provincie e da comuni (questi ultimi anche nell'interesse deli istituti di beneficenza o di altri enti morali) allo scopo di procurarsi i mezzi per le spese a loro carico occorrenti per le riparazioni o le ricostruzioni degli edifici pubblici o di uso pubblico danneggiati o distrutti dal terremoto del 13 gennaio 1915 (articolo 2 del Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 27).

Cap. n 428 - Metà a carico dello Stato nelle spese di ammortamento di mutui della Cassa depositi e prestiti ai comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 per l'esecuzione dei piani regolatori e di ampliamento del loro centro urbano e rispettive frazioni (art. 6 del decreto luogotenenziale 29 aprile 1915, n. 582).

Cap. n. 429 Assegnazione occorrente per corrispondere ai Comuni e alle provincie danneggiate dal terremoto del 13 gennaio 1915 e compresi nell'elenco approvato con Regio decreto 7 febbraio 1915, n. 72, la differenza fra l'ammontare della sovrimposta sui terreni e sui fabbricati riscossa nel 1914 e quella che sarà applicata per i successivi anni fino al 1923, ed ai Comuni di cui all'articolo 1 del Regio decreto 5 febbraio 1915, n. 62, la differenza di cui trattasi limitatamente alla sovrimposta su fabbricati per il periodo predetto (art. 6 del Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 27, decreto luogotenenziale 3 febbraio 1918, n. 347, art. 3 del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705, Regio decreto 3 giugno 1924, n. 938 e Regio decreto 11 gennaio 1925, n 86).

Cap n 430 - Contributo diretto dello Stato per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni eseguite o da eseguire dai danneggiati dai terremoti delle provincie di Pesaro e Forlì - Corresponsione del decimo sui contributi nel caso di cessione a Società anonime o cooperative di lavoro che assumano i lavori di cui sopra (articoli 1, 31, 32, 33, 34 e 35 del decreto luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518, e art. 4 del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705).

Cap n. 431 - Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti da provincie e da comuni (questi ultimi anche nell'interesse degli istituti di beneficenza e di altri enti morali) allo scopo di procurarsi i mezzi per le spese a loro carico occorrenti per le riparazioni o le ricostruzioni degli edifici pubblici o di uso pubblico danneggiati dai terremoti nelle provincie di Pesaro e di Forlì (art. 1 lett. *d*), del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1056).

Cap. n. 432 - Contributo dello Stato nel pagamento del 50 per cento delle semestralità comprensive degli interessi al 4,50 per cento e dell'ammortamento o contributo diretto dello Stato nel pagamento della metà dell'ammontare complessivo degli interessi al 4,50 per cento sui mutui di favore concessi per lavori eseguiti o da eseguire dai danneggiati dal terremoto nelle provincie di Arezzo, Perugia, Firenze e Roma, a seconda che siano provvisti di un imponibile inferiore o superiore alle lire 5000 (art. 1, n. 1, lett. *A*, e n. 2, lett. *A*, del decreto luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518, art. 2 del decreto luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 697, decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080, Regio decreto 8 luglio 1919, n. 1384, e Regio decreto 12 marzo 1920, n. 503).

Cap. n. 433 - Contributo diretto dello Stato per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni, eseguite o da eseguire dai danneggiati dai terremoti nelle provincie di Arezzo, Perugia e Firenze - Corresponsione del decimo sui contributi nel caso di cessione a società anonime o cooperative di lavoro che assumano i lavori di cui sopra (articoli 1, 31, 32, 33, 34 e 35 del decreto luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518, richiamato dall'art. 2 del decreto luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 697; art. 1 del decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080; art. 1 del Regio decreto 8 luglio 1919, n. 1384, Regio decreto 12 marzo 1920, n. 503, e Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705).

Cap. n. 434 - Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni da essa fatte agli enti danneggiati dal terremoto 6-7 settembre 1920 e corrispondenti alla sovrimposta, della quale rimane sospesa la riscossione (art. 14 del Regio decreto 10 marzo 1921, n. 227).

Cap n. 435 - Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti da provincie e comuni (questi ultimi anche nell'interesse degli istituti di beneficenza e di altri enti morali) allo scopo di procurarsi i mezzi a loro carico occorrenti per le riparazioni e le ricostruzioni degli edifici pubblici o di uso pubblico danneggiati dai terremoti nelle provincie di Arezzo e di Perugia (art. 1, lett. *d*, decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1056, art. 1 decreto luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 697, art. 3 del decreto luogotenenziale 7 ottobre 1917, n. 1807; decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080; Regio decreto 8 luglio 1919, n. 1384, e Regio decreto 12 marzo 1920, n. 503).

Cap. n. 436 Contributo dello Stato per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni eseguite e da eseguire dai danneggiati dal terremoto del 6-7 settembre 1920 nella Lunigiana e nella Garfagnana - Corresponsione del decimo sui contributi nel caso di cessione a società anonime e cooperative di lavoro che assumano i lavori predetti (articoli 1, 31, 32, 33, 34 e 35 del decreto luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518; Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545 e Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1315).

Cap. n. 437 - Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti da provincie e comuni (questi ultimi anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza ed altri enti morali) allo scopo di procurarsi i mezzi occorrenti per le riparazioni e ricostruzioni degli edifici pubblici o di uso pubblico danneggiati dal terremoto del 6-7 settembre 1920 (articoli 2, 3 e 4 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1056, e 22 del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1315).

Cap. n. 443 - Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma.

Cap. n. 462 - Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni da essa fatte a termini delle leggi 14 luglio 1907, n. 537, e 4 giugno 1911, n. 486, e del Regio decreto 9 novembre 1921, n 1591, riguardanti le pensioni ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale.

Cap. n. 476 - Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.

Cap. n. 480 - Spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori, dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.

Cap. n. 481 - Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.

Cap. n. 484 - Aggio sulle riscossioni delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni dei redditi soggetti alle imposte dirette e sulle riscossioni delle imposte del 1872 e retro; spese di stralcio e di liti pel servizio del macinato.

Cap. n. 488 - Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di banca.

Cap. n. 506 - Spese di liti.

Cap. n. 523 - Rimborsi di somme indebitamente riscosse per ricuperi deliberati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e per le terre liberate e dal Comitato liquidatore per le gestioni di guerra e restituzioni di quote inesigibili.

Cap. n. 525 - Debiti redimibili - Ammortamento.

Cap. n. 527 - Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato.

Cap. n. 531 - Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261.

Cap. n. 533 - Certificati ferroviari di credito 3.50 netto emessi ai termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906, n. 638, che approvano le spese straordinarie occorrenti per le ferrovie esercitate dallo Stato.

Cap. n. 536 - Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Tesoro dello Stato, giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Ammortamento al 1º gennaio 1927.

Cap. n. 537 - Quota d'ammortamento compresa nell'annualità da pagarsi dal Tesoro alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma mutuata per la concessione ai comuni di prestiti destinati all'opera di soccorso degli emigrati indigenti rimpatriati (Regio decreto 30 agosto 1914. n. 909, e legge 17 marzo 1915, n. 237). Nona annualità scadibile il 31 ottobre 1926.

Cap. n. 542 - Quota d'ammortamento compresa nell'annualità da pagarsi dal Tesoro alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione delle somme mutuate per la concessione di prestiti ai comuni più gravemente danneggiati da operazioni guerresche per parte di forze nemiche. (Decreto luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 843) - Ammontare dell'annualità scadibile il 31 dicembre 1926.

Cap. n. 545 - Affrancazioni di annualità e restituzione di capitali passivi - Asse ecclesiastico

Cap. n. 546 - Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato.

Cap. n. 562 - Restituzione al Consorzio del porto di Genova delle somme eccedenti il gettito di lire 11,800,000 annue sull'ammontare delle tasse di cui all'articolo 2 del Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1997, e da accantonarsi dal Consorzio stesso per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto (articolo 4 dell'indicato Regio decreto e articolo 3 del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1881).

Cap. n. 568 - Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.

Cap. n. 576 - Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.

Cap. n. 577 - Prodotto netto dell'amministrazione provvisoria dei beni ex-ademprivili dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382.

Cap. n. 578 - Spese proprie del fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623).

Cap. n. 586 - Somme da versarsi in tesoreria a reintegrazione dei prelevamenti eseguiti per provvedere al riscatto delle indennità cinesi e corrispondenti alle annualità riscosse in conto delle indennità riscattate ai sensi della legge 18 giugno 1911, n. 543

Cap. n. 589 - Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso.

Cap. n. 590 - Rendita di proprietà dello Stato libera da qualsiasi vincolo.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Cap. n. 13 - Spese di liti.

Cap. n. 14 - Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, e reclamati dai creditori.

Cap. n. 16 - Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Cap. n. 25 - Restituzione di depositi giudiziari.

Cap. n. 28 - Assegni integrativi a titolo di supplemento agli ufficiali giudiziari (articolo 1º del testo organico approvato con Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271).

Cap. n. 29 - Rimborso alla Cassa di previdenza degli ufficiali giudiziari delle quote di integrazione di pensione ai sensi dell'articolo 12 del Regio decreto 19 aprile 1925, n. 561).

Cap. n. 30 - Contributo ordinario dovuto dallo Stato alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari (articolo 3 del Regio decreto 19 aprile 1925, n. 561).

Cap. n. 31 - Sussidio alla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari (articolo 5 del Regio decreto 19 aprile 1925, n. 561).

Cap. n. 32 - Spese per indennità e trasferte a funzionari, giurati, testimoni, periti, custodi, chiamati ai giudizi penali e in quelli civili con gratuito patrocinio, e spesa per la notificazione nelle nuove provincie degli atti in materia civile.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Cap. n. 7 - Spese per la corrispondenza postale o telegrafica diretta all'estero.

Cap. n. 9 - Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Cap. n. 17 - Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificato dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Cap. n. 33 - Rimborso al Tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno; aggio, sconto e commissione inerenti alla rimessa di fondi all'estero (escluso il servizio delle scuole all'estero).

Cap. n. 44 - Rimborso al Tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno; aggio, sconto e commissione inerenti alla rimessa di fondi all'estero per il servizio delle scuole all'estero.

MINISTERO DELLE COLONIE

Cap. n. 10 - Spese di liti.

Cap. n. 14 - Spese per i telegrammi di Stato.

Cap. n. 15 - Rimborso al Tesoro della spesa di cambio per l'acquisto di oro, aggio, sconto e commisioni su divise estere.

Cap. n. 17 - Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Cap. n. 27 - Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, od altri assegni congeneri legalmente dovuti.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Cap. n. 12 - Assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro, contro l'inabilità e la vecchiaia o contro la disoccupazione involontaria.

Cap. n. 13 - Spese di liti.

Cap. n. 16 - Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori.

Cap. n. 19 - Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Cap. n. 29 - Spese occorrenti per corrispondere all'Amministrazione delle comunicazioni il valore facciale dei francobolli speciali usati dagli enti ammessi al beneficio della esenzione dalle tasse postali.

MINISTERO DELL'INTERNO

Cap. n. 8 - Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno - Comunicazioni telefoniche interurbane - Contributo da versarsi al Ministero delle comunicazioni in corrispettivo dell'esonero da canoni concesso all'« Agenzia Stefani » - Spedizione di denaro all'estero e francatura della corrispondenza spedita dalle autorità politiche del Regno.

Cap. n. 9 - Residui passivi eliminati per perenzione biennale e reclamati dai creditori.

Cap. n. 12 - Spese di liti.

Cap. n. 15 - Contributo alla Cassa di previdenza dei segretari e degli altri impiegati degli enti locali e alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, equivalente al valore capitale dell'aumento di pensione dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra. (Art. 8 del Regio decreto 3 ottobre 1923, n. 2349 e Regio decreto 10 maggio 1925, n. 918)

Cap. n. 18 - Contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari pel riconoscimento, agli effetti del trattamento di riposo, dei periodi di servizio di assistente effettivo universitario in qualsiasi cattedra d'insegnamento e di assistenza negli ospedali e nelle cliniche universitarie, prestato dai sanitari comunali (art. 6 del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 1000).

Cap. n. 19 - Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Cap. n. 33 - Foglio degli annunzi nelle provincie - Spese di stampa, distribuzione e spedizione.

Cap. n. 36 - Retribuzione agli amministratori del foglio degli annunzi nelle provincie (Legge 30 giugno 1876, n. 3195 e decreto ministeriale 30 dicembre 1886, n. 18547).

Cap. n. 40 - Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili negli ospedali e nei manicomi del Regno. Trasporto ed accompagnamento di mentecatti esteri miserabili sino alla frontiera. Spese di cura e di ricovero di italiani all'estero ed altre spedalità nei casi eccezionali in cui non sia possibile provvedere altrimenti e spese di trasporto ed accompagnamento, in caso di rimpatrio, dalla frontiera al luogo di destinazione.

Cap. n. 41 - Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (legge sulla pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3ª, articolo 81, e Regio decreto 19 novembre 1889, n. 6535, articolo 24).

Cap. n. 57 - Aggio ai percettori dei proventi di cui all'articolo 73 del Regolamento approvato con Regio decreto 13 luglio 1914, n. 829.

Cap. n. 72 - Rimborso al Ministero della marina, delle spese sostenute per provvista di acqua ai comuni isolani, nei periodi di siccità.

Cap. n. 129 - Somme da erogare a favore delle provincie e dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, delle rispettive istituzioni pubbliche di beneficenza e dell'Opera nazionale di patronato « Regina Elena » per gli orfani del terremoto calabro-siculo; per la ricostruzione delle cattedrali, degli episcopi e dei seminari di Messina e di Reggio Calabria, delle chiese parrocchiali della diocesi di Messina e dell'Archimandritato di Messina e per le riparazioni di seminari di S. Lucia del Mela e di Lipari (testo unico 19 agosto 1917, n. 1399; articolo 7 del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1922; Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1791 e 3 maggio 1920, n. 545, articolo 5 della legge 20 agosto 1921, n. 1178; Regi decreti 16 dicembre 1921, n. 1765; 10 settembre 1923, n. 2220 e 22 giugno 1924, n. 1126; articolo 1 del Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 86, Regi decreti 5 aprile 1925, n. 712 e 10 gennaio 1926, n. 56).

Cap. n. 136 - Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi per provvedere alla costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali, giusta gli articoli 8 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 585 e l'art. 2, comma 4, del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132.

Cap. n. 137 - Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni danneggiati da operazioni guerresche, per provvedere alle spese di riparazioni ai beni comunali, per sopperire a deficenze di entrate e per integrare i soccorsi ai disoccupati bisognosi (decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 988; 18 maggio 1916, n. 743; 5 luglio 1917, n. 1162; 9 dicembre 1917, n. 1969; 14 luglio 1918, n. 954; 17 novembre 1918, n. 1740, 12 febbraio 1919, n. 218 e 18 maggio 1919, n. 843).

Cap. n. 142 - Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti o ad altri istituti: *a)* sui mutui all'interesse del 2 e del 3 per cento concessi ai comuni per provvedere alle spese riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 114, 115, 118, 120 e 122 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 e articolo 3 del decreto luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 190; *b)* sui mutui all'interesse dell'uno e uno e mezzo per cento concessi ai comuni pugliesi per opere di fognatura, giusta la legge 23 settembre 1920, n. 1365; *c)* sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi ai comuni per la costruzione di opere igieniche in base al Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1704; e in dipendenza degli articoli 1, 2 e 4 (comma 4°) del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132 e del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3134; *d)* sui mutui all'interesse del 3 per cento, concessi al comune di Napoli, ai sensi dell'art. 9 del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, modificato e convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290.

Cap. n. 145 - Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degli interessi sui mutui contratti dai comuni e consorzi per l'esecuzione di opere e per le spese occorrenti per la provvista di acque potabili, giusta gli articoli 116, 119 e 120, nn. 2, 4, 138 e 139 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453.

Cap. n. 146 - Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degli interessi sui mutui contratti dai comuni o consorzi per l'esecuzione di opere, e per le spese [illegible] per la provvista di acque potabili giusta gli articoli 124, 126 e 129, nn. 1 e 3 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453, e giusta il Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1704; nonchè in dipendenza degli articoli 1 e 2 comma 2°) del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132 e del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3134.

Cap. n. 148 - Concorso dello Stato nelle annualità dei mutui contratti per l'esecuzione delle opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile, dai comuni della Basilicata, Calabria e Sardegna e dai comuni di Ottaiano, S. Giuseppe Vesuviano, Boscotrecase, Somma Vesuviana e S. Gennaro di Palma, giusta gli articoli 132, 133, 136 e 137 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453, e gli articoli 20 e seguenti della legge 16 luglio 1914, n. 665 - Concorso nel pagamento della rata annua dovuta alla Cassa depositi e prestiti per interessi ed ammortamento dei mutui concessi ai comuni di Grosseto, Scansano, Comacchio giusta gli articoli 151, 195 e 196 del testo unico suddetto - Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni pugliesi per costruzione di condutture interne che non siano a carico dello Stato, giusta la legge 23 settembre 1920, n. 1365; sui mutui ai comuni di Napoli e di Torino per la provvista di acqua potabile, giusta il decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919 n. 219; il Regio decreto 24 agosto 1919, n. 2001, e la legge 24 agosto 1921, n. 1290, sui mutui concessi in dipendenza del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2528 (costruzioni di acquedotti ad uso promiscuo per le Ferrovie dello Stato e per i comuni della Sicilia); sui mutui concessi in dipendenza dell'articolo 1° del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132 (agevolezze per la provvista di acqua potabile), del Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1704, e dell'articolo 1° del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3130 (opere pubbliche per alleviare la disoccupazione); sui mutui concessi al comune di Palermo giusta il Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1420.

Cap. n. 151 - Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui concessi al comune di Castellammare di Stabia per le spese occorrenti per la costruzione di una zona di protezione delle acque minerali site nello stabilimento di proprietà di detto comune denominato « Terme Stabiane » (Regio decreto 29 febbraio 1924, n. 358).

Cap. n. 152 - Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie, istituzioni di beneficenza ed altri enti al fine di provvedere alle opere per la costruzione o l'adattamento di speciali luoghi di cura destinati al ricovero di infermi di tubercolosi polmonare, giusta gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1231.

Cap. n. 153 - Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie o loro consorzi, istituzioni di beneficenza o da altri enti morali al fine di provvedere alla costruzione, sistemazione ed arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma (articoli 1 e 2 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Cap. n. 22. - Spese per l'acquisto delle marche di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia degli stipendiati e salariati dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici.

Cap. n. 23 - Premi da corrispondersi alla Cassa nazionale di assicurazione contro gli infortuni, per gli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici, in lavori soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Regio decreto 8 marzo 1923, n. 633).

Cap. n. 32 - Spese di liti e per arbitraggi.

Cap. n. 35 - Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Cap. n. 37 - Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970 sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Cap. n. 40 - Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade dell'Italia settentrionale.

Cap. n. 51 - Spese eventuali in conseguenza di contravvenzioni alle disposizioni di polizia idraulica nell'Italia settentrionale.

Cap. n. 57 - Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia dei porti dell'Italia settentrionale.

Cap. n. 60 - Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade dell'Italia centrale.

Cap. n. 65 - Spese eventuali in conseguenza di contravvenzioni alle disposizioni di polizia idraulica nell'Italia centrale.

Cap. n. 70 - Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia dei porti dell'Italia centrale.

Cap. n. 79 - Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade dell'Italia meridionale ed insulare.

Cap. n. 82 - Spese eventuali in conseguenza di contravvenzioni alle disposizioni di polizia idraulica nell'Italia meridionale ed insulare.

Cap. n. 98 - Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia dei porti dell'Italia meridionale ed insulare.

Cap. n. 101 - Quota a carico dello Stato italiano nella spesa riguardante la delegazione Italo-Svizzera per il Sempione (legge 21 gennaio 1904, n. 15).

Cap. n. 103 - Sovvenzioni chilometriche per la costruzione e per l'esercizio di ferrovie concesse alla industria privata posteriormente alla legge 30 aprile 1899, n. 168 (articoli 7, 27, 32 e 220 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 e decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303).

Cap. n. 104 - Sovvenzioni per concessioni di sola costruzione di ferrovie (art. 235 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447).

Cap. n. 105 - Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale (leggi 5 marzo 1893, n. 125, 21 luglio 1911, n. 852, 23 giugno 1912, n. 659, e 8 giugno 1913, n. 631).

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

Cap. n. 8 - Spese di telegrammi.

Cap. n. 9 - Spese di liti, di coazioni, di arbitraggi ed altre accessorie relative al demanio pubblico marittimo.

Cap. n. 13 - Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori.

Cap. n. 15 - Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Cap. n. 16 - Spese per l'estrazione dei galleggianti sommersi.

Cap. n. 21 - Spese eventuali per il soccorso ed il salvataggio di naufraghi, a norma degli articoli 122 e 190 del Codice per la marina mercantile e per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali e di marinai esteri indigenti (legge 24 maggio 1877, n. 3919, e accordo internazionale, 8 giugno 1880).

Cap. n. 22 - Quota di concorso nella spesa di vigilanza dei ghiacci nel Nord Atlantico. (Convenzione di Londra, 20 gennaio 1915).

Cap. n. 42 - Compensi a società di navigazione per speciali trasporti con carattere postale e commerciale.

MINISTERO DELLA GUERRA.

Cap. n. 8 - Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Cap. n. 13 - Spese di liti e di arbitramenti.

Cap. n. 15 - Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 10? del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate coi Regi decreti n. 1970 del 23 ottobre 1919, n. 453 del 20 aprile 1920, e n. 2480 del 21 novembre 1923.

Cap. n. 47 - Spese di giustizia penale militare.

Cap. n. 51 - Spese per risarcimento di danni alle persone e alle proprietà mobiliari cagionati in servizio per circostanze di forza maggiore; di spese di giustizia agli agenti dell'Amministrazione per fatti di servizio; sussidi in luogo dei titoli anzidetti.

Cap. n. 52 - Spese per risarcimento di danni a proprietà immobiliari causati in servizio per circostanze di forza maggiore e in dipendenza di esercitazioni militari.

MINISTERO DELLA MARINA.

Cap. n. 4 - Spese di telegrammi per l'Amministrazione centrale.

Cap. n. 5 - Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Cap. n. 6 - Spese di liti e di arbitramenti.

Cap. n. 7 - Spese per indennità di infortuni e di risarcimento di danni.

Cap. n. 21 - Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Cap. n. 50 - Spese di giustizia.

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

Cap. n. 4 - Spese di telegrammi.

Cap. n. 5 - Spese di liti e di arbitramenti.

Cap. n. 18 - Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Cap. n. 21 - Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE.

Cap. n. 14 - Spese per telegrammi.

Cap. n. 15 - Spese di liti.

Cap. n. 16 - Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Cap. n. 19 - Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Cap. n. 20 - Contributo alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia e disoccupazione) e assicurazione presso la Cassa nazionale degli infortuni, a favore di personali vari.

Cap. n. 35 - Entomologia e crittogamia - Spese per i trattamenti anticrittogamici e per gli insetticidi e loro applicazione - Spese per la distruzione dei parassiti e degli altri nemici delle piante - Concorso nelle spese di lotta contro i nemici delle piante, sostenute da appositi Consorzi di agricoltori (articolo 7 della legge 26 giugno 1913, n. 888).

Cap. n. 39 - Spese per l'applicazione di provvedimenti contro la fillossera (testo unico di legge 23 agosto 1917, n. 1474).

Cap. n. 98 - Inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col Regio decreto 13 marzo 1904, n. 141, sugli infortuni degli operai sul lavoro e 73 e seguenti del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, sugli infortuni agricoli.

Cap. n. 106 - Rimborso alla Cassa di maternità della quota a carico dello Stato pel sussidio di puerperio stabilito dalla legge 17 luglio 1910, n. 520, modificata dal decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1917, n. 322.

Cap. n. 110 - Canone annuo da corrispondere anticipatamente all'Amministrazione delle poste per la spedizione della corrispondenza senza francatura, sia per la tassa di francatura ordinaria, sia per diritto fisso di raccomandazione della Cassa nazionale di assicurazioni sociali, della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro e organi dipendenti e per gli Istituti assicuratori indicati nella lettera b) dell'articolo 6 del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 2127 (Regio decreto 23 ottobre 1924, n. 1995).

Cap. n. 130 - Indennità agli ufficiali metrici per il giro di verificazione periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico approvato col Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, modificato col Regio decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, e col decreto Ministeriale 31 marzo 1924, n. 5038, in esecuzione dell'articolo 189 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Cap. n. 134 - Restituzioni e rimborsi di diritti di verificazione.

Cap. n. 169 - Interessi a carico dello Stato sui mutui concessi ai Consorzi antifilloserici in forza della legge 26 giugno 1913, n. 786.

Cap. n. 186 - Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte per le espropriazioni, di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, e spese per l'amministrazione temporanea dei fondi espropriati.

Cap. n. 187 - Quota d'interessi a carico del Ministero dell'economia nazionale, sui mutui concessi a proprietari e ad acquirenti di terreni dell'Agro romano (art. 31 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662).

Cap. n. 189 - Interessi a carico dello Stato in misura non superiore al 2 per cento sui mutui concessi agli Enti agrari del Lazio, ai sensi dell'articolo 6 del decreto luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1142, e alle Associazioni agrarie ed Enti di cui al Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1633.

Cap. n. 214 - Quota d'interesse a carico dello Stato sui mutui concessi ai proprietari e agli enfiteuti della Sardegna.

Cap. n. 218 - Interessi da versare alla Cassa depositi e prestiti e corrisposti dalle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e Sassari ai sensi e per gli scopi previsti dall'articolo 90 del testo unico di leggi sul credito agrario approvato con Regio decreto 9 aprile 1922, n. 932.

Cap. n. 223 - Prezzo dei terreni espropriati in forza dell'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491, e del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662.

Cap. n. 231 - Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in conto dei mutui concessi ai Consorzi antifillosserici in base al testo unico approvato con decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1474.

Cap. n. 233 - Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai proprietari dell'Agro romano e di altre zone del Regno in conto dei mutui loro concessi secondo le disposizioni del testo unico di legge sul bonificamento dell'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, dei Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297, 28 novembre 1919, n. 2405; della legge 20 agosto 1921, n. 1177, e del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1315.

Cap. n. 234 - Somma dovuta alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai proprietari e dagli enfiteuti della Sardegna, in conto dei mutui loro concessi secondo le disposizioni della legge 16 luglio 1914, n. 665.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

ELENCO N. 2.

Spese di riscossione delle entrate, per le quali possono essere autorizzate aperture di credito a favore di funzionari governativi, a termini dell'art. 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Cap. n. 86 - Spese pei servizi del Tesoro, retribuzioni ai diurnisti degli uffici del Tesoro, aggio ed altre spese per l'accertamento e la riscossione delle entrate del Tesoro.

Cap. n. 89 - Spese di liti nell'interesse delle Amministrazioni del tesoro, del debito pubblico dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e degli altri uffici centrali non aventi capitolo proprio e spese accessorie.

Cap. n. 93 - Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato.

Cap. n. 154 - Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori.

Cap. n. 155 - Restituzioni e rimborsi.

Cap. n. 156 - Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di bollo sugli scambi; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme ricuperate dall'erario sui crediti inscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi; indennità di Cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione.

Cap. n. 163 - Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento.

Cap. n. 164 - Spese per l'accertamento la riscossione ed il riscontro delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, sui conti dei caffè ed osterie; per la formazione degli elenchi degli esercenti per la riscossione della tassa sui conti dei caffè od osterie; per la bollatura delle carte da giuoco; per la riscossione delle tasse per i servizi di audizione circolare ed in genere per la riscossione delle tasse di bollo e di concessioni governative; premi per la scoperta delle contravvenzioni relative alle tasse anzidette e spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi.

Cap. n. 165 - Spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione e il riscontro della tassa di bollo sugli scambi, compreso l'aggio agl'industriali, commercianti ed esercenti, e premi per la scoperta delle contravvenzioni relative.

Cap. n. 174 - Spese e passività relative ai beni provenienti da eredità vacanti devolute allo Stato ai sensi del decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686.

Cap. n. 178 - Restituzioni di somme indebitamente percette e rimborsi per risarcimenti di danni.

Cap. n. 183 - Spese di coazioni e di liti (Canali Cavour).

Cap. n. 184 - Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate.

Cap. n. 195 - Restituzione di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.

Cap. n. 197 - Spese di coazioni e di liti, risarcimento di danni ed altri accessori dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.

Cap. n. 218 - Spese e premi pel servizio di accertamento e per la ricerca di materia imponibile, nell'applicazione delle diverse imposte ordinarie e straordinarie.

Cap. n. 220 - Spese per la gestione, le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali.

Cap. n. 221 - Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.

Cap. n. 222 - Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).

Cap. n. 225 - Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette).

Cap. n. 251 - Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori, spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto dei generi e oggetti confiscati, nonchè le altre processuali, da anticiparsi dall'erario, e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'amministrazione nei procedimenti penali.

Cap. n. 254 - Indennità di viaggio e di soggiorno al personale in servizio per le imposte di fabbricazione e alla guardia di finanza; indennità di viaggio e di soggiorno per missioni nell'interesse del servizio medesimo e competenze ai membri delle Commissioni.

Cap. n. 255 - Aggio agli esattori ed ai ricevitori provinciali, e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione.

Cap. n. 256 - Restituzione di imposte di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate, restituzione della imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie.

Cap. n. 257 - Restituzione di imposte di fabbricazione indebitamente percepite.

Cap. n. 270 - Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.

Cap. n. 276 - Restituzione di diritti all'esportazione.

Cap. n. 277 - Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione od esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona.

Cap. n. 289 - Premi per i servizi inerenti alla scoperta e repressione del contrabbando ed alla esecuzione della polizia fiscale nell'interesse dei monopoli industriali; spese per otturamento delle sorgenti salse e di vigilanza sugli stabilimenti che producono sale o lo impiegano a prezzo di costo ed altre per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.

Cap. n. 290 - Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale compresa quella di trasporto dei generi e oggetti confiscati, come pure le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali.

Cap. n. 292 - Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli operai, per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse degli stabilimenti suddetti - Congedi indennizzati - Premi di operosità e di rendimento o di economia - Gratificazioni - Indennità di tramutamento e di missione - Sussidi di infermità - Sussidi agli operai richiamati o trattenuti alle armi ed alle loro famiglie - Indennizzi di licenziamento - Contributo alla Cassa nazionale per gli infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa di maternità, e alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Cap. n. 293 - Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali ai salariati delle coltivazioni dei tabacchi; soprassoldi ai salariati per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse delle coltivazioni suddette - Congedi indennizzati - Premi di operosità e di rendimento o di economia - Gratificazioni - Indennità di trasferimento e di missione - Sussidi di infermità - Sussidio agli operai richiamati o trattenuti alle armi ed alle loro famiglie - Indennizzi di licenziamento ai verificatori subalterni ed agli altri salariati - Contributo alla Cassa nazionale per infortuni sul lavoro dei salariati; contributo dello Stato per i salariati inscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa nazionale di maternità e alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

4

Cap. n. 295 - Compra di tabacchi e relative spese accessorie, premi e concorsi di Stato per la coltivazione indigena del tabacco; lavori di bottaio e facchinaggi; indennità, spese per informazioni e missioni all'estero; spese di ricevimento per campionamento e perizia dei tabacchi e per il funzionamento delle agenzie governative e loro succursali all'estero incaricate del servizio d'informazioni sulla coltura e sul commercio del tabacco per gli eventuali acquisti diretti da farsi a norma dell'art. 10 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Cap. n. 297 - Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti e materiali diversi e recipienti; provvista di combustibili e di altri articoli; fornitura di acqua, di energia elettrica e di gas per le agenzie e gli uffici delle coltivazioni di tabacco - Spese di assistenza medica, di medicinali, di visite medico-collegiali e altre di varia indole occorrenti alle agenzie ed uffici suddetti, comprese quelle per indennità d'ufficio al personale preposto a riparti e zone di vigilanza.

Cap. n. 299 - Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, materiali diversi e recipienti, provvista di ingredienti, combustibili, articoli per la fabbricazione e condizionatura dei prodotti e per usi vari; fornitura di acqua, di energia elettrica e di gas per i magazzini dei tabacchi greggi e le manifatture - Spese di assistenza medica, di medicinali, di visite medico-collegiali ed altre di varia indole occorrenti ai magazzini ed opifici suddetti, comprese quelle pel mantenimento delle sale di allattamento e custodia dei bambini delle operaie e per gli asili infantili.

Cap. n. 303 - Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei tabacchi, premi alle Società per l'assicurazione globale dei generi di monopolio contro i danni dell'incendio e del furto e spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei tabacchi stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite.

Cap. n. 306 - Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti.

Cap. n. 309 - Indennità ai rivenditori di generi di privativa per il trasporto dei sali.

Cap. n. 313 - Trasporto di sali e di materiali diversi, acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione e spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti.

Cap. n. 314 - Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445, e art. 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754).

Cap. n. 315 - Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei sali, premio alle Società per l'assicurazione globale dei generi di monopolio contro i danni dell'incendio e del furto e spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei sali stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite.

Cap. n. 317 - Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e assegni speciali ai reggenti provvisori degli uffici di vendita.

Cap. n. 324 - Acquisto, perizia, condizionatura e trasporto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il condizionamento dei pacchi postali delle pietrine focaie e per il collaudo dei fiammiferi; spese per materiali e trasporti diversi; canone pei vaglia postali di servizio.

Cap. n. 325 - Indennità di missione per la vigilanza alle fabbriche di apparecchi di accensione, pietrine focaie e di fiammiferi, ed altre indennità di missione riguardanti tale ramo di servizio dei monopoli industriali.

Cap. n. 331 - Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle privative e ai farmacisti, medici e rivenditori.

Cap. n. 469 - Restituzione di quote presuntivamente indebite o inesigibili riscosse per conto del ramo dei danneggiati dalle truppe borboniche nel 1860.

Cap. n. 476 - Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 45 della legge 20 aprile 1871, n. 192.

Cap. n. 480 - Spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori, dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.

Cap. n. 481 - Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.

Cap. n. 484 - Aggio sulle riscossioni delle sopratasse per omesso od inesatte dichiarazioni di redditi soggetti alle imposte dirette e sulle riscossioni delle imposte del 1872 e retro; spese di stralcio e di liti pel servizio del macinato.

Cap. n. 576 - Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguite negli uffici esecutivi demaniali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

ELENCO N. 3.

Elenco dei capitoli pei quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'articolo 41, primo comma, del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE

Cap. n. 37 - Personale di ruolo dell'Ufficio di presidenza del Consiglio dei Ministri (Spese fisse).

Cap. n. 43 - Personale della Consulta Araldica.

Cap. n. 62 - Personale di ruolo (Spese fisse) (Corte dei conti).

Cap. n. 67 - Personale di ruolo (Spese fisse) (Avvocature erariali).

Cap. n. 70 - Personale di ruolo amministrativo, d'ordine e di servizio del Ministero e delle Intendenze (Spese fisse).

Cap. n. 71 - Personale di ruolo del cessato regime.

Cap. n. 76 - Personale di concetto e d'ordine delle ragionerie delle Amministrazioni centrali (Spese fisse).

Cap. n. 77 - Personale di ragioneria e d'ordine delle ragionerie delle Intendenze di finanza nonchè personale assimilato ex regime austriaco ed ex Stato Fiumano addette alle Ragionerie delle Intendenze (Spese fisse).

Cap. n. 82 - Personale delle Sezioni speciali del Tesoro e degli uffici di gestione e di controllo (Spese fisse).

Cap. n. 99 - Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine).

Cap. n. 121 - Pensioni ordinarie (Spese fisse).

Cap. n. 122 - Pensioni ordinarie al personale del cessato regime.

Cap. n. 123 - Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 124 - Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai di ambo i sessi della officina governativa carte valori.

Cap. n. 125 - Assegni di medaglie al valore a favore dei pensionati, degli impiegati civili in attività di servizio, degli ex-militari provvisti di pensione dipendente da fatti anteriori alle guerre italo-turca e europea, e dei loro aventi diritto.

Cap. n. 126 - Pensioni e indennità agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri e complemento delle pensioni e indennità suddette per quelli inscritti alla Cassa nazionale di previdenza giusta la legge 16 giugno 1904, n. 259 (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 127 - Pensioni e indennità agli operai delle saline e complemento delle pensioni e indennità suddette per quelli inscritti alla Cassa nazionale di previdenza, giusta la legge 9 luglio 1905, n. 397 (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 128 - Personale di ruolo della Regia Zecca e della Scuola dell'arte della medaglia (Spese fisse).

Cap. n. 135 - Personale tecnico, d'ordine e di servizio di ruolo dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici (Spese fisse).

Cap. n. 146 - Personale di ruolo (ispettori e conservatori delle ipoteche, ricevitori del registro, applicati delle ipoteche ed aiuti conservatori, applicati del registro ed aiuti ricevitori, bollatori ed indicatori del registro).

Cap. n. 155 - Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine) (Tasse).

Cap. n. 163 - Restituzione di tasse sul pubblico insegnamento (Spesa d'ordine).

Cap. n. 167 - Personale di ruolo dei canali demaniali d'irrigazione (Canali Cavour) e dei canali patrimoniali dell'antico demanio) (Spese fisse).

Cap. n. 168 - Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali (Spese fisse).

Cap. n. 178 - Restituzioni di somme indebitamente percette e rimborsi per risarcimenti di danni (Spesa d'ordine)

Cap. n. 185 - Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio (Spese fisse).

Cap. n. 189 - Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine). (Demanio).

Cap. n. 193 - Stipendi ed assegni al personale assunto per la sorveglianza dei beni (Spese fisse). (Asse ecclesiastico).

Cap. n. 198 - Personale del ruolo tecnico speciale e cariche speciali (Provveditorato generale) (Spese fisse).

Cap. n. 207 - Personale di ruolo (Spese fisse) (Officina per la fabbricazione delle carte-valori).

Cap. n. 212 - Personale di ruolo degli ispettori e degli uffici distrettuali delle imposte dirette e del catasto (Spese fisse).

Cap. n. 225 - Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine) (Imposte dirette).

Cap. n. 227 - Stipendi, paghe, razioni viveri agli allievi, indennità fisse ed eventuali, assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e premi speciali (Corpo della Regia guardia di finanza).

Cap. n. 245 - Personale degli ispettori superiori delle dogane e delle imposte indirette e direttore dell'ufficio tecnico delle dogane (Spese fisse).

Cap. n. 246 - Personale di ruolo dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette (Spese fisse).

Cap. n. 253 - Personale tecnico di ruolo delle imposte di fabbricazione (Spese fisse).

Cap. n. 256 - Restituzione di imposte di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate, restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 257 - Restituzione di imposte di fabbricazione indebitamente percepite (Spesa d'ordine).

Cap. n. 263 - Personale di ruolo delle dogane (Spese fisse).

Cap. n. 276 Restituzione di diritti all'esportazione (Spesa obbligatoria). (Dogane).

Cap. n. 277 - Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona (Spesa d'ordine). (Dogane).

Cap. n. 282 - Personale del ruolo tecnico e di servizi speciali per le privative (tabacchi e sali).

Cap. n. 314 - Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Articolo 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445, e articolo 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754 (Spesa d'ordine).

Cap. n. 338 - Vincite al lotto (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 407 - Assegno temporaneo mensile ai funzionari, militari, agenti ed operai già appartenenti all'Amministrazione dello Stato ed alle loro vedove, orfani e genitori, provvisti di pensione ordinaria sia o no privilegiata (decreto Reale 31 luglio 1919, n. 1304, legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e decreto Reale 29 dicembre 1921, n. 1964).

Cap. n. 460 - Assegni vitalizi in dipendenza della cessata liquidazione della gestione dell'antico Monte di Pietà di Roma.

Cap. n. 461 - Pensioni ed assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e pensioni diverse.

Cap. n. 463 - Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo, dipendenti dall'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze, escluso quello delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze, della Corte dei conti e delle avvocature erariali (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).

Cap. n. 464 - Indennità temporanea mensile al personale di ruolo delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).

Cap. n. 465 - Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato, escluso quello delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1232, e Regi decreti-legge 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).

Cap. n. 466 - Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza.

Cap. n. 467 - Indennità temporanea ai salariati dell'azienda delle privative.

Cap. n. 488 - Quote di cambio sulle restituzione di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 497 - Pensioni privilegiate di guerra ai militari del Regio esercito e assimilati e rispettive famiglie e soprassoldi di medaglie al valore militare loro dovuti in dipendenza della guerra fra varie Potenze e di quella italo-turca.

Cap. n. 498 - Pensioni privilegiate di guerra ai militari della Regia marina e assimilati e rispettive famiglie e soprassoldi al valore militare loro dovuti in dipendenza della guerra fra varie Potenze e di quella italo-turca.

Cap. n. 499 - Assegni per una sola volta ai militari colpiti da una delle infermità ascritte alla decima categoria, indicata nella tabella A annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 (art. 7).

Cap. n. 500 - Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra ai sensi dell'art. 4 del testo unico approvato col decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426 e dell'art. 69 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Cap. n. 501 - Assegni d'invalidità, assegni alimentari e sussidi provvisori ad ex militari od a famiglie di caduti dell'esercito austro-ungarico, pertinenti alle nuove provincie, compresa quella del Carnaro.

Cap. n. 507 - Stipendi ed indennità agli ufficiali medici richiamati in servizio per far parte delle Commissioni di cui agli articoli 56 e 57 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Cap. n. 509 - Personale del ruolo transitorio di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2884.

Cap. n. 510 - Indennità temporanea mensile al personale del ruolo transitorio di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2884.

Cap. n. 512 - Indennità temporanea mensile al personale (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853).

Cap. n. 562 - Restituzione al Consorzio del porto di Genova delle somme eccedenti il gettito di lire 11,800,000 annue sull'ammontare delle tasse di cui all'articolo 2 del Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1997, e da accantonarsi dal Consorzio stesso per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto (art. 4 dell'indicato Regio decreto e art. 3 del Regio decreto 4 novembre 1924, n. 1881).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO.

Cap. n. 1 - Ministero - Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).

Cap. n. 15 - Pensioni ordinarie (Spese fisse).

Cap. n. 16 - Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili, assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 17 - Magistrature giudiziarie - Personale - Stipendi, supplementi di servizio attivo e assegni per spese di rappresentanza (Spese fisse).

Cap. n. 18 - Cancellerie e segreterie giudiziarie - Personale - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).

Cap. n. 19 - Uscieri giudiziari - Stipendi, supplementi di servizio attivo (Spese fisse).

Cap. n. 33 - Ufficio di pubblicazione delle leggi - Personale - Stipendi e supplemento di servizio attivo (Spese fisse).

Cap. n. 34 - Assegni fissi per i magistrati addetti all'Ufficio di pubblica clientela in Alessandria (Spese fisse).

Cap. n. 38 - Spese per assegni e indennità di giro al personale addetto alla Commissione per l'impianto dei libri fondiari nelle nuove provincie.

Cap. n. 42 - Personale civile di ruolo delle carceri e dei riformatori governativi Stipendi, supplementi di servizio attivo e indennità varie (Spese fisse).

Cap. n. 43 - Corpo degli agenti di custodia - Stipendi, supplementi di servizio attivo. Paghe, premi di ingaggio, rafferma e varie.

Cap. n. 47 - Indennità ai componenti i Consigli di sorveglianza per incarichi eventuali di direzione di carceri giudiziarie, di insegnamento e per qualsiasi altra prestazione temporanea.

Cap. n. 56 - Assegni ai già bassi agenti dell'Amministrazione della giustizia (Spese fisse).

Cap. n. 57 - Assegno personale a titolo di differenza fra pensione e stipendio ed annuale indennità di carica stabilita dalla legge 7 aprile 1921, n. 355, ai magistrati collocati a riposo prima di aver compiuto il 75° anno di età (articoli 17 e 136 del Regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978 (Spese fisse).

Cap. n. 59 - Indennità temporanea al personale di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regio decreto 7 giugno 1920, n. 737).

Cap. n. 60 - Indennità temporanea mensile al personale avventizio addetto al Ministero.

Cap. n. 62 - **Indennità temporanea** mensile al personale avventizio, straordinario e **assimilato del cessato regime nelle nuove provincie addetto ai servizi giudiziari.**

Cap. n. 66 - **Indennità temporanea** mensile agli agenti di custodia (Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 23 dicembre 1920, n. 1894, modificato col Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084).

Cap. n. 67 - Indennità temporanea mensile al personale straordinario, aggregato e salariato (inservienti e guardiane) addetto ai servizi delle carceri e dei riformatori.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Cap. n. 1 - Ministero - Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).

Cap. n. 2 - Indennità a funzionari diplomatici e consolari preposti alla direzione di uffici al Ministero.

Cap. n. 16 - Pensioni ordinarie (Spese fisse).

Cap. n. 17 - Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 18 - Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale delle legazioni, dei consolati e degli interpreti (Spese fisse).

Cap. n. 19 - **Stipendi ed indennità** varie a funzionari civili e militari, ed assimilati, **a disposizione del Ministero degl affari esteri per i servizi diplomatico e consolare.**

Cap. n. 20 - **Assegni** ed indennità straordinarie di rappresentanza al personale di ruolo all'estero, **agli addetti militari**, navali ed aeronautici (Spese fisse).

Cap. n. 31 - **Indennità agli ufficiali** consolari di seconda categoria per concorso alle spese di cancelleria.

Cap. n. 35 - Competenze al personale delle scuole all'estero.

Cap. n. 47 Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853)

Cap. n. 49 Indennità temporanea mensile al personale avventizio, straordinario od assimilato (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853).

Cap. n. 61 - **Indennità temporanea** mensile al personale di ruolo ed ai supplenti ed incaricati, del personale salariato (capi d'arte), e subalterno delle Regie scuole all'estero (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).

MINISTERO DELLE COLONIE.

Cap. n. 1 - Personale di ruolo dell'Amministrazione coloniale in servizio presso l'Amministrazione centrale - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).

Cap. n. 2 - Personale civile o militare appartenente o già appartenente ad altre Amministrazioni dello Stato **temporaneamente assunto presso l'Amministrazione centrale - Stipendi, indennità e supplemento di servizio attivo** (Spese fisse).

Cap. n. 26 - **Pensioni ordinarie** (Spese fisse).

Cap. n. 27 - Indennità per una sola volta invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 34 - Indennità di caro-viveri ai personale in servizio presso l'Amministrazione centrale (Regio decreto 5 aprile 1923, n. 853 e art. 188 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Cap. n. 1 - Ministero - Personale di ruolo - Stipendi e supplemento di servizio attivo (Spese fisse).

Cap. n. 18 - Pensioni ordinarie (Spese fisse).

Cap. n. 19 - **Indennità per una sola volta**, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 **della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti** (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 20 - Amministrazione regionale scolastica - Personale di ruolo Stipendi ed **altri assegni contemplati** dalle leggi organiche (Spese fisse).

Cap. n. 23 - **Ispettori** scolastici capi - Primi ispettori scolastici e ispettori scolastici - **Personale** di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle **leggi organiche** (Spese fisse).

Cap. n. 24 - Direttori didattici governativi - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).

Cap. n. 27 - Concorsi e rimborsi dello Stato nelle spese che le Amministrazioni regionali scolastiche e i comuni sostengono per gli stipendi ed assegni dei maestri delle scuole elementari e per le scuole reggimentali - Compensi dovuti ai maestri delle scuole sussidiate.

Cap. n. 50 - Ispettorato delle scuole medie - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).

Cap. n. 51 - Scuole medie governative - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche al personale di ruolo - Retribuzioni per classi aggiunte (Spese fisse).

Cap. n. 65 - Convitti nazionali - Convitto « Principe di Napoli » in Assisi, e Collegio Convitto « Regina Margherita » in Anagni - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).

Cap. n. 69 - Educatori femminili - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).

Cap. n. 73 - Regi Istituti dei sordo-muti e Regi Istituti dei ciechi - **Regia Scuola magistrale** di metodo « G. Cardano » per i maestri dei sordo-muti - **Regia scuola magistrale** per l'educazione dei ciechi - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche - Rimunerazioni per supplenze.

Cap. n. 76 - Regie Università ed altri Istituti superiori - Stabilimenti scientifici universitari - **Segreterie** universitarie - Personale di ruolo - Assegni, indennità, retribuzioni e compensi contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).

Cap. n. 84 - Istituti superiori di Magistero di Firenze, Messina e Roma - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).

Cap. n. 86 - **Biblioteche** governative e Sopraintendenze bibliografiche - Personale di ruolo - **Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche** (Spese fisse).

Cap. n. 90 - Istituti e Corpi scientifici e letterari - Personale di ruolo - Stipendi, pensioni accademiche ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).

Cap. n. 94 - Accademie di belle arti e licei artistici - Conservatori musicali - Scuole di recitazione - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche - Retribuzioni per supplenze ed incarichi di insegnamenti di qualunque specie - Compensi ed indennità a maestri di arte ed aiuti ed assistenti (Spese fisse).

Cap. n. 103 - Sopraintendenze alle antichità, all'arte medioevale e moderna, alle opere di antichità ed arte ed uffici ed istituti dipendenti - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).

Cap. n. 112 - Regio opificio delle pietre dure in Firenze - Regia calcografia in Roma - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).

Cap. n. 127 - Assegni di disponibilità (Spese fisse).

Cap. n. 131 - Indennità mensile dovuta ai funzionari civili di ruolo e **al personale straordinario**, avventizio od assimilato, giusta le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei decreti Reali 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 11 novembre 1923, n. 2395, 31 dicembre 1923, n. 3127 e 21 maggio 1924, n. 1200 (Spese fisse).

Cap. n. 132 - Indennità mensile a favore dei salariati dello Stato (decreti Reali 4 settembre 1919, n. 1738, 27 novembre 1919, n. 2335, 28 dicembre 1919, n. 2485, 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).

Cap. n. 138 - Indennità mensile dovuta agli insegnanti elementari iscritti nei ruoli provinciali di cui all'articolo 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487, giusta le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e dei Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853 e 31 dicembre 1923, n. 2996.

Cap. n. 166 - Spesa per il pagamento degli stipendi e delle retribuzioni dovute al personale delle Amministrazioni della Real Casa, passato in servizio dello Stato e collocato nei ruoli transitori speciali, istituiti nell'Amministrazione della istruzione pubblica con l'articolo 3 del Regio decreto 16 maggio 1920, n. 641 (Spese fisse).

MINISTERO DELL'INTERNO.

Cap. n. 15 - Pensioni ordinarie (Spese fisse).

Cap. n. 19 - Indennità per una sola volta invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del

Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti. (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 20 - Consiglio di Stato - Personale - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).

Cap. n. 23 - Archivi di Stato - Personale - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).

Cap. n. 28 - Personale dell'Amministrazione civile dell'interno - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).

Cap. n. 31 - Assegni per spese di rappresentanza ai prefetti che ricoprono effettivamente la carica; al capo della polizia ed ai prefetti a disposizione cui sieno affidati incarichi speciali. Indennità di rappresentanza ai sotto prefetti (articolo 184 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395; Regio decreto 20 dicembre 1923, n. 2908 e art. 4 del Regio decreto 24 gennaio 1926, n. 139).

Cap. n. 43 - Personale dell'Amministrazione della sanità pubblica e personale tecnico sanitario - Stipendi e supplementi di servizio attivo. (Spese fisse).

Cap. n. 75 - Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza ed uscieri di questura Stipendi - Supplementi di servizio attivo e indennità di servizio speciale (Spese fisse).

Cap. n. 120 - Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo, ed agli uscieri di questura in base al decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 ed ai Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 11 novembre 1923, n. 2395 e 30 dicembre 1923, n. 3084.

Cap. n. 123 - Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato ai termini del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Cap. n. 1 - Amministrazione centrale - Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).

Cap. n. 4 - Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).

Cap. n. 9 - Salario ai capi cantonieri e cantonieri delle strade nazionali - Indennità di percorrenza, di malaria e di alloggio (articoli 2 e 3 del decreto Reale 21 dicembre 1919, n. 2662, e decreto Reale 28 maggio 1922, n. 1189 (Spese fisse).

Cap. n. 13 - Assegni al personale idraulico subalterno addetto al servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e dei bacini montani (Spese fisse).

Cap. n. 15 - Personale addetto alla custodia, alla sorveglianza dei lavori di manutenzione delle bonifiche - Stipendi, indennità di alloggio, di custodia dei magazzini, di foraggio e di malaria (Spese fisse).

Cap. n. 17 - Personale subalterno ordinario pel servizio dei porti - Stipendi ed indennità fisse - Assegni, competenze e indennità pei servizi di manutenzione, escavazione ed illuminazione (Spese fisse).

Cap. n. 36 - Pensioni ordinarie (Spese fisse).

Cap. n. 37 - Indennità per una sola volta invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificato dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 110 - Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737).

Cap. n. 113 - Indennità temporanea al personale salariato delle Amministrazioni dello Stato, indicato nella tabella annessa al decreto luogotenenziale 7 aprile 1918, n. 444 (Regi decreti 4 settembre 1919, n. 1738, 27 novembre 1919, n. 2335, 28 dicembre 1919, n. 2485 e 3 giugno 1920, n. 737).

Cap. n. 114 - Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo in servizio nelle nuove provincie e proveniente dal cessato regime.

Cap. n. 115 - Indennità temporanea mensile al personale in servizio nelle nuove provincie e proveniente dal cessato regime.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

Cap. n. 1 - Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi e supplementi di servizio attivo e assegni (Spese fisse).

Cap. n. 14 - Pensioni ordinarie (Spese fisse).

Cap. n. 15 - Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Cap. n. 24 - Ufficiali delle Capitanerie di porto - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni fissi.

Cap. n. 25 - Sottufficiali delle Capitanerie di porto - Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe e assegni.

Cap. n. 26 - Indennità militare agli ufficiali e sottufficiali delle Capitanerie di porto, ai sensi del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Cap. n. 28 - Personale d'ordine delle Capitanerie di porto - Stipendi, supplementi di servizio attivo (Regio decreto 18 agosto 1920, n. 1258 (Spese fisse).

Cap. n. 36 - Ufficiali delle Capitanerie di porto in posizione ausiliaria - Assegni (Spese fisse).

Cap. n. 38 - Personale di ruolo già in servizio delle nuove provincie - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni (Spese fisse).

Cap. n. 44 - Assegni di aspettativa, di disponibilità e di congedo provvisorio agli ufficiali delle Capitanerie di porto (Spese fisse).

Cap. n. 45 - Indennità temporanea mensile al personale salariato (inservienti locali di porto) ed al personale degli incaricati e delegati di porto.

Cap. n. 47 - Indennità temporanea mensile al personale avventizio già in servizio delle nuove provincie.

Cap. n. 48 - Ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto in aspettativa per riduzione di quadri (Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1938).

Cap. n. 49 - Stipendi, assegni ed indennità varie ad ufficiali della Regia marina (esclusi quelli delle Capitanerie di porto) addetti all'Amministrazione centrale della marina mercantile.

MINISTERO DELLA GUERRA

Cap. n. 1 - Ministero - Personale civile di ruolo - Stipendi ed assegni fissi.

Cap. n. 2 - Ministero e Comando del Corpo di Stato maggiore - Personale militare - Stipendi ed assegni fissi.

Cap. n. 14 - Pensioni ordinarie (Spese fisse).

Cap. n. 15 - Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate con Regi decreti n. 1970 del 23 ottobre 1919, n. 453 del 20 aprile 1920 e n. 248 del 21 novembre 1923 (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 17 - Ufficiali del Regio esercito - Stipendi ed assegni fissi.

Cap. n. 18 - Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni fissi ai marescialli, assegni fissi ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati; indennità di ferma e di rafferma e di riassoldamento, razioni pane e viveri in contanti.

Cap. n. 19 - Indennità militare agli ufficiali ed ai sottufficiali del Regio esercito.

Cap. n. 21 - Ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio - Assegni fissi - Indennità agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Cap. n. 48 - Pensioni dell'Ordine militare di Savoia - Soprassoldi di medaglia al valor militare, ad enti che non fanno parte dell'esercito - Spese d'ufficio del Consiglio dell'Ordine - Acquisto di decorazioni (Spese fisse).

Cap. n. 58 - Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi ed assegni fissi.

Cap. n. 59 - Impiegati civili addetti alle Legioni dei Reali carabinieri - Stipendi ed assegni fissi.

Cap. n. 60 - Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi carabinieri - Assegni fissi, premi di arruolamento, indennità di rafferma.

Cap. n. 61 - Indennità militare agli ufficiali ed ai sottufficiali dei Reali carabinieri.

Cap. n. 68 - Indennità temporanea al personale civile di ruolo, agli ufficiali ed ai sottufficiali (decreti luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314; 6 ottobre 1918, n. 1593; 5 gennaio 1919, n. 18, e Regi decreti n. 737 del 3 giugno 1920, n. 853 del 5 aprile 1923 e n. 2395 dell'11 novembre 1923) esclusi gli ufficiali e militari dei carabinieri Reali ed i personali in servizio presso le legioni dei carabinieri Reali.

Cap. n. 69 - Indennità temporanea agli ufficiali, sottufficiali e militari dell'arma dei carabinieri Reali ed ai personali in servizio presso le legioni dei carabinieri Reali (decreti luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314; 6 ottobre 1918, n. 1593, e 5 gennaio 1919, n. 18, e Regi decreti n. 737 del 3 giugno 1920, n. 853 del 5 aprile 1923 e n. 2395 del 10 novembre 1923).

MINISTERO DELLA MARINA

Cap. n. 1 - Ministero - Personale - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni (Spese fisse).

Cap. n. 19 - Pensioni ordinarie (Personali militari e civili) (Spese fisse).

Cap. n. 20 - Pensioni ordinarie (Personale lavorante) (Spese fisse).

Cap. n. 21 - Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 22 - Personale degli istituti di istruzione nautica - Stipendi, supplementi di servizio attivo, ed altri assegni fissi (Spese fisse).

Cap. n. 26 - Personale subalterno ordinario e salariato pel servizio dei fari e del segnalamento marittimo - Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe ed altri assegni fissi (Spese fisse).

Cap. n. 31 - Ufficiali della Regia marina - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni fissi.

Cap. n. 32 - Ufficiali in posizione ausiliaria - Assegni (Spese fisse).

Cap. n. 34 - Corpo Reale equipaggi - Stipendi, supplemento di servizio attivo, paghe e rafferme.

Cap. n. 35 - Indennità militare ad ufficiali della Regia marina e del Regio esercito a disposizione della Regia marina ed ai sottufficiali del Corpo Reale equipaggi.

Cap. n. 41 - Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali - Stipendi - Supplementi di servizio attivo - Paghe, indennità e soprassoldi.

Cap. n. 49 - Istituti di marina - Stipendi e supplementi di servizio attivo ai professori civili (Spese fisse).

Cap n. 51 - Servizio idrografico - Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale civile dell'Istituto idrografico di Genova (Spese fisse).

Cap. n. 55 - Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina (Spese fisse).

Cap. n. 58 - Personali civili dipartimentali (di ragioneria, di gestione, d'ordine, ingegneri chimici ed elettricisti, tecnici, disegnatori e assistenti dei Regi arsenali militari marittimi) stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).

Cap. n. 77 - Assegni di aspettativa, di disponibilità e di congedo provvisorio (Spese fisse).

Cap. n. 78 - Indennità temporanea mensile ai personali civili e militari di ruolo della Regia marina.

Cap. n. 80 - Contributo straordinario al Regio Comitato Talassografico per corrispondere al personale civile di ruolo, assistente, la indennità temporanea mensile di cui al Regio decreto 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737.

Cap. n. 81 - Indennità temporanea mensile ai sottufficiali del Corpo Reale Equipaggi.

Cap. n. 82 - Indennità di caro-viveri al peronale salariato dipendente dall'Amministrazione militare marittima.

Cap. n. 84 - Ufficiali della Regia marina in posizione ausiliaria speciale - Pensione provvisoria (Regio decreto-legge 3 giugno 1920, n. 710).

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Cap. n. 1 - Personale dell'Amministrazione centrale e provinciale, esclusi i militari della Regia aeronautica - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni fissi.

Cap. n. 19 - Pensioni ordinarie (Personali civili e militari).

Cap. n. 20 - Pensioni ordinarie (Personale lavorante).

Cap. n. 21 - Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Cap. n. 22 - Ufficiali della Regia aeronautica - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni fissi.

Cap. n. 23 - Ufficiali in posizione ausiliaria.

Cap. n. 24 - Ufficiali del Corpo sanitario del Regio esercito e della Regia marina in servizio della Regia aeronautica (Stipendi ed altri assegni fissi ed indennità varie).

Cap. n. 25 - Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica (paghe, soprassoldi e premi di rafferma).

Cap. n. 46 - Indennità temporanea di caro-viveri al personale civile di ruolo ed al personale militare.

Cap. n. 47 - Indennità temporanea di caro-viveri al personale operaio borghese.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Cap. n. 1 - Stipendi ed assegni al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale (Spese fisse).

Cap. n. 18 - Pensioni ordinarie (Spese fisse).

Cap. n. 19 - Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 20 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 25 - Stipendi agli ispettori delle malattie delle piante (Spese fisse).

Cap. n. 37 - Stipendi a direttori ed assistenti di vivai di viti americane, a enotecnici all'interno ed all'estero, a direttori ed assistenti delle cantine sperimentali e a direttori degli oleifici sperimentali (Spese fisse).

Cap. n 38 - Stipendi ai delegati tecnici addetti ai Consorzi antifillosserici (decreto luogotenenziale 20 giugno 1918, n. 879) (Spese fisse).

Cap. n. 44 - Stipendi ed altri assegni fissi al personale addetto all'istruzione agraria media e superiore, agli istituti superiori di medicina veterinaria e alle stazioni di prova agrarie e speciali.

Cap. n. 63 - Stipendi ed assegni al personale addetto ai servizi meteorologico e geofisico (Spese fisse).

Cap. n. 82 - Stipendi ed assegni fissi agli aiutanti tecnici addetti alla sorveglianza del bonificamento dell'Agro romano.

Cap. n. 84 - Stipendi ed assegni al personale forestale (Regi decreti 7 giugno 1920, nn. 777 e 922 e 11 novembre 1923, n. 2395) (Spese fisse).

Cap. n. 89 - Personale dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, stipendi e assegni (Spese fisse).

Cap. n. 127 - Personale metrico - Stipendi ed assegni (Spese fisse).

Cap. n. 140 - Stipendi ed assegni al personale dei Regi stabilimenti ittiogenici e del laboratorio centrale di idrobiologia applicati alla pesca - Stipendi ed assegni al personale di vigilanza sulla pesca.

Cap. n. 145 - Stipendi ed assegni al personale del Regio Corpo delle miniere (Spese fisse).

Cap. n. 147 - Stipendi ed assegni al personale dirigente ed insegnante della Scuola mineraria di Caltanissetta, spese per il Gabinetto di elettrotecnica ed assegno alla Giunta di vigilanza per le spese di ufficio (Spese fisse).

Cap. n. 152 - Stipendi ed assegni al personale addetto all'Ufficio geologico (Spese fisse).

Cap. n. 164 - Indennità temporanea mensile al personale di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).

Cap. n. 165 - Indennità temporanea mensile al personale delle scuole industriali e commerciali (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737).

Cap. n. 166 - Indennità temporanea mensile al personale delle Regie stazioni sperimentali per speciali industrie. (Decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737).

Cap. n. 167 - Indennità temporanea mensile al personale straordinario avventizio ed assimilato, compreso il personale amministrativo, tecnico ed inferiore non di ruolo dell'insegnamento agrario, ai sensi del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853.

Cap. n 168 - Indennità temporanea mensile al personale assunto a tempo determinato per i servizi dell'ispettorato dell'industria e del lavoro. (Decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

VOLPI.

ELENCO N. 4.

Elenco dei capitoli pei quali è concessa al ministro delle finanze la facoltà di cui all'articolo 41, secondo comma, del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE

Cap. n. 24 - Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (leggi 3 marzo 1904, n. 67, e 19 giugno 1913, n. 641) (Spesa d'ordine).

Cap. n. 27 - Prodotto della tassa supplementare di bollo applicata agli stipendi degli insegnanti elementari ai termini dell'articolo 14 della legge 5 luglio 1908, n. 391, e da versarsi a fondo unico per l'educazione ed istruzione degli orfani degli insegnanti elementari presso la Cassa depositi e prestiti giusta il disposto degli articoli 27 e 31 del regolamento approvato con Regio decreto 10 giugno 1909, n. 612.

Cap. n. 159 - Diritto addizionale spettante all'ente autonomo per il teatro alla Scala di Milano (articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 1920, n. 567; decreto ministeriale 29 dicembre 1920, n. 87888; legge 29 agosto 1922, n. 1254) (Spesa d'ordine).

Cap. n. 161 - Quote spettanti ai comuni sul provento della tassa sugli automobili, sui motocicli e sugli autoscafi ed alle provincie sul prodotto della tassa sulle autovetture ed autocarri - Quota spettante ai comuni sul provento della tassa di bollo sui biglietti d'ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè concerti, ecc. (legge 29 agosto 1922, n. 1254) (Spesa d'ordine).

Cap. n. 217 - Diritto di scritturazione e diritto fisso stabiliti in aggiunta ai diritti catastali dall'articolo 2 del Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 18, ed un terzo dei diritti catastali sui certificati, copie ed estratti richiesti con urgenza di cui all'articolo 3 del decreto medesimo, devoluti al personale delle agenzie delle imposte.

Cap. n. 469 - Restituzione di quote presuntivamente indebite o inesigibili riscosse per conto del ramo dei danneggiati dalle truppe borboniche nel 1860.

Cap. n. 568 - Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine).

Cap. n. 576 - Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali (Spesa d'ordine).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

ELENCO N. 5.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione dell'Amministrazione del Fondo di Massa della guardia di finanza per l'esercizio 1926-27, ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Cap. n. 4 - Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento pel personale di truppa; spese d'imballaggio o trasporti di effetti di proprietà della Massa.

Cap. n 8 - Spese pel mantenimento delle infermerie regionali ed altre per la fornitura dei medicinali dei reparti del Corpo.

Cap. n. 10 - Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale.

Cap. n. 11 Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Cap. n. 13 - Rimborso delle spese di cura e di mantenimento ai marescialli, sottufficiali e militari di truppa della R. guardia di finanza, ricoverati nelle infermerie regionali e negli stabilimenti sanitari militari, per infermità riportate in servizio ed a causa di questo, oppure in occasione di disastri o pubbliche calamità; indennità e compensi nei casi di infortuni o di danni per cause di servizio; indennizzi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dall'esecuzione di speciali servizi; spese funebri, nei casi in cui queste sono a carico della Massa.

Cap. n. 22 - Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi.

Cap. n. 23 - Pagamenti per conto di ufficiali.

Cap. n. 24 - Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella compagnia di disciplina ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.

Cap. n. 25 - Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla Massa.

Cap. n. 26 - Spesa a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando.

Cap. n. 27 - Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di Massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento del personale della Regia guardia di finanza (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758).

Cap. n. 28 - Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di Massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento di impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

ELENCO N. 6.

Spese per indennità ed altre, inscritte nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo di massa della guardia di finanza per l'esercizio finanziario 1926-27, per le quali possono essere autorizzate aperture di credito, ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Cap. n. 4 - Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento per il personale di truppa. Spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa.

Cap. n. 6 - Acquisto e riparazioni di mobili ed attrezzi, spese per carta, stampe, registri, legatura e materiale tipografico per la tipografia del Comando, acquisto di pubblicazioni educative per il personale di truppa.

Cap. n. 8 - Spese pel mantenimento delle infermerie regionali ed altre per la fornitura dei medicinali ai reparti del Corpo.

Cap. n. 10 - Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale.

Cap. n. 13 - Rimborso delle spese di cura e di mantenimento ai marescialli, sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza, ricoverati nelle infermerie regionali e negli stabilimenti sanitari militari, per infermità riportate in servizio ed a causa di questo, oppure in occasione di disastri o pubbliche calamità, indennità e compensi nei casi di infortunio o di danni per cause di servizio; indennizzi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dalla esecuzione di speciali servizi; spese funebri nei casi in cui queste sono a carico della massa.

Cap. n. 14 - Concessioni ad agenti del Corpo ed alle loro vedove ed orfani a' termini dell'articolo 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo ed assegni annessi alle croci al merito di servizio.

Cap. n. 20 - Pagamento di acconti di Massa, e spese di riparazioni delle armi a carico dei sottufficiali e delle guardie. Pagamento dei crediti di Massa.

Cap. n. 24 - Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella Compagnia di disciplina ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.

Cap. n. 25 - Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla Massa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze;
VOLPI.

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Redditi patrimoniali dello Stato.	
1	Redditi dei terreni e fabbricati del demanio (escluso l'asse ecclesiastico)	5,000,000 —
2	Proventi delle miniere dell'Elba, dello stabilimento siderurgico di Follonica ed annessi, nonchè delle altre miniere e degli stabilimenti minerari demaniali nei vecchi confini del Regno	5,500,000 —
3	Proventi dei canali Cavour	8,700,000 —
4	Proventi dei canali dell'antico demanio	2,800,000 —
5	Proventi dei canali navigabili	300,000 —
6	Somme dovute all'Erario dall'azienda del demanio forestale di Stato sul provento delle foreste nei vecchi confini del Regno e sul provento delle foreste nelle nuove provincie (art. 126 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	3,652,684.30
7	Proventi delle miniere erariali nelle nuove provincie	16,276,000 —
8	Prodotti degli stabilimenti di proprietà della Stato e compartecipazione del demanio agli utili delle gestioni degli stabilimenti di proprietà demaniale concessi all'industria privata	200 —
9	Proventi dell'Azienda erariale delle Regie grotte di Postumia (art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3166)	*per memoria*
10	Redditi del patrimonio mobiliare del demanio	1,600,000 —
11	Proventi delle acque pubbliche e delle pertinenze idrauliche, esclusi i redditi di bonifica ed i proventi della pesca	20,500,000 —
12	Proventi delle concessioni di pesca in acque pubbliche e delle concessioni di bacini di pesca escluse le pertinenze di bonifica) e proventi delle riserve erariali di pesca e di caccia.	500,000 —
13	Proventi delle concessioni di spiaggie marittime e lacuali	3,200,000 —
14	Proventi delle concessioni sul demanio pubblico e stradale	100,000 —
15	Proventi delle pertinenze di bonifica di 1ª categoria eseguite a cura dello Stato (compreso il reddito della pesca e per estaglio dei terreni di demanio comunale tuttavia aggregati alle bonificazioni in corso; multe ed ogni altro provento eventuale in dipendenza delle opere di bonificazione (art. 22 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256)	500,000 —
16	Redditi patrimoniali dell'asse ecclesiastico	520,000 —
17	Redditi patrimoniali di enti morali amministrati dal demanio.	1,050,000 —
18	Fitti e prodotti dei beni in consegna all'amministrazione delle carceri, divenuti inservibili pel servizio carcerario e destinati alla vendita (art. 2 della legge 10 febbraio 1898, n. 31, e art. 1 del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055.	*per memoria*
19	Proventi ordinari dei regi tratturi del Tavoliere di Puglia (legge 20 settembre 1908, n. 746, decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055 e R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244).	600,000 —
20	Proventi ordinari delle trazzere di Sicilia (decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1540 e R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244)	*per memoria*
21	Somme versate dai richiedenti di derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e provento della vendita di pubblicazioni relative agli studi del servizio idrografico e del Consiglio superiore delle acque (R decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, art. 51 del Regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285 e R. decreto 11 febbraio 1923, n 357)	200,000 —
22	Redditi e proventi dei beni provenienti da eredità devolute allo Stato (decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686).	500,000 —
23	Interessi di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro	2,000 —
24	Interessi dovuti sui crediti delle amministrazioni dello Stato	1,000,000 —
25	Interessi 5 per cento sul capitale conferito dallo Stato all'Ente autonomo Stabilimento poligrafico per l'amministrazione dello Stato (art. 15 dello statuto approvato con R. decreto 5 aprile 1925, n. 371)	*per memoria*
26	Interessi 3.65 per cento netto compresi nelle rate semestrali dell'annualità dovuta dalla Società delle strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di lire 13,000,000 spettante allo Stato giusta l'art. 5 della convenzione 13 aprile 1906, approvata con la legge 5 luglio 1906, n. 325	407,952.28
27	Ricupero di fitti di parte dei locali di proprietà privata addetti ai servizi governativi	20,000 —
28	Prodotto netto dell'esercizio diretto delle ferrovie non concesse ad imprese private (art. 6 della legge 22 aprile 1905, n. 137).	262,500,000 —
29	Partecipazione dello Stato ai prodotti netti dell'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata (articoli 46, 47 e 48 del testo unico di leggi approvato con R. decreto 9 maggio 1912 n. 1447)	*per memoria*
30	Quote spettanti allo Stato sui prodotti lordi di ferrovie concesse all'industria privata (articoli 47 e 147 del testo unico di leggi approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447).	346,000 —
31	Quote spettanti allo Stato sui prodotti lordi di tranvie sovvenzionate (art. 260 del testo unico di leggi approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447)	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
32	Quote spettanti allo Stato sui prodotti netti di linee tranviarie e di navigazione interna (art. 14 del R. decreto 29 gennaio 1922 n. 40)	*per memoria*
33	Prodotto netto dell'azienda postale e telegrafica (R. decreto 23 aprile 1925, n. 520)	9,268,613.44
34	Prodotto netto dell'azienda di Stato per i servizi telefonici	6,631,479.35
	Totale dei redditi patrimoniali dello Stato	351,674,929.37
	CONTRIBUTI.	
	Imposte dirette.	
35	Imposta sui fondi rustici	150,000,000 —
36	Imposta sui fabbricati	290,000,000 —
37	Imposta sui redditi di ricchezza mobile	3,150,000,000 —
38	Contributo del centesimo di guerra	50,000,000 —
39	Imposta complementare progressiva sul reddito complessivo	200,000,000 —
40	Contributo sui terreni bonificati e imposta straordinaria sulle riserve di caccia	1,500,000 —
41	Contributo personale straordinario di guerra	*per memoria*
42	Imposta sui compensi in eccedenza allo stipendio fisso assegnato dalle Società commerciali ai propri dirigenti e procuratori	*per memoria*
43	Imposta sui proventi degli amministratori delle Società anonime e in accomandita per azioni	*per memoria*
44	Imposta complementare sui redditi superiori a lire 10,000	50,000,000 —
45	Imposta sui profitti dipendenti dalla guerra	250,000,000 —
46	Imposta straordinaria sul patrimonio	900,000,000 —
47	Imposta sugli aumenti patrimoniali verificatisi a causa della guerra	50,000,000 —
48	Imposta 15 per cento sui dividendi interessi e premi dei titoli al portatore emessi dalle Società anonime ed in accomandita per azioni, dalle provincie e dai comuni	10,000,000 —
49	Contributo a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove di guerra con prole, da riscuotersi sotto forma di addizionale alle imposte dirette, giusta il disposto dell'art. 7 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 738, modificato con l'ar. 10 della legge 23 dicembre 1920, n. 1821, e con l'articolo 7 della legge 20 agosto 1921, n. 1178	50,000,000 —
	Totale delle imposte dirette	5,151,500,000 —
	Tasse sugli scambi della ricchezza in amministrazione del Ministero delle finanze.	
50	Tasse di successione	100,000,000 —
51	Tasse di manomorta	15,000,000 —
52	Tasse di registro	850,000,000 —
53	Tassa di bollo ordinaria	450,000,000 —
54	Tassa di bollo sulle cambiali	140,000,000 —
55	Tassa di bollo sui contratti di borsa	3,000,000 —
56	Tassa di bollo sulle scommesse	7,000,000 —
57	Tasse in surrogazione del registro e del bollo	230,000,000 —
58	Tasse ipotecarie	155,000,000 —
59	Tasse sulle concessioni governative	115,000,000 —
60	Tasse sui velocipedi	19,000,000 —
61	Tasse sui motocicli, sulle automobili e sugli autoscafi	90,000,000 —
62	Diritto erariale sui cinematografi e altri pubblici spettacoli riscosso per conto dello Stato, dalla Società italiana degli Autori, giusta la Convenzione 5 settembre 1924, approvata con Regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1589	50,000,000 —
63	Diritto erariale sugli ingressi alle corse di cavalli al trotto ed al galoppo	1,000,000 —
64	Diritto erariale sugli abbonamenti e sugli ingressi agli stabilimenti termali (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3276)	3,000,000 —
65	Tassa di bollo sulle consumazioni di caffè, bar e osterie	15,000,000 —
66	Tasse di bollo sulle note e conti degli alberghi, locande e pensioni di lusso di 1. e 2. categoria (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3274)	42,000,000 —
67	Tassa di bollo arretrata sui biglietti ordinari delle tramvie urbane (art. 20 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 40).	6,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
68	Tasse di bollo sugli abbonamenti delle tramvie urbane e intercomunali, della navigazione urbana e intercomunale, sugli omnibus e sulle ferrovie concesse all'industria privata (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3275)	2,000,000 —
69	Tassa di bollo sulle linee automobilistiche autorizzate	1,000,000 —
70	Tasse di bollo, nella quota di un ottavo del provento della tassa erariale, sulle ferrovie concesse all'industria privata, sulle tramvie intercomunali e sulle linee di navigazione intercomunali	1,300,000 —
71	Tassa di bollo sugli scambi	900,000,000 —
72	Diritto erariale per tassa di bollo sui pubblici spettacoli riscossa per conto dello Stato dalla Società italiana degli autori, giusta la convenzione 21 ottobre 1922 stipulata ai sensi dell'art. 21 della legge 29 agosto 1922, n. 1254	27,000,000 —
73	Tassa di bollo sui biglietti e riscontri di trasporto di viaggiatori, merci, bagagli, cani e velocipedi sulle ferrovie dello Stato	36,000,000 —
74	Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie dello Stato	74,000,000 —
75	Tassa di bollo sulle carte da giuoco	10,000,000 —
76	Tassa di circolazione sui biglietti degli Istituti di emissione	60,000,000 —
	Totale delle tasse sullo scambio della ricchezza	3,402,300,000 —
	Imposte indirette sui consumi.	
77	Imposta sulla fabbricazione degli spiriti	360,000,000 —
78	Imposta sulla fabbricazione della birra	55,000,000 —
79	Imposta sulla fabbricazione delle acque gazose	5,000,000 —
80	Imposta sulla fabbricazione delle polveri ed altre materie esplodenti	5,000,000 —
81	Imposta sulla fabbricazione dello zucchero indigeno	1,200,000,000 —
82	Imposta sulla fabbricazione del glucosio, del maltosio e analoghe materie zuccherine	10,000,000 —
83	Imposta sulla fabbricazione dell'olio di semi	8,000,000 —
84	Imposta sulla fabbricazione dell'acido acetico puro e sulla rettificazione dell'acido impuro	*per memoria*
85	Tassa di vendita sugli oli minerali prodotti o rilavorati nell'interno dello Stato, giusta l'allegato *C* al Regio decreto 15 settembre 1915, n. 1373, ed il R. decreto 3 febbraio 1921, n. 54	4,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
86	Imposta sul gas-luce e sull'energia elettrica a scopo di illuminazione e riscaldamento	185,000,000 —
87	Imposta sulla fabbricazione dei surrogati del caffè	36,000,000 —
88	Imposta sulla fabbricazione delle lampadine elettriche ed altri organi di illuminazione elettrica	9,000,000 —
89	Imposta sul consumo del caffè	225,000,000 —
90	Dogane e diritti marittimi (escluso il dazio sul grano)	400,000,000 —
91	Sopratasse di confine	15,000,000 —
92	Tassa sulla vendita degli olii minerali importati direttamente dall'estero (allegato *C* al decreto Reale 15 settembre 1915, n. 1373)	70,000,000 —
93	Dazio sull'importazione del grano	67,500,000 —
94	Provento dell'addizionale governativo al dazio sul consumo delle bevande vinose ed alcooliche e della birra, da versarsi integralmente per i comuni di Napoli, Roma e Palermo ed al netto delle spese di gestione per gli altri comuni (R. decreto 13 febbraio 1925, n. 117)	275,000,000 —
	Totale delle imposte indirette sui consumi	8,019,500,000 —
	Privative.	
95	Tabacchi	3,080,000,000 —
96	Parte dei proventi lordi ottenuti dall'esercizio diretto in economia delle rivendite di Stato di tabacchi nazionali ed esteri, erogabili in spese dipendenti dall'esercizio delle medesime	720,000 —
97	Sali	181,000,000 —
98	Monopolio di vendita degli apparecchi automatici di accensione ed imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi	125,000,000 —
	Totale dei monopoli industriali	3,386,720,000 —
	Chinino di Stato.	
99	Prodotto di vendita del chinino e proventi accessori	23,500,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	Lotto.	
100	Lotto e tassa sulle tombole	420,000,000 —
	Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero dei lavori pubblici.	
101	Tasse sul prodotto del movimento dei pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata, di cui all'art. 6 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 40 (art. 7 del R. decreto medesimo)	16,000,000 —
	Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli affari esteri.	
102	Diritti riscossi dai Regi uffici all'estero, retti da personale di prima categoria e quota spettante all'erario sui diritti medesimi, riscossi dagli uffici retti da personale di seconda categoria	40,000,000 —
	PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI.	
103	Tasse di pubblico insegnamento	55,000,000 —
104	Tasse varie e proventi di servizi pubblici che si riscuotono dagli agenti demaniali	1,000,000 —
105	Tasse per l'ammissione ai pubblici concorsi e per l'adozione dei libri di testo nelle scuole	1,900,000 —
106	Diritti di verificazione dei pesi e delle misure e del saggio e del marchio dei metalli preziosi	15,000,000 —
107	Diritti ed emolumenti catastali escluso il diritto di scritturazione ed il diritto fisso di cui all'art. 2 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 18, il terzo dei diritti catastali di cui all'art. 3 del decreto-legge Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 705, e la metà del diritto fisso di cui all'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1924, n. 2102	10,000,000 —
108	Tasse di licenza per gli apparecchi automatici da giuoco e da trattenimento da corrispondersi ai termini dell'art. 7 del regolamento approvato con R. decreto 12 febbraio 1914, n. 157, per l'esecuzione della legge 3 luglio 1911, n. 619 .	*per memoria*
109	Diritto di scritturazione e diritto fisso stabiliti in aggiunta ai diritti catastali dall'art. 2 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 18, ed un terzo dei diritti catastali sui certificati, copie ed estratti richiesti con urgenza di cui all'art. 3 del decreto-legge Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 705 (R. decreto 11 febbraio 1923, n. 357) e metà del diritto fisso di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2102 .	1,700,000 —
110	Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative .	5,000,000 —
111	Importo delle ammende per contravvenzioni alle disposizioni riguardanti l'istruzione elementare obbligatoria, stabilite dagli articoli 2 e 15 della legge 8 luglio 1904, n. 407, nonchè dalla legge 15 luglio 1877, n. 3961	*per memoria*
112	Multe ed ammende diverse per contravvenzioni a disposizioni riguardanti la costruzione e l'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata e di tramvie a trazione meccanica e l'esercizio di linee automobilistiche e di navigazione interna in servizio pubblico	*per memoria*
113	Provento delle conciliazioni, oblazioni e pene pecuniarie per contravvenzioni alle disposizioni riguardanti la circolazione delle automobili, al netto delle quote di compartecipazione spettanti agli agenti (art. 90 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3043)	50,000 —
114	Provento delle ammende ed oblazioni per contravvenzioni alle disposizioni della legge 24 giugno 1923, n. 1420, recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia e ricavo dalla vendita degli oggetti sequestrati ai contravventori (articoli 29 e 30 della legge 24 giugno 1923, n. 1420)	*per memoria*
115	Quota dovuta allo Stato sul valore degli oggetti scoperti negli scavi eseguiti da privati e dal Governo; indennità in corrispettivo del valore degli oggetti di antichità o d'arte esportati all'estero, non più rintracciabili, o passati in proprietà privata per violazione delle disposizioni contenute nella legge 20 giugno 1909, n. 364; multe per contravvenzioni alle prescrizioni della legge stessa; compensi per la riproduzione dei monumenti e degli oggetti d'arte e d'antichità di proprietà governativa (art. 1 del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055) . . .	9,000 —
116	Tassa d'entrata nei musei, nelle gallerie, negli scavi di antichità e nei monumenti (legge 27 maggio 1875, n. 2554, regolamento approvato con R. decreto 11 giugno 1885, n. 3191, legge 26 dicembre 1901, n. 524; art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055; R. decreto 3 giugno 1920, n. 862; regolamento approvato con R. decreto 21 agosto 1922, n. 1522; R. decreto-legge 15 luglio 1923, n. 2213; R. decreto 22 maggio 1924, n. 743; R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 558, decreto Ministeriale 1° luglio 1925 che approva il contratto per la vendita, presso gli uffici dell'ente nazionale delle industrie turistiche, di tessere di abbonamento per l'ingresso ai monumenti, musei e scavi dello Stato, R. decreto 25 giugno 1925, n. 1239; R. decreto-legge 1° maggio 1925, n. 1247, che approva la convenzione tra il Ministero della pubblica istruzione e la società elettro-ferroviaria per la vendita a prezzo ridotto di biglietti d'ingresso agli scavi di Ostia; R. decreto 14 giugno 1925, n. 1348 e R. decreto-legge 2 luglio 1925, n. 1397	6,900,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
117	Proventi diversi di servizi pubblici amministrati dal Ministero dell'istruzione pubblica	240,000 —
118	Prodotto della vendita di pubblicazioni ufficiali, fotografie ed altre riproduzioni di antichità e d'arte e dall'applicazione di tasse, pene pecuniarie e indennità (legge 20 giugno 1909, n. 364; regolamento approvato con R. decreto 30 gennaio 1913, n. 363; art. 1 del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	30,000 —
119	Proventi eventuali per concessioni di riproduzioni di cimeli e di manoscritti appartenenti alle biblioteche governative (legge 24 dicembre 1908, n. 754 e art. 1 del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	*per memoria*
120	Foglio per gli annunzi amministrativi e giudiziari nelle provincie (legge 30 giugno 1876, n. 3195)	2,000,000 —
121	Ricavo della vendita della *Gazzetta Ufficiale* del Regno, degli atti del Governo e delle pubblicazioni di Stato di ogni genere e proventi vari relativi	3,765,000 —
122	Proventi delle carceri	20,000,000 —
123	Diritti dovuti per il servizio araldico (Regi decreti 2 luglio 1896, n. 313, e 5 luglio 1896, n. 314 e art. 5 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367)	100,000 —
124	Proventi o ricuperi per lavorazioni eseguite dalla Regia zecca per conto dei Ministeri, di amministrazioni pubbliche, di enti diversi e di privati	710,000 —
125	Annualità a carico di società e stabilimenti di credito e di emissione per le spese di sorveglianza amministrativa per parte del Governo	327,000 —
	Totale dei proventi di servizi pubblici minori . . .	123,731,000
	RIMBORSI E CONCORSI NELLE SPESE.	
126	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle finanze . . .	13,660,608 —
127	Rimborso da enti diversi per lavori eseguiti per loro conto dall'officina carte-valori di Torino (legge 11 maggio 1865, n. 2285 e R. decreto 17 aprile 1921, n. 796)	1,000,000 —
128	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio delle ferrovie	286,693,517.49
129	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della giustizia e degli affari di culto	418,725.65
130	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica .	530,275.45
131	Contributo dei comuni del Regno per la istruzione elementare e popolare ai termini dell'art. 17 della legge 4 giugno 19[illegible], n. 487 (art. 8 della legge 20 marzo 1913, n. 206, modificato dall'art. 20 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1722) e R. decreto 1° maggio 1924, n. 763	50,705,489.86
132	Rimborso dai comuni del Regno della quota parte della spesa per stipendi ed assegni dei maestri delle scuole elementari e per le scuole reggimentali ai sensi dell'art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2996, e di parte della maggiore spesa derivante dall'art. 1° del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360 per la corresponsione di maggiori supplementi di servizio attivo al personale degli insegnanti delle scuole elementari	77,758,800 —
133	Rimborso dalle Regie università e dai Regi istituti superiori della spesa per stipendi ed assegni al personale insegnante, assistente, tecnico subalterno, vario, amministrativo e comandato ai sensi degli articoli 36, 84, 147 e 156 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, sull'ordinamento dell'istruzione superiore e dell'art. 26 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744	20,500,000 —
134	Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spese di mantenimento dei Regi licei, ginnasi e convitti (R. decreto 11 marzo 1923, n. 685)	12,731,960 —
135	Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spese di mantenimento delle scuole complementari governative (Regi decreti 11 marzo 1923, n. 685, 6 maggio 1923, n. 1054 e 7 giugno 1923, n. 1408)	10,596,390 —
136	Concorsi delle provincie nella spesa di mantenimento degli istituti tecnici e nautici e dei licei scientifici (Regi decreti 11 marzo 1923, n. 685, 6 maggio 1923, n. 1054 e 7 giugno 1923, n. 1408)	7,707,624 —
137	Contributi di enti locali nella spesa di mantenimento degli istituti nautici (R decreto 21 ottobre 1923, n. 2539) . . .	493,980 —
138	Contributi di enti locali pel mantenimento di scuole operaie e di avviamento, di scuole industriali e di tirocinio, di istituti industriali, di scuole medie commerciali e di istituti superiori di scienze economiche e commerciali (art. 10 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523; art. 9 del R. decreto 15 maggio 1924, n. 749 e art. 135 del R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227)	50,000 —
139	Contributi di enti locali nelle spese di mantenimento delle Regie università e dei Regi istituti superiori (legge 13 novembre 1859, n. 3725)	849,722.67
140	Contributi di enti locali nelle spese di mantenimento degli istituti magistrali e licei femminili (Regi decreti 11 marzo 1923, n. 685, 6 maggio 1923, n. 1054 e 7 giugno 1923, n. 1408)	2,791,307 —
141	Contributi fissi della provincia e del comune di Roma per il mantenimento del Regio liceo musicale di Santa Cecilia in Roma (art. 3 della convenzione approvata con l'art. 1 del R. decreto 22 agosto 1919, n. 1672)	112,000 —
142	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'interno	384,260 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
143	Contributo annuo consolidato dovuto dalle Amministrazioni provinciali del Regno per alloggio dei Reali carabinieri (art. 3 del R. decreto 20 novembre 1919, n. 2379)	*per memoria*
144	Contributo dovuto dagli ufficiali dell'Arma dei Reali carabinieri, provvisti di alloggio in natura a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 320 del regolamento generale dell'Arma e dell'art. 3 del R. decreto 20 novembre 1919, n. 2379	*per memoria*
145	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici	1,014,210 —
146	Concorso delle provincie e dei comuni nelle spese delle opere marittime ordinarie (legge 20 marzo 1865, n. 2248, art. 188 e seguenti)	4,800,000 —
147	Contributo a carico delle provincie per opere idrauliche di 2a categoria (legge 3 luglio 1875, n. 2600, decennio 1896-1905)	1,440,000 —
148	Contributo a carico dei consorzi per opere idrauliche di 2a categoria (legge 3 luglio 1875, n. 2600, decennio 1906-1915)	547,000 —
149	Contributi a carico delle provincie per la manutenzione delle strade di 1a classe (art. 2 del R. decreto 15 novembre 1923, n. 2506)	37,480,000 —
150	Rimborso da parte dei comuni delle spese anticipate dallo Stato per l'approvvigionamento idrico dei comuni medesimi nei periodi di siccità	350,000 —
151	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle comunicazioni	*per memoria*
152	Rimborso da parte dell'Azienda postale e telegrafica delle spese sostenute per suo conto dal Provveditorato generale dello Stato per spese d'ufficio, cancelleria, illuminazione, ecc.	1,520,000 —
153	Rimborso da parte dell'Azienda postale e telegrafica delle spese sostenute per suo conto dal Provveditorato generale dello Stato per registri, moduli, carta, ecc.	10,000,000 —
154	Rimborso da parte dell'Azienda postale e telegrafica delle spese sostenute per suo conto dal Provveditorato generale dello Stato per la gestione dell'officina carte-valori	12,000,000 —
155	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della guerra	3,985,797.50
156	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della marina	302,000 —
157	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale	806,920 —
158	Contributi degli istituti di assicurazioni sociali per le spese dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro (art. 12 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 324)	*per memoria*
159	Proventi di contributi, donazioni e lasciti di privati, di associazioni e di enti a favore del Ministero dell'economia nazionale per spese inerenti al servizio geologico (art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3213)	1,835 —
160	**Contributo della azienda forestale di Stato per l'istruzione forestale (R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172)**	120,000 —
	Totale dei rimborsi e concorsi nelle spese (parte ordinaria)	561,451,422.02
	ENTRATE DIVERSE.	
161	Ricuperi di spese di giustizia, di spese anticipate per volture catastali fatte d'ufficio e diritti a titolo di rimborso di spese per notificazione di atti all'estero	1,200,000 —
162	Ritenuta sugli stipendi, sugli aggi, sulle paghe, retribuzioni e pensioni	100,000,000 —
163	Profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti devoluti al Tesoro dello Stato	10,000,000 —
164	Utili netti annuali della gestione dei depositi giudiziari devoluti al Tesoro dello Stato (art. 35 del testo unico approvato con R. decreto 12 gennaio 1913, n. 453 e art. 34 del decreto Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603)	2,000,000 —
165	Quota devoluta al Tesoro dello Stato nella misura di 8 decimi sugli utili netti annuali delle Casse postali di risparmio (art. 34 del decreto Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603 e art. 10 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367)	20,000,000 —
166	Proventi e ricuperi di portafoglio	*per memoria*
167	Interessi dovuti dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato sulle somme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari di tesoreria, per le liquidazioni ferroviarie ed altre spese straordinarie per le ferrovie di Stato in attesa di emettere i corrispondenti certificati di credito giusta le leggi 25 giugno 1905, n. 261, 23 dicembre 1906, n. 638, 24 dicembre 1908, n. 731 e 15 maggio 1910, n. 228 e per l'ammortamento anticipato dei certificati di credito 3.65 e 3.50 per cento	15,000,000 —
168	Quote di cambio per dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca o con certificati degli Istituti di emissione	1,250,000,000 —
169	Interessi attivi sul conto corrente colla Banca d'Italia ai termini dell'art. 12 della convenzione 30 ottobre 1894, approvata colla legge 8 agosto 1895, n. 486	10,000,000 —
170	Interessi sulle somme mutuate agli Istituti di consumo per gli impiegati e salariati dello Stato (art. 2 del R. decreto 4 settembre 1919, n. 1666, e decreto Luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1401)	*per memoria*
171	Interessi sulle anticipazioni concesse ai comuni ed alle provincie dei territori annessi in virtù dei trattati di San Germano e di Rapallo (R. decreto 26 settembre 1921, n. 1289 e 2 febbraio 1922, n. 160)	1,482,974.80

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
172	Partecipazione dello Stato agli utili degli Istituti di emissione, ai termini dell'art. 23 del testo unico di legge approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, modificato, con effetto sino al 31 dicembre 1930, dall'art. 4 del R. decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2158	18,874,116.25
173	Ricavo dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli (legge 7 luglio 1901, n. 287, e decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	1,000,000 —
174	Proventi delle ammende applicate per le contravvenzioni alle chiamate di controllo e ad altri obblighi di servizio dei militari in congedo (articoli 4 e 5 della legge 7 luglio 1910, n. 407, e art. 1 del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	*per memoria*
175	Proventi delle ammende applicate per le contravvenzioni alle chiamate di controllo dei militari in congedo del Corpo Reale Equipaggi (articoli 13 e 14 della legge 13 luglio 1911, n. 748, e art. 1 del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	*per memoria*
176	Tassa progressiva per gli oggetti di antichità e d'arte destinati all'estero, esclusi quelli di artisti viventi, o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, e multe per l'esportazione clandestina degli oggetti stessi (legge 20 giugno 1909, n. 364, decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055, e R. decreto 18 febbraio 1923, n. 421)	2,000,000 —
177	Somme prelevate dal conto corrente con la Cassa depositi e prestiti, costituito a termini dell'art. 6 del regolamento approvato con R. decreto 25 marzo 1906, n. 455, per le università di Palermo, Messina e Catania (legge 13 luglio 1905, n. 384)	*per memoria*
178	Somma da prelevarsi dai sopravanzi degli archivi notarili e da destinarsi al rimborso delle spese per la esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili e per l'attuazione del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, sul nuovo ordinamento degli archivi notarili	*per memoria*
179	Tasse d'ingresso nei musei della Regia marina e negli stabilimenti militari marittimi da destinarsi a favore dell'Opera nazionale di patronato per le navi-asilo (art. 3 della legge 21 giugno 1914, n. 576)	*per memoria*
180	Quota spettante allo Stato giusta l'art. 4 della legge 6 luglio 1912, n. 832, sui diritti riscossi dai comuni per la macellazione dei bovini che si trovano nelle condizioni stabilite dallo stesso art. 4 (art. 1 decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	2,500,000 —
181	Quota spettante allo Stato giusta l'art. 1 del R. decreto 15 aprile 1920, n. 577, sul contributo fisso riscosso dai comuni per ogni bovino sottoposto a macellazione (R. decreto 11 febbraio 1923, n. 357)	6,500,000 —
182	Diritti dovuti, giusta l'articolo 1 della legge 26 giugno 1902, n. 272, per le visite sanitarie degli animali, delle carni e dei prodotti animali (grassi e strutti) che si importano nel Regno e degli animali che si esportano, ad ammende stabilite dalla legge medesima	750,000 —
183	Provento della vendita dei sieri e vaccini, delle analisi e dei controlli compiuti dai laboratori della sanità pubblica, della vendita dei disinfettanti e delle pubblicazioni eseguite a cura della Direzione generale di sanità; prodotto del diritto di costituto sanitario di cui all'art. 4 della legge 16 luglio 1916, n. 947, e del diritto di patente sanitaria previsto dall'art. 30 della legge 23 luglio 1896, n. 318; rimborso delle spese per il controllo dei sieri e vaccini, ai sensi degli articoli 133 e 134 del testo unico 1° agosto 1907, n. 636 (R. decreto 11 febbraio 1923, n. 357)	50,000 —
184	Diritto di visita al pollame vivo e morto in importazione ed in esportazione, alle budella fresche e salate ed alle pelli in importazione di cui all'art. 12 della legge 16 luglio 1916, n. 947 (R. decreto 11 febbraio 1923, n. 357)	1,500,000 —
185	Ricavo dalla vendita delle marche anagrafiche del bestiame ai termini dell'art. 9 del decreto-legge Luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148, sulla prevenzione e repressione dell'abigeato in Sicilia e dell'art. 34 del relativo regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 372 (R. decreto 11 febbraio 1923, n. 357)	*per memoria*
186	Tassa annuale da corrispondersi, a termini dell'art. 16 della legge 22 maggio 1913, n. 468, dai titolari di farmacie autorizzate e da istituzioni, enti e comuni proprietari delle farmacie indicate negli articoli 4 e 12 di detta legge	200,000 —
187	Tasse pagate per l'esportazione temporanea di oggetti di antichità e d'arte, da restituire agli interessati qualora la reimportazione avvenga nel termine di un biennio (art. 10 della legge 20 giugno 1909, n. 864, e 165 e 167 del regolamento approvato con R. decreto 30 gennaio 1913, n. 363 e R. decreto 18 febbraio 1923, n. 421)	150,000 —
188	Provento delle tasse sulla vendita del seme bachi in applicazione dell'art. 13 della legge 28 giugno 1923, n. 1512	100,000 —
189	Provento della tassa per la costituzione delle riserve aperte di caccia in applicazione dell'art. 8 della legge 24 giugno 1923, n. 1420	2,000,000 —
190	Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte e tasse, escluse quelle riguardanti le imposte dirette, le imposte di produzione versate direttamente dai debitori e l'imposta sul vino	*per memoria*
191	Multe a carico dei debitori diretti per ritardati versamenti di imposte di produzione	*per memoria*
192	Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte dirette ed aggi per le quote delle imposte sul patrimonio e sugli aumenti di patrimonio, derivanti dalla guerra, versate direttamente in tesoreria	70,000 —
193	Entrate diverse dei Ministeri	20,000,000 —
194	Entrate eventuali diverse dei Ministeri	100,000,000 —
195	Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso	14,000,000 —
196	Entrate eventuali diverse dell'Amministrazione del demanio e delle tasse	1,100,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
197	Ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti (art. 10 del testo unico delle norme per l'esecuzione delle decisioni di condanna pronunziate dalla Corte dei conti in giudizi di responsabilità a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili dello Stato, approvato con R. decreto 5 settembre 1909, n. 776)	*per memoria*
198	Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511)	*per memoria*
199	Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'Amministrazione della marina e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina (art. 19 e 50 della legge 17 luglio 1910, n. 511)	*per memoria*
200	Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'Amministrazione aeronautica e da portarsi in aumento agli stanziamenti per i servizi aeronautici (art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511, e art. 41 del decreto del commissario per l'aeronautica 30 giugno 1923)	*per memoria*
201	Anticipazioni e rimborsi dovuti da altre Amministrazioni alla Amministrazione militare per competenze corrisposte a militari in servizio delle Amministrazioni medesime (R. decreto 11 dicembre 1919, n. 2574)	*per memoria*
202	Versamento da parte del Commissariato generale per l'emigrazione e di enti sovventori di somme a favore dell'Opera contro l'analfabetismo, con sede in Roma, giusta l'art. 19, lettere c) e d) del R. decreto 28 agosto 1921, n. 1371	*per memoria*
203	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte ordinaria della categoria 1ª (Spese effettive)	200,000,000 —
	Totale delle entrate diverse ordinarie	1,775,477,091.14
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Rimborsi e concorsi nelle spese.	
204	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie	3,568,333.33
205	Concorso delle quote a carico delle provincie, dei comuni e dei consorzi per la esecuzione diretta delle opere idrauliche di terza categoria	50,000 —
206	Concorsi di enti diversi nelle spese per l'esecuzione di opere marittime	4,030,000 —
207	Contributo dei proprietari di beni compresi nella bassa zona di Pozzuoli per il maggior valore conseguito nei propri beni per effetto del bonificamento della plaga e dei proprietari dei beni espropriati a mente dell'art. 16 della legge 13 aprile 1911, n. 311	*per memoria*
208	Concorso dei comuni e delle provincie nelle spese per le opere di navigazione interna inscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in virtù della legge 8 aprile 1915, n. 508.	50,000 —
209	Concorso dei corpi morali interessati nella costruzione di strade ferrate complementari (leggi 27 luglio 1879, n. 5002, e 27 aprile 1885, n. 3048)	*per memoria*
210	Contributi delle provincie e dei comuni interessati nella costruzione delle ferrovie concesse in costruzione alle Società Adriatica, Mediterranea e Sicula (art. 10 della legge 20 luglio 1888, n. 5550)	*per memoria*
211	Tassa di L. 1.50 per ogni tonnellata metrica di merce imbarcata o sbarcata nel porto di Livorno (art. 6 del R. decreto 16 dicembre 1923, n. 3249)	1,800,000 —
212	Rimborsi delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia	*per memoria*
213	Rimborsi diversi di spese straordinarie	1,020,294.76
214	Ricupero di spese di bonificazione a mente delle leggi 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico), e 7 luglio 1902, n. 333	1,000,000 —
215	Anticipazioni di comuni a titolo di contributo volontario nelle spese per l'acquartieramento di corpi o reparti di truppa (legge 17 giugno 1911, n. 540)	*per memoria*
216	Concorso delle provincie e dei comuni nella spesa per la distruzione delle cavallette (art. 3 della legge 15 giugno 1911, n. 529)	*per memoria*
217	Concorsi dei comuni delle provincie di Belluno, Treviso, Udine, Venezia e Vicenza in ragione di due terzi della spesa sostenuta dallo Stato per l'arredamento delle scuole elementari dei comuni stessi, ai termini dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 717	*per memoria*
218	Offerte per l'erezione in Roma di un monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia (art. 3 della legge 16 maggio 1878, n. 4374, serie II)	*per memoria*
219	Introiti vari dipendenti dalle opere di bonificamento per rendite di terreni bonificati tuttora in amministrazione del demanio	10,000 —
220	Ricupero delle somme rimborsate dall'Amministrazione delle imposte dirette agli esattori comunali pel prezzo dei beni espropriati ai debitori di imposte e poscia dai debitori medesimi, o dai loro creditori legali, riscattati a norma dell'articolo 57 del testo unico di legge sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401	2,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
221	Rimborso eventuale da parte del fondo speciale di religione e di beneficenza nella città di Roma delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma, in conformità dell'art. 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343	*per memoria*
222	Contributo della provincia di Bergamo nelle spese per la costruzione di un edificio ad uso degli uffici giudiziari in Bergamo, ai sensi dell'art. 2 della Convenzione approvata col decreto Luogotenenziale 13 marzo 1919, n. 456 (5ª delle 40 rate)	10,000 —
223	Concorso del comune di Firenze nella spesa di costruzione di un nuovo edifizio ad uso della Biblioteca centrale nazionale di Firenze (legge 21 luglio 1902, n. 337)	*per memoria*
224	Somme versate da Enti e da privati per l'esecuzione di lavori straordinari di restauro nel palazzo Venezia in Roma (art. 1 del R. decreto-legge 10 novembre 1924, n. 1845)	*per memoria*
225	Concorso e sussidi del Ministero della pubblica istruzione e del Fondo culto destinati ad aumentare l'assegnazione autorizzata per aperture di strade e piazze e per la ricostruzione di case comunali, chiese e scuole nei nuovi abitati da costruire a sensi dell'art. 62 della legge 9 luglio 1908, n. 445, sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria	*per memoria*
226	Annualità a carico dei consorzi antifillosserici per quote di restituzione dei mutui di favore loro concessi ai sensi della legge 26 giugno 1913, n. 786	*per memoria*
227	Annualità a carico dei comuni per quote di restituzione delle somme ad essi mutuate per l'opera di soccorso degli emigrati indigenti rimpatriati (art. 5 del R. decreto 30 agosto 1914, n. 909)	550,000 —
228	Rimborso dall'Amministrazione del fondo per il culto delle spese straordinarie per il personale della ragioneria centrale passato alle dipendenze del Ministero delle finanze	80,000 —
229	Annualità dovuta dal comune di Napoli, per restituzione della somma anticipata nel decennio di cui all'art. 11 della legge 12 marzo 1911, n. 258, per 50 anni, con decorrenza dal 1° gennaio 1921 e scadenza al 31 dicembre di ogni anno (6ª rata)	1,827,098.48
230	Rimborsi dalle Amministrazioni dello Stato, da amministrazioni varie o da privati delle spese per il traffico marittimo fatte per loro conto	*per memoria*
231	Rimborso al demanio dello Stato da parte dell'Opera nazionale dei combattenti dell'annuo assegno a favore dell'Istituto internazionale di agricoltura (R. decreto 23 maggio 1920, n. 724)	300,000 —
232	Ritenute sugli assegni di pensione liquidati a favore di militari colpiti da infermità mentali, provocate da cause di servizio dipendenti dalla guerra, in rioupero delle spese di spedalità per il loro ricovero nei manicomi provinciali, rimborsate dal tesoro alle Amministrazioni provinciali ai sensi dell'art. 2, lettera b) del decreto Luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 457	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
233	Rimborso delle somme anticipate oltre la quota dell'Italia e sino alla somma massima di 4 milioni di franchi oro, in dipendenza delle disposizioni contenute negli articoli numeri 15 (n. 15) e 39 (n. 5) dell'accordo per la sistemazione della Südbahn stipulato a Roma il 29 marzo 1923, approvato con R. decreto 12 luglio 1923, n. 1816, e ratificato il 16 ottobre 1923	*per memoria*
234	Rimborso delle somme eventualmente pagate per conto dell'Austria tedesca in dipendenza della garanzia assunta dall'Italia fino all'importo massimo di franchi oro 6,760,000 ai termini dell'art. 36 dell'accordo per la sistemazione della Südbahn stipulato a Roma il 29 marzo 1923, approvato con R. decreto 12 luglio 1923, n. 1816, e ratificato il 16 ottobre 1923	*per memoria*
235	Rimborso delle somme eventualmente pagate per conto dell'Ungheria, in dipendenza della garanzia versata dall'Italia nei limiti della somma massima di franchi oro 3,300,000 corrispondente al canone minimo ungherese per le proprie linee, ai sensi dell'art. 43 dell'accordo stipulato a Roma il 29 marzo 1923, per la sistemazione della Südbahn, approvato con R. decreto 12 luglio 1923, n. 1816, e ratificato il 16 ottobre 1923	*per memoria*
236	Rimborso dall'Amministrazione del Fondo per il culto dell'ammontare dei contributi percepiti in virtù dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483, per il periodo dal 1° febbraio 1918 al 30 giugno 1923 (3ª delle sette annualità)	488,095.23
	Totale dei rimborsi e concorsi (parte straordinaria)	14,785,821.80
	Entrate diverse.	
237	Prodotto dell'amministrazione dei beni immobili pervenuti al demanio dalle confraternite romane, a mente dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980	1,000 —
238	Prodotto netto della utilizzazione dei beni devoluti allo Stato per effetto di confische ordinate dai tribunali militari, in danno di disertori, ai sensi dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1952 (art. 3 del decreto Luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 379, e R. decreto 11 febbraio 1923, n. 357)	*per memoria*
239	Prodotto lordo e proventi accessori delle due fattorie per la coltivazione dei tabacchi nella provincia di Salerno, in esercizio diretto del Ministero delle finanze, giusta la legge 14 luglio 1907, n. 524, e il decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 486	200,000 —
240	Ricavo dei beni espropriati ed alienati per il bonificamento dell'agro romano, costituito dalle annualità che dal Ministero per l'economia nazionale saranno poste a debito degli acquirenti e dai prodotti della temporanea amministrazione dei beni espropriati, invenduti o retrocessi, destinato al rimborso delle somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti per le espropriazioni (articoli 53, 58 e 59 del R. decreto 20 novembre 1905, n. 661)	20,702.04

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
241	Ricavo dalla vendita di duplicati di oggetti di antichità e d'arte, i quali non abbiano interesse per le collezioni dello Stato (legge 12 giugno 1902, n. 185, e art. 1 del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	*per memoria*
242	Ricavo dalla vendita dei libri e delle opere esistenti nel numero di più esemplari nella Biblioteca nazionale «Vittorio Emanuele» in Roma, nella R. Biblioteca Palatina di Parma; prodotto dalla riproduzione dei cimeli della biblioteca Medicea-Laurenziana di Firenze (leggi 3 luglio 1892, n. 348; 9 luglio 1905, n. 388; 24 dicembre 1903, n. 490, e decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055, art. 1)	*per memoria*
243	Ricavo dalla vendita dei materiali provenienti dalle demolizioni e dai lavori per la zona monumentale di Roma (articolo 20 della legge 11 luglio 1907, n. 502, e art. 1 del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055) . . .	*per memoria*
244	Proventi derivanti dall'applicazione di un diritto fisso imposto a carico dei produttori di combustibili nazionali fossili e vegetali, giusta il 2° comma dell'art. 8 del decreto Luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1468 (art. 10 del R. decreto 19 novembre 1921, n. 1605)	4,000,000 —
245	Proventi derivanti dalle ricerche di olii minerali (art. 11 del R. decreto 19 novembre 1921, n. 1605)	*per memoria*
246	Somme prelevate dal fondo costituito presso la Cassa dei depositi e prestiti ai sensi del R. decreto 3 giugno 1909, n. 480, per la Regia università di Messina	*per memoria*
247	Indennità assegnata all'Italia in dipendenza del protocollo firmato il 7 settembre 1901, fra i rappresentanti del Governo cinese e quelli delle potenze interessate	*per memoria*
248	Tasse ed altri corrispettivi derivanti dall'applicazione delle leggi eversive dell'asse ecclesiastico	90,000 —
249	Canoni a carico degli impiegati governativi per l'uso delle baracche di proprietà dello Stato esistenti nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 . . .	5,000 —
250	Canoni dovuti dagli assegnatari di case economiche e popolari e per abitazione di funzionari dello Stato in corrispettivo dell'uso o dell'acquisto di case costruite nei comuni colpiti dal terremoto. (Art. 7 e 12 del R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1356)	2,500,000 —
251	Canoni per concessioni in uso di baracche e di aree in Messina passate in gestione del Ministero dei lavori pubblici. (Art. 20 e 25 del R. decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 86).	50,000 —
252	Proventi dell'alienazione dei materiali di demolizione delle baracche in Messina e dell'alienazione di aree nella zona industriale di detta città. (Articoli 19 e 25 del R. decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 86)	50,000 —
253	Contributi dovuti dagli impiegati dello Stato per il riconoscimento, agli effetti della pensione, degli anni di servizio straordinario o di studi superiori (R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, articoli 13 e 14)	*per memoria*
254	Ritenuta straordinaria e temporanea sugli stipendi del personale subalterno delle Amministrazioni centrali dello Stato o degli uscieri degli uffici giudiziari ammessi a fruire dal 1° gennaio 1924 del trattamento di quiescenza vigente per gl'impiegati civili dello Stato, ai sensi dell'art. 18 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480	*per memoria*
255	Interessi liquidati dalla Cassa depositi e prestiti sul conto corrente instituito per il servizio delle bonifiche in base al disposto dell'art. 67 del testo unico di legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, approvato con R. decreto 22 marzo 1900, n. 195	*per memoria*
256	Ammontare degli interessi da versarsi dal Tesoro dello Stato sulle anticipazioni ad esso fatte dalla Cassa depositi e prestiti in conto del mutuo da somministrare all'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, giusta la legge 18 giugno 1914, n. 557, e da trattenere sul contributo fisso di L. 970,000 annue dal Tesoro medesimo dovuto all'Istituto predetto, a mente dell'art. 3 della legge 8 luglio 1903, n. 321	100,000 —
257	Interessi dovuti al Tesoro dello Stato sul conto corrente speciale fruttifero istituito con la Cassa depositi e prestiti per il servizio delle somministrazioni alla Cassa medesima in biglietti degli Istituti di emissione, delle somme ad essa occorrenti per i bisogni ordinari della propria gestione (art. 8 R. decreto 22 settembre 1914, n. 1028, art. 1 del R. decreto 23 novembre 1914, n. 1296, e art. 1 del R. decreto 23 maggio 1915, n. 708)	*per memoria*
258	Interessi dovuti al Tesoro dello Stato sul conto corrente speciale fruttifero istituito con la Cassa depositi e prestiti per il servizio della somministrazione alla Cassa medesima in biglietti della Banca d'Italia delle somme da destinarsi alla concessione di mutui a provincie ed a comuni per la pronta esecuzione di opere pubbliche (art. 2 del R. decreto 22 settembre 1914, n. 1028)	*per memoria*
259	Somma corrispondente all'economia conseguibile sul fondo delle pensioni monastiche inscritto nel bilancio dell'Amministrazione del fondo di beneficenza e religione nella città di Roma da introitare a compenso, fino al suo totale ammontare, della somma anticipata dal Tesoro per sopperire al *deficit* del bilancio del Pio Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma (legge 8 luglio 1903, n. 321, e regolamento 5 marzo 1905, n. 186)	*per memoria*
260	Ricavo dalle vendite eventuali di aree di risulta e proventi in dipendenza dei lavori di costruzione di una nuova aula per la Camera dei deputati e per la sistemazione del palazzo di Montecitorio (art. 27 della legge 13 aprile 1911, n. 311, e art. 1 del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055).	*per memoria*
261	Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511)	*per memoria*
262	Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'Amministrazione	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina (art. 19 e 50 della legge 17 luglio 1910, n. 511)	*per memoria*
263	Contributi dovuti al Tesoro dello Stato dagli Istituti di emissione per gli aumenti di circolazione autorizzati coi Regi decreti 4 e 13 agosto e 23 novembre 1914, nn. 791, 825 e 1284	7,000,000 —
264	Utili derivanti dalle operazioni di anticipazione di cui ai Regi decreti 18 agosto 1914, n. 827, e 23 maggio 1915, n. 711, da accantonarsi presso la Cassa depositi e prestiti in aumento della copertura dei biglietti di Stato	*per memoria*
265	Proventi erariali di varia natura nelle isole dell'Egeo	*per memoria*
266	Entrate eventuali per soprapprezzo sulle importazioni di petroli e benzina e per gli altri diritti e premi del genere	*per memoria*
267	Utili derivanti dall'esercizio del naviglio mercantile gestito dallo Stato	*per memoria*
268	Proventi derivanti dalla vendita di generi di contrabbando di guerra confiscati a norma dell'art. 50 delle disposizioni relative all'esercizio del diritto di preda durante lo stato di guerra, approvate con decreto Luogotenenziale 25 marzo 1917, n. 600	*per memoria*
269	Ricavo dalla alienazione di navi e galleggianti radiati dal Regio naviglio ai sensi del R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1800	*per memoria*
270	Proventi derivanti dall'alienazione dei materiali di diversa natura residuati dalla guerra e non più necessari ai bisogni dello Stato, nonchè dalla liquidazione delle partite transitorie di guerra, escluso quelle degli approvvigionamenti e consumi e del traffico marittimo	*per memoria*
271	Ricavo dell'alienazione di materiali residuati dalla guerra, effettuata dal Ministero della guerra ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 856	*per memoria*
272	Ricuperi da enti morali e da privati per somministrazioni di legnami ed altri materiali e canoni per l'uso di baracche costruite dallo Stato e di aree temporaneamente o definitivamente occupate dal Governo nelle località danneggiate dal terremoto del 13 gennaio 1915	*per memoria*
273	Ricuperi per lucri indebiti ed eccessivi accertati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e sulle gestioni per le terre liberate e redente ai sensi delle leggi 18 luglio 1920, nn. 999 e 1005, e dal Comitato liquidatore delle gestioni di guerra ai sensi del R. decreto 16 febbraio 1923, n. 294	*per memoria*
274	Somme riscosse dagli enti e dai privati per somministrazioni di materiali e somme ricuperabili in rimborso di lavori fatti agli stabili di proprietà di persone aventi un reddito annuo superiore a lire 3000, a termini dell'art. 1 lettera *C*, del R. decreto 23 settembre 1920, n. 1315, e ricuperi in genere di fondi autorizzati in occasione del terremoto del 6-7 settembre 1920	*per memoria*
275	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte straordinaria della categoria 1ª (Spese effettive)	230,000,000 —
276	Quota di partecipazione agli utili di bilancio degli Istituti di consumo per gli impiegati e salariati dello Stato (R. decreto 4 settembre 1919, n. 1666 e R. decreto 11 febbraio 1923, n. 357)	*per memoria*
277	Ricuperi dell'erario in dipendenza della liquidazione degli Istituti di consumo per gl'impiegati e salariati dello Stato.	*per memoria*
278	Canoni annui dovuti dai comuni concessionari di telefoniche residuate dalla guerra (art. 3 del R. decreto 30 novembre 1919, n. 2374)	*per memoria*
279	Canone annuo dovuto dalla Società anonima ferroviaria Rezzato-Vobarno-Valle Sabbia, corrispondente alla quota d'interesse e d'ammortamento, per 50 anni, al 4 per cento, del costo degli impianti eseguiti durante l'esercizio del tronco ferroviario Rezzato-Vobarno da parte delle ferrovie dello Stato, nel periodo indicato dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 9 marzo 1917, n. 505 (art. 4 del decreto Luogotenenziale 9 marzo 1917, n. 505) (3ª rata)	3,999.24
280	Interessi dell'1 per cento sulle anticipazioni fatte dal Tesoro dello Stato all'Istituto federale per il risorgimento delle Venezie, ai sensi dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497	12,000,000 —
281	Entrate derivanti dallo stralcio e dalla liquidazione della gestione degli approvvigionamenti e dei consumi alimentari (art. 3 del R. decreto-legge 26 dicembre 1921, n. 1867	*per memoria*
282	Ricupero da Amministrazioni varie e da privati delle spese fatte per loro conto coi fondi del traffico marittimo per la gestione dell'esercizio navigazione di Stato relativa al periodo 1° gennaio 1920-30 giugno 1921 (art. 3 del R. decreto 24 giugno 1923, n. 1465)	*per memoria*
283	Interessi 4.50 per cento a favore del Tesoro dello Stato sulle anticipazioni al Consorzio autonomo del Porto di Genova di cui al R. decreto 15 settembre 1923, n. 1897	*per memoria*
284	Interessi dovuti al tesoro dello Stato sulle anticipazioni concesse alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1824	*per memoria*
285	Interessi dovuti dalle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari sulle somme ad esse mutuate ai sensi e per gli scopi previsti dall'art. 90 del testo unico di leggi pel credito agrario approvato con R. decreto 9 aprile 1922, n. 932	200,000 —
286	Somma da corrispondersi dalle provincie di Palermo e Trapani, a transazione della vertenza insorta circa la sovvenzione relativa alla ferrovia Palermo-Marsala-Trapani, (art. 2 della Convenzione 19 settembre 1924, approvata dalla legge 3 dicembre 1925, n. 2546 (2ª delle tre rate)	200,000 —
	Totale delle entrate diverse straordinarie	250,420,701.28

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Vendita di beni ed affrancamento di canoni.	
287	Vendita di beni immobili esclusi quelli dell'asse ecclesiastico	600,000 —
288	Somma da versare dall'Ente autonomo « Fiera di Milano campionaria internazionale », ad estinzione del residuo debito, per capitale ed interessi, per l'acquisto di una parte del terreno demaniale nella già piazza d'armi di San Siro in detta città, mediante venti rate annuali eguali e consecutive di L. 338,582.28 ciascuna. (R. decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1686) (2a delle 20 rate)	338,582.28
289	Vendita di beni immobili, affrancazione ed alienazione di prestazioni perpetue appartenenti ad enti amministrati	60,000 —
290	Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni perpetue e ricupero di mutui ed altri capitali ripetibili — Affrancamento dei canoni detti delle Tre popolazioni (Tavoliere di Puglia)	515,000 —
291	Prezzo capitale ricavato dalla vendita dei beni provenienti dall'asse ecclesiastico	685,000 —
292	Prodotto della vendita di fabbricati carcerari divenuti inservibili (articoli 6 e 11 della legge 14 luglio 1889, n. 6165, art. 2 della legge 27 giugno 1893, n. 319, art. 2 della legge 10 febbraio 1898, n. 31, e art. 1 del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	10,000 —
293	Prodotto della vendita dei beni stabili, delle affrancazioni di annue prestazioni ed esito di valori mobiliari fruttiferi provenienti da eredità devolute allo Stato (Decreto Luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686)	550,000 —
294	Capitale ricavabile dalla estinzione per sorteggio o per altre cause di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro	*per memoria*
295	Ricavo netto dalla vendita dei beni devoluti allo Stato per effetto di confische ordinate dai tribunali militari, in danno di disertori ai sensi dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1952 (art. 3 del decreto Luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 379 e R. decreto 11 febbraio 1923, n. 357)	*per memoria*
296	Versamento da parte dell'azienda dei telefoni della differenza fra la annualità dovuta dai concessionari di zona per il pagamento degli impianti telefonici e delle scorte cedute e l'ammontare di rimborsi da farsi alla Cassa depositi e prestiti per acquisti e lavori eseguiti anteriormente al 1° luglio 1925 e riferibili agli impianti stessi (2a annualità)	32,968,625.42
	Totale dei proventi per vendita beni ed affrancamento di canoni	35,727,207.70

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	Accensione di debiti.	
297	Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti per far fronte a spese straordinarie stanziate nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato ed in quello del Ministero delle finanze	437,000,000 —
298	Somma da ricavarsi mediante emissione di titoli di debito speciali per far fronte all'ammortamento anticipato dei certificati ferroviari di credito 3.65 per cento (art. 8 della legge 25 giugno 1905, n. 261, legge 24 dicembre 1908, n. 731, e legge 15 maggio 1910, n. 228)	*per memoria*
299	Somma da ricavarsi mediante emissione di titoli di debito speciali per far fronte all'ammortamento anticipato dei certificati di credito 3.50 per cento (legge 23 dicembre 1906, n. 638, ed articoli 4 e 5 della legge 24 dicembre 1908, n. 731).	*per memoria*
300	Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti nei modi e nelle forme che il Governo ravviserà opportune per far fronte al rimborso dei buoni del tesoro quinquennali di cui al R. decreto 5 maggio 1916, n. 505	1,167,560,400 —
301	Somma da ricavarsi nei modi previsti dall'art. 4 della legge 11 luglio 1909, n. 488, per far fronte alle spese inerenti al riscatto delle ferrovie indicate all'art. 3 della legge medesima	1,376,294.39
302	Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti per far fronte alle spese occorrenti alla elettrificazione delle linee ferroviarie di cui ai Regi decreti 25 agosto 1919, n. 1582 e 2 maggio 1920, n. 597	190,000,000 —
303	Somma da ricavarsi con emissioni di titoli per far fronte alle spese inerenti al riscatto delle ferrovie in Sardegna, già esercitate dalla Compagnia Reale, passate in esercizio allo Stato ai termini della legge 7 agosto 1919, n. 1443	6,500,000 —
304	Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti per corrispondere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato la sovvenzione di cui al R. decreto 19 febbraio 1925, n. 267, per il completamento degl'impianti ferroviari della città di Milano	52,000,000 —
305	Somma da provvedersi mediante accensione dei debiti per spese di costruzione della ferrovia Roma-Ostia (R. decreto 11 maggio 1924 n. 860)	10,000,000 —
306	Somma da ricavarsi mediante emissione di obbligazioni del debito pubblico al 3.50 per cento, denominate « Obbligazioni delle Venezie », per il pagamento delle indennità dovute per risarcimento dei danni di guerra (R. decreto-legge 10 maggio 1923, n. 968)	*per memoria*
307	Ammontare dei mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero degli affari esteri, in ordine alla legge 12 febbraio 1903, n. 42, per l'acquisto e la costruzione degli edifici occorrenti alle Regie scuole all'estero	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
308	Anticipazioni fatte al Ministero dell'economia nazionale dalla Cassa dei depositi e prestiti del prezzo di espropriazione dei terreni a' termini degli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con R. dereto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491	*per memoria*
309	Somministrazioni fatte dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero dell'economia nazionale a tenore dell'art. 29 del testo unico delle leggi pel bonificamento dell'Agro romano approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647, per mutui di favore ai proprietari che eseguiscono opere di bonificamento (Art. 16 del regolamento approvato con R. decreto 20 novembre 1905, n. 661, legge 17 luglio 1910, n. 491, decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, e legge 20 agosto 1921, n. 1177)	40,000,000 —
310	Anticipazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti al Ministero dell'economia nazionale delle somme occorrenti per mutui ai privati che intraprendono a scopo irriguo le opere di cui all'art. 25 del R. decreto 2 ottobre 1922, n. 1747 che approva il testo unico delle leggi sui consorzi e le opere d'irrigazione	*per memoria*
311	Anticipazioni dalla Cassa depositi e prestiti per le operazioni di anticipazione da parte del Ministero dell'economia nazionale agli Istituti di credito agrario creati con legge speciale (2ª delle tre rate) articolo 1 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1317	33,333,333.33
312	Anticipazione al tesoro dello Stato dalla Cassa depositi e prestiti delle somme occorrenti per corrispondere le pensioni e gli assegni ai Mille di Marsala e ai veterani superstiti delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale (leggi 14 luglio 1907, n 537, e 4 giugno 1911, n. 486).	9,000,000 —
313	Anticipazione dalla Cassa depositi e prestiti della somma occorrente per la costruzione di strade ferrate in Tripolitania e Cirenaica e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione (R. decreto 8 aprile 1923, n. 964) (7ª rata)	12,000,000 —
314	Somme da somministrare dalla Cassa depositi e prestiti per anticipazione all'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 13 del R. decreto 3 maggio 1920, n. 545, e al Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, ai sensi dell'art. 32 del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705.	*per memoria*
315	Anticipazioni al tesoro dello Stato dalla Cassa depositi e prestiti dalle Casse di risparmio, comprese quelle del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, delle somme occorrenti per provvedere al pagamento degli impegni assunti dal Ministero dell'interno, anteriormente al 30 giugno 1923, per opere comunali e provinciali già autorizzate in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908 (art. 1 del R. decreto-legge 24 febbraio 1924, n. 262)	*per memoria*
316	Somma da somministrare al tesoro dello Stato, fino all'ammontare di L. 20 milioni dalla Cassa depositi e prestiti per anticipazioni alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1824	*per memoria*
	Totale delle accensioni di debiti . . .	1,958,779,028.22
	Riscossione di crediti.	
317	Annualità a carico dei comuni per l'ammortamento delle somme ad essi mutuate per fronteggiare le opere dipendenti dai danni cagionati da operazioni guerresche per parte di forze nemiche (decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 988)	400,000 —
318	Somme corrispondenti al 50 per cento degli utili netti accertati nei bilanci degli Istituti di consumo istituiti a norma del decreto Luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1401 e devolute all'Erario in conto ammortamento del capitale da esso fornito agli Istituti stessi in forza del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n 1312 e relativi interessi .	*per memoria*
319	Annualità quindicennali scadenti il 31 ottobre di ogni anno a cominciare dal 1922, dovute da Società esercenti ferrovie e tramvie per rimborso di sussidi corrisposti ai sensi del decreto Luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 75; R. decreto 17 aprile 1918, n. 696; R. decreto 25 maggio 1919, n. 1221; R. decreto 28 settembre 1919, n. 1976 e R. decreto 29 novembre 1919, n. 2493	151,740.60
320	Annualità dovuta dalla Società d'elettricità e delle piccole ferrovie di Abbazia, esercente la tramvia elettrica Mattuglie-Abbazia-Laurana, per rimborso a saldo del sussidio straordinario accordatole ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 aprile 1922, n. 742 (2ª annualità)	12,042.79
	Totale delle riscossioni di crediti . . .	563,783.39
	Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro.	
321	Rimborso dal comune di Napoli di metà della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni emesse per i lavori di risanamento e della spesa cui il tesoro provvede con i mezzi ordinari di bilancio per i lavori stessi .	600,272 —
322	Annualità a carico di provincie, comuni ed altri enti morali relative a contributi nelle spese dello Stato ratizzati in dipendenza di leggi speciali e dilazionati con apposite convenzioni approvate con decreto Ministeriale registrato alla Corte dei conti	909,533.65

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
323	Quota a carico degli Ospedali riuniti di Roma dell'annualità di estinzione dei seguenti mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti: di L. 11,400,000 giusta l'art. 1 della legge 18 giugno 1908, n. 286; di L. 8,800,000 di cui all'art. 1 del R. decreto 18 aprile 1920, n. 481; di L. 22,500,000 giusta il Regio decreto 11 marzo 1923, n. 584, e di L. 4,465,398.33 di cui all'art. 5 del R. decreto 6 novembre 1924, n. 1961 . .	2,105,209.10
324	Ricupero dai comuni debitori delle quote di spedalità per degenti non romani, anticipate dal tesoro dello Stato alla Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma (art. 10 della legge 18 giugno 1908, numero 286)	12,000,000 —
325	Ricupero dai comuni del domicilio di soccorso, delle quote di spedalità corrisposte dal tesoro dello Stato all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma per degenti dei quali non fu possibile accertare il comune di origine (art. 9 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	600,000 —
326	Ricupero dai comuni debitori delle quote di spedalità, relative a ricoveri disposti fino al 31 dicembre 1921, cedute al Tesoro in corrispondenza delle somme anticipate dal Tesoro stesso agli ospedali legalmente riconosciuti quali istituzioni di pubblica beneficenza (art. 4 del R. decreto 2 febbraio 1922, n. 114)	*per memoria*
327	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per l'ammortamento dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio delle ferrovie	49,012,788.85
328	Annualità di estinzione dell'anticipazione di lire 3,000,000 (e relativi interessi), autorizzata con l'art. 1 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 704, a favore del Governo di Rodi, per opere urgenti di pubblica utilità, da trattenere sul contributo annuo inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, a pareggio del bilancio dell'Amministrazione di quell'isola (art. 2 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 704: 3a delle 15 annualità) . .	289,026.87
329	Ricupero delle somme anticipate agli Enti agrari del Lazio, coi fondi inscritti nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale allo scopo di porli in grado di completare le annualità da essi dovute agli Istituti sovventori di mutui (art. 2 del decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1604)	*per memoria*
330	Rimborso al tesoro da parte delle Nazioni interessate della spesa per il funzionamento dell'Ufficio nazionale istituito a Wiesbaden per i servizi di ricostituzione e riparazioni in dipendenza dei Trattati di pace	*per memoria*
331	Rimborso al tesoro dello Stato delle anticipazioni fatte all'Istituto federale per il risorgimento delle Venezie, ai sensi dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497	*per memoria*
332	Rimborso delle anticipazioni concesse ai Comuni ed alle provincie dei territori annessi in virtù dei trattati di S. Germano e di Rapallo (Regi decreti 26 settembre 1921, n. 1289 e 2 febbraio 1922, n. 160)	509,334.40
333	Rimborso al tesoro delle somme eventualmente pagate per conto dell'Austria in dipendenza degli accordi conchiusi a Roma il 29 marzo 1923 per la Südbahn approvati con Regi decreti 12 luglio 1923, nn. 1816 e 1819	*per memoria*
334	Rimborso al Tesoro delle somme eventualmente pagate per conto dell'Ungheria in dipendenza degli accordi conchiusi a Roma il 29 marzo 1923 per la Südbahn approvati coi Regi decreti 12 luglio 1923, nn. 1816 e 1819 . . .	*per memoria*
335	Proventi delle tasse di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997 da devolversi fino alla concorrenza di annue lire 11,800,000 all'Erario a titolo di rifusione della somma di lire 160,000,000 (e relativi interessi 4.50 per cento) somministrata dallo Stato al Consorzio autonomo del Porto di Genova, ai sensi dell'art. 2 dello stesso R. decreto, nonchè a rifusione delle altre anticipazioni ivi previsto e di quella di lire 40,000,000 da somministrarsi al Consorzio medesimo ai sensi e per gli scopi indicati dall'art. 1 del R. decreto 6 novembre 1924, n. 1881 . .	11,800,000 —
336	Ricupero dagli Enti locali interessati alla sistemazione delle opere del porto di Venezia-Marghera, delle anticipazioni effettuate dal Ministero delle finanze ai sensi della lettera b) del R. decreto 9 dicembre 1923, n. 3233	3,000,000 —
337	Maggiore tassa di lire 0,50 per ogni tonnellata metrica di merce imbarcata o sbarcata sulla stazione marittima di Venezia o a Porto Marghera a reintegro delle anticipazioni fatte dal Ministero delle finanze ai sensi del R. decreto 9 dicembre 1923, n. 3233	1,000,000 —
338	Ricupero dagli Enti locali interessati alla esecuzione di opere straordinarie più urgenti di sistemazione del porto di Venezia, delle anticipazioni effettuate dal Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 5 del R. decreto 3 marzo 1924, n. 288	1,000,000 —
339	Contributo degli Enti locali interessati ai lavori di sistemazione e di ampliamento del nuovo porto industriale di Livorno (art. 5 del R. decreto 16 dicembre 1923, n. 3249)	633,750 —
340	Contributo del comune di Livorno per il periodo di 20 anni a decorrere dal 1° gennaio 1925, nelle spese di sistemazione e di ampliamento del porto (art. 5 del R. decreto 16 dicembre 1923, n. 3249)	200,000 —
341	Tasse portuali stabilite dall'art. 4 del R. decreto 20 gennaio 1924, n. 239, e devolute all'Erario a parziale rimborso delle spese straordinarie per lavori di costruzione, ampliamento ed arredamento del porto di Napoli autorizzate col R. decreto medesimo	1,000,000 —
342	Contributi degli Enti locali interessati ai lavori di costruzione, ampliamento ed arredamento del porto di Napoli (art. 5 del R. decreto 20 gennaio 1924, n. 239) . . .	*per memoria*
343	Provento della tassa portuale di lire 0.50 per tonnellata su tutte le merci sbarcate o imbarcate nel porto di Trieste, ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 7 agosto 1925, numero 1792, destinata a rifusione delle somministrazioni effettuate dall'Erario come all'art. 1, secondo comma, del R. decreto medesimo e degli interessi 6 per cento . . .	2,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
344	**Rimborso dovuto dalle amministrazioni provinciali dello somme anticipate dallo Stato, e relativi interessi, ai Concorsi per i depositi dei cavalli stalloni ai sensi del R. decreto 9 ottobre 1924, n. 1784**	1,000,000 —
345	Rimborso al tesoro dello Stato delle somme annualmente anticipate per spese di sistemazione e completamento delle linee telefoniche interurbane gestite dallo Stato, ai sensi del Regio decreto 28 maggio 1925, n. 897	*per memoria*
	Totale dei rimborsi di somme anticipate dal Tesoro . . .	87,650,864.87
	Anticipazioni al Tesoro da Enti locali per richiesto acceleramento di lavori catastali.	
346	**Anticipazione delle provincie che hanno chiesto l'acceleramento dei lavori catastali nei loro territori (art. 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682)**	*per memoria*
	Partite che si compensano nella spesa.	
347	Compentenze di avvocati e procuratori poste a carico della controparte nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali	1,000,000 —
348	Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguiscono negli uffici contabili demaniali . .	650,000 —
349	Prodotto dell'Amministrazione provvisoria dei beni ex-ademprivili dell'isola di Sardegna da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita con legge 2 agosto 1897, n. 382) . .	*per memoria*
350	Entrate proprie del fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (articoli 19 e 20 della legge 22 luglio 1906, n. 623) .	1,036,000 —
351	Somma prelevata dalla quota degli utili spettanti al Demanio dello Stato nella gestione delle Regie terme di Montecatini in corrispondenza alla contribuzione a carico del Demanio stesso per differenza di interessi sul mutuo di lire 125,000 e per quota d'ammortamento del mutuo di lire 225,000 contratti con la Cassa depositi e prestiti dal comuno di Bagni di Montecatini (art. 4 della legge 13 luglio 1911, n. 738)	13,591.80
352	Somma prelevata dalla quota degli utili spettanti al demanio dello Stato nella gestione delle Regie Terme di Montecatini in corrispondenza della spesa da erogare per annualità d'ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti per il mutuo di 16 milioni autorizzato col R. decreto-legge 1° marzo 1925, n. 275	360,000 —
353	Somma da versarsi dal fondo di garanzia per il credito agli impiegati e ai salariati dello Stato per far fronte alle spese di amministrazione riguardanti il fondo stesso .	949,050 —
354	Rimborso da parte della Repubblica di S. Marino delle annualità di estinzione del mutuo di lire 200,000 da essa contratto con la Cassa depositi e prestiti in base all'art. 2 della convenzione addizionale 16 febbraio 1906 resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446	9,310.04
355	Provento della tassa portuale di lire 0.90 e lire 0.40 sulle merci imbarcate o sbarcate nel porto di Civitavecchia (art. 2 del R. decreto 7 maggio 1925, n. 1390) . . .	770,000 —
356	Contributo del Ministero dei lavori pubblici nell'onere relativo all'annualità da corrispondere dal Ministero delle finanze alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento del mutuo concesso al comune di Civitavecchia per le opere di sistemazione di quel porto. (Art. 1 del R. decreto 7 maggio 1925, n. 1390 (2ª rata)	480,000 —
357	Provento della tassa portuale di lire 0.90 per ogni tonnellata metrica di merci imbarcate o sbarcate nel porto di Ravenna (art. 2 del R. decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1391).	300,000 —
358	Rimborso allo Stato delle quote di ammortamento del mutuo di lire 800,000 concesso al comune di Melfi per la costruzione del palazzo di giustizia (art. 6 lettera b del R. decreto 8 maggio 1924, n. 1021	*per memoria*
359	Rimborso allo Stato delle quote di ammortamento dei mutui di lire 1,400,000 e di lire 4,200,000 concessi al comune di Potenza, l'uno per la ricostruzione del palazzo di giustizia o l'altro per conto del locale Istituto autonomo delle case popolari per la costruzione di case popolari ed economiche (art. 6 lett. a) e g) del R. decreto 8 maggio 1924, n. 1021)	*per memoria*
360	Rimborso allo Stato delle quote di ammortamento del mutuo di lire 6,000,000 concesso al comune di Matera per la costruzione di case popolari (art. 6 lettera d), del R. decreto 8 maggio 1924, n. 1021)	*per memoria*
361	Ricupero di spese relative a contratti, anticipate dal Ministero dei lavori pubblici e che restano a carico degli appaltatori	10,000 —
362	Rimborso da parte dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria delle semestralità di estinzione dell'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti giusta l'art. 13 del R. decreto 3 maggio 1920 n. 545, e da parte del Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, per effetto dell'art. 32 del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1705	*per memoria*
	Totale delle partite che si compensano nella spesa . . .	5,607,951.84

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	Emissioni di monete.	
363	Valore nominale delle monete di bronzo da centesimi 5 e 10 da emettersi ai sensi del R. decreto-legge 21 gennaio 1923, n. 215	*per memoria*
364	Valore nominale delle monete di nichelio puro da centesimi 50 e di buoni di cassa da lire 2 da emettersi ai sensi del R. decreto-legge 21 gennaio 1923, n. 215	*per memoria*
		—
	Ricuperi diversi.	
365	Capitale compreso nelle rate semestrali della annualità dovuta dalla Società delle strade ferrate di Mediterraneo in pagamento della somma di lire 13,000,000 spettante allo Stato in forza dell'art. 5 della convenzione 13 aprile 1906 approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325)	124,070.02
366	Ricuperi da enti morali e da privati di somme anticipate dallo Stato a termini delle leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909 n. 421 e 30 giugno 1910, n. 391, per somministrazioni di materiali, cessioni di aree, pagamenti di canoni ed esecuzione di opere nel loro interesse, in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908	*per memoria*
367	Rimborso dei mutui di favore concessi a proprietari ed acquirenti dell'agro romano da riscuotersi e da versarsi all'erario dagli esattori delle imposte dirette destinato alla restituzione delle somme somministrate dalla Cassa dei depositi e prestiti (articoli 28, 29 e 30 del testo unico delle leggi pel bonificamento dell'agro romano e art. 17 del relativo regolamento approvati coi Regi decreti 10 e 20 novembre 1905, nn. 647 e 661)	*per memoria*
368	Rimborso dei mutui di favore concessi a proprietari ed enfiteuti della Sardegna da riscuotersi e da versarsi all'Erario dagli esattori delle imposte dirette, destinati alla restituzione delle somme somministrate dalla Cassa depositi e prestiti (articoli 8, 9 e 10 della legge 6 luglio 1914, n. 665)	*per memoria*
369	Ricupero di somme anticipate agli ufficiali del Regio esercito per l'acquisto di cavalli di servizio (articolo 33 della legge 17 luglio 1910, n. 511)	300,000 —
370	Riscossione di anticipazioni e ricuperi vari	141,319.99
371	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella categoria II — Movimento di capitali	50,000 —
372	Importo dei materiali da costruzione ceduti a privati che provvedono direttamente alla riparazione o ricostruzione dei propri edifici danneggiati o distrutti in conseguenza della guerra (decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, numero 925, art. 2)	*per memoria*
373	Rimborso da parte degli Ospedali civili di Parma dell'annualità di ammortamento del mutuo di lire 15,000,000 da corrispondersi dalla Cassa depositi e prestiti (art. 3 del R. decreto 27 novembre 1921, n. 2005)	*per memoria*
374	Rimborso da parte delle Casse agrarie delle Marche e dell'Umbria dei contributi versati dallo Stato ai sensi della legge 2 gennaio 1910, n. 7 (art. 17 del regolamento approvato con R. decreto 20 marzo 1910, n. 247)	*per memoria*
	Totale dei ricuperi diversi	615,390.01
	CATEGORIA III. — *Partite di giro.*	
375	Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro, vincolati od in sospeso	4,010.80
376	Interessi di titoli del debito pubblico di proprietà del Tesoro, liberi da ogni vincolo	53,007 —
377	Imposta di ricchezza mobile sugli interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro vincolati e di quelli liberi da ogni vincolo	140.20
378	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella categoria III — Partite di giro	*per memoria*
	Totale della categoria III — Partite di giro	57,857 —

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*

Redditi patrimoniali dello Stato		351,674,929.37
Contributi:		
Imposte dirette		5,151,500,000 —
Tasse sullo scambio della ricchezza in amministrazione del Ministero delle finanze		3,402,300,000 —
Imposte indirette sui consumi		3,010,500,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	Privative	3,386,720,000 —
	Chinino di Stato	23,500,000 —
	Lotto	420.000.000 —
	Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero dei lavori pubblici	16,000,000 —
	Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli affari esteri	40,000,000 —
	Proventi di servizi pubblici minori	123,731,000 —
	Rimborsi e concorsi nelle spese	561,451,422.62
	Entrate diverse	1,775,477,091.14
	Totale delle categoria I (parte ordinaria)	18,271,854,443.13
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Rimborsi e concorsi nelle spese	14,785,821.80
	Entrate diverse	256,420,701.28
	Totale della categoria I (parte straordinaria)	271,206,523.08
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Vendita di beni ed affrancamento di canoni	35,727,207.70
	Accensione di debiti	1,939,779,028.22
	Riscossioni di crediti	563,783.39
	Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro	87,659,804.87
	Anticipazioni al Tesoro da Enti locali per richiesto acceleramento di lavori catastali	—
	Partite che si compensano nella spesa	5,607,951.34

CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
Emissione di monete	—
Ricuperi diversi	615,390.01
Totale della categoria II	2,088,953,225.53
Totale del titolo II. — (Entrata straordinaria)	2,360,159,748.61
Totale dell'entrata reale (ordinaria e straordinaria)	20,632,014,191.74
Categoria III. — Partite di giro	57,857 —
RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
Categoria I. — Entrate effettive:	
Parte ordinaria	18,271,854,443.13
Parte straordinaria	271,206,523.08
	18,543,060,966.21
Categoria II. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	2,088,953,225.53
Totale dell'entrata reale	20,632,014,191.74
Categoria III. — Partite di giro	57,857 —
Totale generale	20.632.072,048.74

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 1364.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 25 giugno 1926, n. 1070.

61ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 25 giugno 1926, sul decreto che autorizza una 61ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1925-26.

MAESTA',

Per la esecuzione di urgenti lavori di restauro al Regio osservatorio vesuviano, è necessaria l'assegnazione di un fondo di L. 80,000 al bilancio del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario in corso.

Il Consiglio dei Ministri, considerata l'urgenza di provvedere al riguardo, ha deliberato di attingere l'indicata somma al fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-1926, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 14,835,109, rimane disponibile la somma di L. 164,891;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 335 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, è autorizzata una 61ª prelevazione nella somma di L. 80,000, da inscrivere al nuovo capitolo 154-V « Assegnazione straordinaria per lavori di sistemazione e restauri al Regio osservatorio vesuviano in Napoli » dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 170. — COOP

Numero di pubblicazione 1365.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 giugno 1926, n. 1068.

Variazioni di bilancio negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero delle finanze, della giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'istruzione pubblica, dell'interno, dei lavori pubblici, della guerra, dell'economia nazionale e della Colonia Eritrea, e proroga di provvedimenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 14 maggio 1925, nn. 617 e 618; 24 maggio 1925, nn. 724, 725, 727 e 728; 28 maggio 1925, n. 789; 11 giugno 1925, nn. 868, 869 e 870;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di introdurre alcune variazioni di stanziamento agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'esercizio in corso e di autorizzare altro provvedimento di carattere finanziario;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1925-26 sono introdotte le variazioni indicate nella annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'istruzione pubblica, dell'interno, dei lavori pubblici, della guerra e dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1925-26, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro per le finanze.

Art. 3.

Nel bilancio della Colonia Eritrea, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono introdotte le variazioni indicate nell'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dallo stesso Ministro per le finanze.

Art. 4.

E' prorogata al 30 giugno 1927 l'efficacia delle disposizioni del R. decreto 26 luglio 1926, n. 1237.

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 171. — COOP

TABELLA A.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1925-26.

A) *Variazioni in aumento:*

Cap. n. 118-*bis* (di nuova istituzione) - Contributo dei Comuni del Regno per la istruzione elementare e popolare ai termini dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487 (art. 8 della legge 20 marzo 1913, n. 206, modificato dall'art. 20 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1722) e R. decreto 1º maggio 1924, n. 763 . . . (a) L. 49,754,438.02

Cap. n. 274-VII (di nuova istituzione) - Rimborso dalla Colonia Eritrea, in conto interessi, dei due quinti dell'annualità di ammortamento dei mutui, per L. 35,000,000, contratti per la costruzione del tronco ferroviario Asmara-Cheren (legge 6 luglio 1911, n. 763, e decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119) . . . » 556,198.37

Cap. n. 334-*ter* (di nuova istituzione) Rimborso, della Colonia Eritrea, in conto capitale, dei due quinti delle annualità di ammortamento dei mutui contratti per L. 35,000,000, per la costruzione del tronco ferroviario Asmara-Cheren (legge 6 luglio 1911, n. 763, e decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119) . . . » 193,884.11

L. 50,504,520.50

B) *Variazioni in diminuzione:*

Cap. n. 365 Contributo dei Comuni del Regno per la istruzione elementare e popolare, ecc. (Soppresso) . . . (a) L. 49,754,458.02

(a) Tutti gli atti emessi con imputazione al capitolo n. 365 dell'entrata si intendono riferiti al capitolo di nuova istituzione n. 118-*bis*.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA B.

Tabella di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1925-26.

MINISTERO DELLE FINANZE.

A) *Maggiori assegnazioni:*

Capitolo	Importo
Cap. n. 73-*ter* - Premi di operosità e di rendimento, ecc.	L. 15,000
Cap. n. 87 - Assegni fissi per spese di ufficio, ecc.	» 50,000
Cap. n. 94 Spese per trasporto fondi di tesoreria, ecc.	» 200,000
Cap. n. 120 Compensi ad estranei, ecc.	» 5,000
Cap. n. 151 - Fitto di locali, ecc.	» 120,000
Cap. n. 228 Casermaggio, materiali, ecc.	» 500,000
Cap. n. 230 - Assegni, retribuzioni, ecc. (Regia guardia di finanza).	» 100,000
Cap. n. 235 Pagamento delle rette di spedalità, ecc. (Regia guardia di finanza)	» 400,000
Cap. n. 359 Interessi, ecc. (ferrovie della Colonia Eritrea), ecc.	» 60,000
Cap. n. 376 Concorso dovuto dallo Stato ai Comuni ed alle Provincie nella misura del 2 per cento, ecc.	» 100,000
Cap. n. 439 Rimborso alle ferrovie, ecc.	» 600,000
Cap. n. 556-*bis* Somma occorrente per il pagamento, ecc.	» 6,000,000
Cap. n. 561 - Assegni e indennità al personale civile per maneggio di danaro, ecc. (Dazio consumo di Napoli)	» 70,000
Totale	L. 8,220,000

B) *Diminuzioni di stanziamenti:*

Capitolo	Importo
Cap. n. 207 - Spese per la gestione dell'Officina carte-valori, ecc.	L. 100,000
Cap. n. 223 - Stipendi, paghe, ecc. (Guardia finanza)	» 240,000
Cap. n. 263 - Indennità di viaggio e di soggiorno (Dogane)	» 50,000
Cap. n. 447 - Personale straordinario e diurnista - Retribuzioni e mercedi	» 18,000
Cap. n. 448 - Indennità temporanea mensile al personale, ecc.	» 20,000
Totale	L. 428,000

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.

A) *Maggiori assegnazioni:*

Capitolo	Importo
Cap. n. 20 Indennità di tramutamento, ecc.	L. 350,000
Cap. n. 37 - Spese diverse, di ufficio, ecc.	» 60,000
Cap. n. 49 - Spese di manutenzione, ecc.	» 500,000
Cap. n. 61 - Spese per i servizi di culto nelle nuove Provincie	» 400,000
Totale	L. 1,310,000

B) *Diminuzioni di stanziamenti:*

Capitolo	Importo
Cap. n. 2 - Spese di fitto dei locali, ecc.	L. 5,000
Cap. n. 27 - Spese inerenti alla estradizione di malfattori, ecc.	» 100,000
Cap. n. 36 - Spese per l'impianto dei libri fondiari della Venezia Tridentina, ecc.	» 150,000
Cap. n. 38 - Spese diverse inerenti a servizi speciali previsti dalla legislazione ungherese nella provincia di Fiume	» 20,000
Cap. n. 52 - Assegno personale a titolo di differenza, ecc.	» 110,000
Cap. n. 53 - Retribuzione al personale avventizio, ecc.	» 3,000
Cap. n. 55 - Indennità temporanea mensile, ecc.	» 15,000
Cap. n. 56 - Indennità temporanea mensile, ecc.	» 97,000
Cap. n. 57 - Retribuzioni al personale avventizio, ecc.	» 20,000
Cap. n. 58 - Indennità temporanea mensile, ecc.	» 100,000
Cap. n. 64 - Assegnazione straordinaria per il completamento del manicomio giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto, ecc.	» 500,000
Totale	L. 1,120,000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

A) *Maggiori assegnazioni:*

Capitolo	Importo
Cap. n. 58 - Congressi e conferenze, ecc.	L. 23,300

MINISTERO DELLE COLONIE

A) *Maggiori assegnazioni:*

Capitolo	Importo
Cap. n. 42-*ter* - Versamento al tesoro dello Stato, ecc.	L. 2,000,000

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

A) *Maggiori assegnazioni:*

Capitolo	Importo
Cap. n. 6 - Premi di operosità e di rendimento, ecc.	L. 150,000.—
Cap. n. 7 - Indennità e spese per ispezioni, ecc.	» 308,400.—
Cap. n. 28 - Concorsi e rimborsi dello Stato nelle spese, ecc. (a)	» 49,754,438.02
Cap. n. 66 - Sussidi e spese per l'educazione fisica, ecc.	» 41,000.—
Cap. n. 85 Istituti superiori di magistero, ecc.	» 80,000.—
Cap. n. 91 - Istituti e corpi scientifici e letterari - Assegni e spese, ecc.	» 30,000.—
Cap. n. 95 - Contributi ordinari e straordinari, ecc.	» 71,310.—
Cap. n. 167-*ter* - Contributo dello Stato nelle spese per le onoranze, ecc.	» 20,000.—
Cap. n. 232 (aggiunto in conto competenza) - Somma da corrispondere, ecc.	» 345,846.47
Totale	L. 50,800,994.49

B) *Diminuzioni di stanziamenti:*

Cap. n. 51	Spese per l'assistenza educativa, ecc.	L. 30,000.—
Cap. n. 63	Sussidi, contributi, ecc.	» 17,000.—
Cap. n. 78	Regie università ed altri istituti superiori, ecc.	» 80,000.—
Cap. n. 94	Accademie di belle arti, ecc.	» 2,000.—
Cap. n. 110	Spese per l'amministrazione, ecc.	» 4,000.—
Cap. n. 118	Compensi per indicazioni e rinvenimenti oggetti d'arte	» 2,000.—
Cap. n. 173	Spesa da imputarsi al contributo dei Comuni del Regno per l'istruzione elementare e popolare, ecc. (soppresso) . (a)	» 49,754,438.62
	Totale	L. 49,889,438.62

(a) Tutti gli atti emessi con imputazione al capitolo n. 173 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione si intendono riferiti al capitolo n. 28 dello stato di previsione.

MINISTERO DELL'INTERNO.

Maggiori assegnazioni:

Cap. n. 6	Indennità di missione, ecc.	L. 1,100,000.—
Cap. n. 10	Premi di operosità e di rendimento	» 50,000.—
Cap. n. 13	Consigli e Commissioni, ecc.	» 100,000.—
Cap. n. 14	Spese casuali	» 30,000.—
Cap. n. 35	Sussidi diversi di pubblica beneficenza, ecc.	» 1,000,000.—
Cap. n. 78	Acquisto, manutenzione, ecc. (biciclette)	» 150,000.—
Cap. n. 79	Acquisto, funzionamento, ecc. (automobili)	» 500,000.—
Cap. n. 84	Manutenzione ed adattamento dei locali, ecc.	» 700,000.—
Cap. n. 89	Indennità di via e trasporto d'indigenti, ecc.	» 400,000.—
Cap. n. 110-v (di nuova istituzione)	Annualità a favore del comune di Torino per estinzione della somma di L. 1,300,000 di cui alla convenzione approvata con R. decreto 16 aprile 1925, n. 640, per la permuta dei fabbricati « ex ospedale San Luigi » con l'altro « Curia Maxima » per la sede dell'Archivio di Stato di Torino (1ª delle 25 annualità)	» 80,015.27
Cap. n. 128-vi (di nuova istituzione)	Acquisto ed adattamento di due fabbricati per l'accasermamento degli agenti di polizia metropolitana	» 6,000,000.—
	Totale	L. 10,110,015.27

Diminuzioni di stanziamenti:

Cap. n. 53-iv	Corpo degli agenti, ecc.	L. 190,000
Cap. n. 79-bis	Spese per la repressione del malandrinaggio, ecc.	» 160,000
Cap. n. 85	Casermaggio per Reali carabinieri, ecc.	» 350,000
	Totale	L. 700,000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Maggiore assegnazione.

Cap. n. 54 Illuminazione delle aree portuali dell'Italia Settentrionale, ecc. . . . L. 27,000

Diminuzione di stanziamento:

Cap. n. 50 Manutenzione e riparazione, ecc. . . . L. 27,000

MINISTERO DELLA GUERRA.

Maggiore assegnazione:

Cap. n. 14 Pensioni ordinarie . . . L. 8,000,000

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE.

Maggiore assegnazione:

Cap. n. 153 - Indennità temporanea mensile al personale, ecc. . L. 147,100

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA C.

Tabella di variazioni nel bilancio della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1925-26.

ENTRATA.

A) *In aumento:*

Art. n. 1	Proventi doganali, ecc.	+ L. 3,500,000
Art. n. 6	Tassa sui fabbricati, ecc.	+ » 630,000
Art. n. 9	Entrate diverse	+ » 500,000
	Totale	+ L. 4,630,000

SPESA

A) *In aumento:*

Art. n. 1	Personale di ruolo, ecc.	+ L. 500,000 —
Art. n. 2	Personale avventizio - Assegni	+ » 650,000.—
Art. n. 6	Servizio economato e cassa	+ » 527,000.—
Art. n. 7	Assegni a capi e notabili indigeni	+ » 8,000.—
Art. n. 8	Assegni e spese varie per le bande	+ » 450,000.—
Art. n. 9	Spese varie di carattere politico	+ » 49,000.—
Art. n. 11	Spese casuali	+ » 105,000.—
Art. n. 12	Spese per la giustizia	+ » 12,000.—
Art. n. 13	Servizi di carattere municipale	+ » 270,771 13
Art. n. 14	Servizio sanitario generale	+ » 460,000 —
Art. n. 15	Corpo di polizia, ecc.	+ » 61,000.—
Art. n. 16	Reclusorio e carceri giudiziarie	+ » 59,000 —
Art. n. 17	Agenzie commerciali in Etiopia	+ » 185,000.—
Art. n. 18	Istituto siero vaccinogeno	+ » 180,000 —
Art. n. 19	Servizi dogana Porto e fari, ecc.	+ » 73,000.—
Art. n. 20	Servizi postali, telegrafici e telefonici	+ » 400,000.—
Art. n. 23	Demanio, colonizzazione, ecc.	+ » 44,000.—
Art. n. 25	Magazzino generale, ecc.	+ » 14,000.—
Art. n. 35	Lavori pubblici	+ » 32,146.39
Art. n. 38-ter (di nuova istituzione)	Servizio del prestito per la costruzione della ferrovia Asmara-Cheren (Due quinti della 2ª semestralità della 1ª annualità e due quinti della 1ª semestralità della 2ª annualità su L. 35,000,000) (interessi)	» 656,198.57
Art. n. 41-bis (di nuova istituzione nella categoria « Movimento di capitali »)	Servizio del prestito contratto per la ferrovia Asmara-Cheren. (Due quinti della 2ª semestralità della 1ª annualità e due quinti della 1ª semestralità della 2ª annualità) (ammortamento)	» 193,884.11
	Totale	L. 4,630,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 1366.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 25 giugno 1926, n. 1069.

60ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 25 giugno 1926, sul decreto che autorizza una 60ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1925-26.

MAESTA',

Per provvedere all'acquisto, deliberato dal Governo della Maestà Vostra, di alcuni dipinti destinati al Museo coloniale di Roma, occorre autorizzare una maggiore assegnazione di L. 20,000 al bilancio del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1925-26.

Inoltre, occorre stanziare altre L. 20,000, nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica, per corrispondere, alla Sezione del Club alpino, in Bolzano, un contributo nelle spese di mantenimento di ricoveri e tracciati montani.

A tali necessità può provvedersi prelevando le somme predette dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che ho l'onore di rassegnare all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 14,795,109, rimane disponibile la somma di L. 204,891;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 335 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, è autorizzata una 60ª prelevazione nella somma di L. 40,000 da inscrivere, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri sotto indicati, per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero delle colonie. — Capitolo n. 22 - Museo coloniale - Spese per acquisto, ordinamento, manutenzione e conservazione delle raccolte, ecc.	L. 20,000
Ministero dell'istruzione. — Capitolo n. 66 - Sussidi e spese per l'educazione fisica. Sussidi ed incoraggiamenti a Società ginnastiche, ecc.	» 20,000
	L. 40,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione e andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 172. — COOP

Numero di pubblicazione 1367.

REGIO DECRETO 7 giugno 1926, n. 1058.

Proroga del termine utile per il compimento delle procedure espropriative dei beni immobili necessari per l'ampliamento dell'Aeroscalo « Natale Palli », in Parma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Visto il R. decreto 20 febbraio 1925, n. 446, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1925 (registro 235, fogl. 221), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 27 aprile 1925, n. 97, col quale Regio decreto veniva dichiarata di pubblica utilità la zona di territorio necessaria per l'ampliamento dell'Aeroscalo « Natale Palli » di Parma;

Accertato che per eccezionali circostanze gli incombenti di legge per le operazioni di esproprio non poterono compiersi nel termine di un anno, fissato dal detto Regio decreto;

Riconosciuta la necessità che l'ampliamento dell'Aeroscalo comprenda anche la zona di terreno indicata con la lettera *D* nell'annessa planimetria sul limite nord-est dell'attuale campo demaniale;

Visti gli articoli 13 e 22 della soprarichiamata legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine utile per il compimento delle procedure espropriative dei beni immobili necessari per l'ampliamento dell'Aeroscalo « Natale Palli » viene prorogato fino al 19 febbraio 1927.

La dichiarazione di pubblica utilità per il detto ampliamento s'intende estesa anche alla zona distinta con la lettera *D* nella annessa planimetria, che potrà espropriarsi entro il termine utile sopra indicato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 154. — COOP

Numero di pubblicazione 1368.

REGIO DECRETO 7 giugno 1926, n. 1057.

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per l'ampliamento dell'Aeroscalo di Boscomantico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella sopra richiamata;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere necessarie per l'ampliamento dell'Aeroscalo « Angelo Berardi » a Boscomantico (Verona), aggregandovi l'appezzamento di terreno delimitato nell'annessa planimetria nella figura romboidale *a-b-c-d*, tratteggiata in giallo, di privata proprietà.

Art. 2.

All'espropriazione del detto appezzamento di terreno sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Art. 3.

Gli incombenti di espropriazione saranno compiuti nel termine di un anno a decorrere dalla data del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 153. — COOP

Numero di pubblicazione 1369.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 giugno 1926, n. 1062.

Misura della tassa fissa di registro per la società che assumerà la concessione del cavo sotterraneo telefonico tra Napoli Roma-Casteggio-Bologna-Trieste-Milano-Sempione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità e l'urgenza di determinare la tassa di registro per la concessione del cavo sotterraneo telefonico;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' data facoltà al Governo del Re di sottoporre ad una tassa fissa di registro di L. 1000 la convenzione o contratto col quale una società italiana costituita o da costituirsi assumerà la concessione del cavo sotterraneo telefonico tra Napoli - Roma - Casteggio - Bologna - Trieste - Milano - Sempione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 158. — COOP

Numero di pubblicazione 1370.

REGIO DECRETO 27 maggio 1926, n. 1063.

Approvazione della convenzione 20 maggio 1926 che modifica le precedenti convenzioni con la Società ferrovie secondarie meridionali per l'elettrificazione della ferrovia circumvesuviana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Viste le leggi 27 giugno 1912, n. 638; 14 luglio 1912, numero 835; 29 dicembre 1912, n. 1365; 8 giugno 1913, n. 631; 23 luglio 1914, n. 742, e il Nostro decreto 8 marzo 1914, n 428;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 8 luglio 1919, n. 1327; 23 gennaio 1921, n. 56; 31 agosto 1921, n. 1222; 6 febbraio 1923, n. 431; 23 maggio 1924, nn. 996 e 998; 29 luglio 1925, n. 1509; 31 dicembre 1925, n. 2525, e 3 aprile 1926, n. 757;

Visto il R. decreto 13 novembre 1887, n. 5086, col quale fu concessa alla Società anonima per le strade ferrate secondarie meridionali la ferrovia Napoli Barra Ottaiano;

Visto il Nostro decreto 11 aprile 1901, n. 146, col quale venne approvata la convenzione 6 aprile 1901 per la concessione di una ferrovia circumvesuviana in prolungamento della Napoli Ottaiano, da San Giuseppe per Poggiomarino a Sarno, e da Barra per Torre Annunziata a Poggiomarino:

Visto il Nostro decreto 14 febbraio 1904, n. 113, col quale fu approvato l'atto di obbligo 16 gennaio 1904, per l'elettrificazione del tratto della circumvesuviana da Napoli a Valle di Pompei;

Visto il Nostro decreto 15 aprile 1909, n. 241, col quale fu autorizzata l'elettrificazione del successivo tratto Valle di Pompei Scafati;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione 20 maggio 1926, stipulata fra i delegati dei Ministri per i lavori pubblici e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, ed il legale rappresentante della Società anonima per le strade ferrate secondarie meridionali, per l'elettrificazione, con unico sistema, dell'intera ferrovia circumvesuviana (tronchi Napoli-Barra-Ottaiano-Poggiomarino-Sarno e Napoli-Barra-Pompei-Poggiomarino).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 159. — COOP

Numero di pubblicazione 1371.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 giugno 1926, n. 1064.
Impiego di fondi appartenenti agli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti in mutui agli Enti locali, a condizioni speciali e con gestione separata.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa dei depositi e prestiti, le gestioni annesse, la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale e gli Istituti di previdenza, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere, mediante nuove disponibilità, alla concessione di mutui per opere pubbliche, nonchè a costituire un impiego redditizio dei fondi disponibili degli Istituti di previdenza, oltre che mediante la concessione di detti mutui, anche col rinvestimento di una quota dei fondi stessi in altri titoli garantiti dallo Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I fondi disponibili degli Istituti di previdenza, amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti, possono essere impiegati in mutui per opere pubbliche al saggio del 6.50 per cento da concedersi agli Enti che possono essere mutuatari della Cassa medesima, ai sensi delle disposizioni vigenti, compresi tra questi gli Enti delle nuove Provincie.

Tali mutui saranno concessi con le garanzie, forme e modalità dei mutui propri della Cassa, ma saranno iscritti in una contabilità separata e costituiranno una serie a parte tra le gestioni speciali della Cassa medesima.

Art. 2.

Qualora si tratti di opere pubbliche, per le quali sia concesso un contributo statale, questo, comunque sia da calcolarsi, sarà confermato nella misura attualmente in vigore, secondo le disposizioni che lo riguardano, restando l'onere residuale a carico degli Enti mutuatari.

I fondi disponibili degli Istituti di previdenza, per una quota non superiore al decimo, possono essere rinvestiti in cartelle del credito comunale e provinciale e in altre ad esse parificate, essendo titoli garantiti dallo Stato, a condizione che siano fruttifere ad un saggio non inferiore a quello indicato nell'art. 1, tenuto conto dello scarto sul valore nominale.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze potrà con suo decreto variare il saggio d'interesse dei mutui da concedersi ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 4.

Con decreti Reali promossi dal Ministro per le finanze saranno stabilite le norme per l'esecuzione del presente decreto, e, successivamente, sarà provveduto al riordinamento del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 160. — COOP

Numero di pubblicazione 1372.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 maggio 1926, n. 1066.
Istituzione della Milizia nazionale forestale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla riforma organica con ordinamento militare del Real corpo delle foreste e del personale per la vigilanza della pesca e per la custodia dei Regi tratturi;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la guerra, per la giu-

stizia, per le finanze, per le comunicazioni, per i lavori pubblici, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita la Milizia nazionale forestale per i servizi attualmente disimpegnati dal personale tecnico e di custodia del Real corpo delle foreste e del personale per la vigilanza sulla pesca e per la custodia dei Regi tratturi.

Art. 2.

L'organico della Milizia nazionale forestale è quello risultante dal seguente quadro:

Ufficiali

Grado	4° - Ispettore generale	1
»	5° - Console generale	1
»	6° - Consoli	18
»	7° - Primi seniori	16
»	8° - Seniori	28
»	9° - Centurioni	78
»	10° - Capi manipolo	214
		356

Sottufficiali e militi

Marescialli maggiori	40
Marescialli capi	60
Marescialli	300
Brigadieri	450
Vice brigadieri	500
Militi scelti	723
Militi	2927
Allievi	200
	5200

Entro i limiti dei posti dell'organico di cui sopra, il reclutamento in aggiunta al numero corrispondente ai vecchi organici, soppressi in virtù del successivo art. 7, avverrà in ragione di non più di 500 militi all'anno, di guisa che l'attuazione completa della riforma si verificherà nel sesto anno dall'istituzione della Milizia forestale.

Art. 3.

Ai sottufficiali e militi della M. N. F. sono riconosciute le qualifiche rispettivamente attribuite dalle vigenti leggi ai sottufficiali e alle guardie forestali.

Art. 4.

Per i servizi della M. N. F. il ruolo del personale di ragioneria delle Amministrazioni centrali (gruppo *A*) di cui alla tabella n. 2 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato col R. decreto 23 aprile 1925, n. 520, è aumentato dei seguenti posti:

Grado	6° - Direttore capo divisione	1
»	7° - Capo sezione	1
»	8° - Consiglieri	2
»	9° - Primi segretari di ragioneria	3
»	10° - Segretari di ragioneria }	4
»	11° - Vice segretari di ragioneria }	
		11

Art. 5.

I funzionari tecnici del Real corpo delle foreste, ad eccezione dei funzionari di grado 5°, possono, alla prima attuazione del presente decreto-legge, essere ammessi a far passaggio nel ruolo degli ufficiali della M. N. F., purchè siano dichiarati idonei dalle Commissioni di avanzamento, e colle modalità che saranno stabilite con successivo provvedimento ai sensi dell'art. 11 del presente decreto.

I funzionari che non faranno passaggio nel detto ruolo saranno mantenuti in servizio restando nel ruolo cui attualmente appartengono fino ad eliminazione.

Il numero dei posti che si renderanno vacanti in seguito ad eliminazione dei funzionari che rimarranno negli attuali ruoli del Real corpo delle foreste, andranno in aumento dell'organico della M. N. F. in modo però che tale organico nei gradi 6°, 7°, 8°, non giunga a superare 21, 22 e 35 posti rispettivamente.

Art. 6.

I posti dei ruoli organici di cui alla tabella II allegata al R. decreto 9 aprile 1925, n. 583, a quella n. 82 (gruppo *B*) dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e alla tabella *A* (gruppi *A* e *B*) allegata al R. decreto 24 maggio 1925, n. 926, che si renderanno vacanti per il passaggio dei funzionari nel ruolo degli ufficiali della M. N. F. a norma del precedente art. 5 restano soppressi.

Art. 7.

Sono soppressi i ruoli del personale di custodia dei Regi tratturi e del Real corpo delle foreste e di quello di vigilanza della pesca, stabiliti rispettivamente con le tabelle n. 8, n. 39 e n. 50 dell'allegato IV al R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395.

I graduati e gli agenti appartenenti a detto ruolo possono far passaggio nella M. N. F. colle modalità che saranno determinate con successivo provvedimento ai termini dell'articolo 11 del presente decreto.

Art. 8.

E' avocato alla M. N. F. il servizio di custodia del patrimonio boschivo dei Comuni; con successivo provvedimento, da emanarsi nei modi di cui all'art. 11 del presente decreto, saranno determinati speciali contributi a carico dei Comuni in corrispettivo di tale servizio per un importo complessivo di annue L. 3,000,000, e verranno aumentati quelli attualmente corrisposti dalle Provincie ai sensi dell'art. 7 della legge 2 giugno 1910, n. 277, di un importo complessivo di annue L. 7,000,000.

I Comuni e le Provincie, in corrispondenza all'importo del contributo ad essi assegnato, rilasceranno delegazioni sulla sovrimposta o su altri cespiti nei modi consueti, di quinquennio in quinquennio.

Art. 9.

L'azienda del Demanio forestale contribuirà alle spese conseguenti dal presente decreto, con la somma annua di lire 5,000,000.

Art. 10.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Con decreti del Ministro per l'economia nazionale, saranno fissate le decorrenze per l'applicazione del 1° alinea del precedente art. 8.

Art. 11.

Con decreto Reale su proposta del Ministro per l'economia nazionale di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per la guerra, per la giustizia, per le comunicazioni, per i lavori pubblici, per la marina e per l'aeronautica, verranno emanate le norme necessarie per l'attuazione del presente decreto, ai termini dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Art. 12.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed il Ministro proponente resta autorizzato alla presentazione del relativo disegno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — FEDERZONI — ROCCO — VOLPI — CIANO — GIURIATI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 168. — COOP

REGIO DECRETO 6 giugno 1926.

Dimissioni del Consiglio dell'Unione delle cattedre ambulanti di agricoltura italiane, e nomina del Commissario straordinario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 giugno 1913, n. 770;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 giugno 1917, n. 1051, che erige in Ente morale l'Unione delle cattedre ambulanti di agricoltura italiane e ne approva lo statuto organico;

Visto il R. decreto 31 luglio 1919, n. 1491, che modifica lo statuto organico dell'Unione;

Vista la deliberazione presa dal Consiglio dell'Unione nella seduta del 7 maggio 1926, con la quale rassegna le proprie dimissioni;

Ritenuto necessario di provvedere d'urgenza per non interrompere il funzionamento dell'Unione, per procedere sollecitamente alla revisione dello statuto organico di essa in relazione ai fini dell'art. 12 del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2265, e tenuto conto delle disposizioni della legge 3 aprile 1926, n. 563, e di quelle emanate in applicazione di essa;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni del Consiglio dell'Unione delle cattedre ambulanti di agricoltura italiane eretta in Ente morale con decreto Luogotenenziale 10 giugno 1917, n. 1051, e disciplinata dal vigente statuto organico, approvato con R. decreto 31 luglio 1919, n. 1491.

Art. 2.

L'on. prof. Giovanni Raineri, senatore del Regno, è nominato Commissario straordinario per la gestione dell'Ente, per un periodo di tempo non superiore a quattro mesi e con l'incarico di provvedere alla redazione di un nuovo statuto organico in relazione ai fini dell'art. 12 del R. decreto-legge del 27 novembre 1919, n. 2265, tenuto conto delle disposizioni della legge 3 aprile 1926, n. 563, e di quelle emanate in applicazione di essa.

Le indennità dovute al Commissario, poste a carico dell'Unione, saranno fissate con decreto Ministeriale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1926.

Modificazione alla tassa di scambio sul legname resinoso da opera.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 27 e 56 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273;

Visto il decreto Ministeriale 18 giugno 1925, n. 44273, che disciplina, a decorrere dal 1° luglio 1925, la riscossione della tassa di scambio sul legname resinoso da opera tanto di importazione che di produzione nazionale;

Decreta:

Agli effetti dell'applicazione della tassa di scambio sul legname resinoso da opera proveniente dall'estero, giusta le norme di cui all'art. 7 del decreto Ministeriale 18 giugno 1925, n. 44273, la aliquota di tassa di scambio da riscuotersi per ogni quintale dalle dogane all'atto dell'importazione per il periodo dal 1° luglio 1926 al 31 dicembre 1926, tenuto conto dei prezzi medi dell'anno in corso ragguagliati al peso, viene determinata nelle seguenti misure:

LEGNAME RESINOSO DA OPERA (abete, larice e pino)	Aliquota di tassa di scambio per quintale
	Lire
Travi semplicemente squadrate con l'ascia non soggette per loro natura ad ulteriori lavorizioni . .	0.30
Rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia . . .	0.40
Segato:	
a) tavolame di 4 metri e sopra e sottomisure: travature di qualunque lunghezza.	1.05
b) tavolame sotto i 4 metri (detto comunemente cortame).	0.75

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 giugno 1926.

Il Ministro: VOLPI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COLONIE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le colonie ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, il giorno 22 giugno 1926, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 3 giugno 1926, n. 999, che modifica il R. decreto 22 novembre 1925, n. 2198, relativo alla concessione di mutui industriali nella Colonia Eritrea e nella Somalia italiana

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Direzione generale del lavoro della Previdenza e del credito.

Bollettino N. 140

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 26 giugno 1926

	Media		Media
Parigi	79 43	Belgio	79 37
Londra	133 774	Olanda	11 10
Svizzera	532 68	Pesos oro (argentino)	25 22
Spagna	444 37	Pesos carta (argent.)	11 10
Berlino	6 54	New-York	27 529
Vienna (Shilling)	3 92	Belgrado	48 50
Praga	81 75	Budapest	0 0389
Romania	12 —	Russia	141 20
Dollaro canadese	27 61	Norvegia	6 04
Albania	531 —	Oro	531 18

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	69 975
	3.50 % » (1902)	64 —
	3.00 % lordo	43 —
	5.00 % netto	93 90
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	68 65

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nei comuni di Roccacasale e Pratola Peligna, in provincia di Aquila, con decreto odierno, sono estese ai territori dei detti Comuni le norme contenute negli articoli 10 e 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, relative alla esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso

Roma, 25 giugno 1926.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per la cattedra di professore non stabile di matematica finanziaria presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618;

Visto il regolamento generale degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Vista la proposta fatta dal Consiglio accademico del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania nella seduta del 22 gennaio 1926;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania è aperto il concorso per la cattedra di professore non stabile di matematica finanziaria.

I concorrenti devono far pervenire al Ministero dell'economia nazionale (Ispettorato dell'insegnamento industriale e commerciale) la loro domanda su carta bollata da L. 3 alla quale dovranno unire:

a) l'atto di nascita;

b) il certificato comprovante che il concorrente è cittadino italiano o italiano non regnicolo;

c) il certificato generale del casellario giudiziario;

d) i certificati di buona condotta rilasciati dai sindaci dei Comuni nei quali il concorrente ha avuta la sua residenza durante l'ultimo triennio,

e) le pubblicazioni a stampa;

f) le notizie sulla propria operosità scientifica ed eventualmente didattica, in quattro esemplari;

g) gli altri titoli o documenti che il concorrente ritenga di presentare nel suo interesse;

h) l'elenco dei titoli e delle pubblicazioni in quattro esemplari.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate possibilmente in tre copie.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa. Non sono titoli validi le pubblicazioni presentate dopo la scadenza del termine del concorso.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) debbono essere legalizzati; quelli di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) debbono inoltre essere di data non anteriore a tre mesi da quella della data del bando di concorso

I concorrenti che appartengono all'insegnamento od all'Amministrazione governativa sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) in luogo dei quali dovranno presentare un'attestazione rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione cui appartengono, dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di quattro mesi dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito anche se presentate in tempo utile alle autorità locali od agli uffici postali e ferroviari.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Art. 3.

Per l'inclusione nella terna, a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi, orfani di guerra o che abbiano riportate ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare, come combattenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 aprile 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

NB. — La prima pubblicazione avvenne nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 maggio 1926 n. 105

TOMMASI CAMILLO *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.